



25.xxx

Messaggio concernente la legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali

del 12 settembre 2025

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

- | | | | |
|------|---|---------|---|
| 2024 | M | 23.4041 | Assicurazioni sociali. Creare una base legale globale e uniforme per la procedura elettronica
(S 18.12.2023, Kuprecht; N 12.6.2024; S 26.9.2024) |
| 2024 | M | 23.4435 | Digitalizzare finalmente l'AVS
(N 15.3.2024, Rechsteiner; S 26.9.2024) |

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 settembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Compendio

Con la legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali vengono create le basi giuridiche per consentire lo svolgimento di procedure amministrative interamente elettroniche e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro e nell'ordinamento degli assegni familiari. Per poter includere nella comunicazione per via elettronica anche le altre assicurazioni sociali, occorre introdurre le necessarie basi giuridiche nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e nelle rispettive leggi speciali. Tale comunicazione sarà facoltativa per gli assicurati, ma obbligatoria per gli altri utenti.

Situazione iniziale

Ad oggi mancano le basi giuridiche per una digitalizzazione completa delle procedure nel settore delle assicurazioni sociali, ragion per cui molti processi prevedono ancora il formato cartaceo e sono spesso inefficienti. Lo scambio di dati avviene spesso per e-mail e tramite documenti PDF, il che impedisce un trattamento dei dati strutturato. Questo allunga i tempi di trattamento, ostacola l'uso di tecnologie moderne quali l'intelligenza artificiale e impedisce una comunicazione elettronica al passo con i tempi. Gli assicurati del 1° pilastro e gli aventi diritto agli assegni familiari hanno quindi difficoltà a farsi un'idea chiara dei contributi che hanno versato e delle prestazioni che spettano loro.

L'Ufficio centrale di compensazione mette già a disposizione registri centrali, che vengono utilizzati da diversi organi esecutivi nei settori del 1° pilastro e degli assegni familiari nonché da vari assicuratori. Al fine di sviluppare e gestire i sistemi d'informazione di cui necessitano per la gestione dei casi, gli organi esecutivi del 1° pilastro hanno costituito sei pool informatici per le casse di compensazione AVS e due per gli uffici AI, che si differenziano notevolmente per quanto concerne i rispettivi servizi elettronici. La comunicazione elettronica tra i sistemi d'informazione dei pool informatici non avviene in modo automatizzato e standardizzato. Ciò è dovuto anche al panorama informatico delle assicurazioni sociali, che ha profonde radici storiche e presenta una notevole complessità. Altre assicurazioni sociali, quali l'assicurazione contro la disoccupazione, l'assicurazione malattie o l'assicurazione contro gli infortuni, gestiscono sistemi propri.

La comunicazione elettronica va pertanto il più possibile standardizzata, automatizzata e strutturata.

Contenuto del progetto

Il progetto definisce le condizioni quadro per una comunicazione elettronica sicura ed efficiente tra gli assicurati, le assicurazioni sociali e altri attori. Stabilisce requisiti vincolanti per le piattaforme per la comunicazione elettronica e le loro interfacce, i mezzi d'identificazione, la protezione dei dati e la sicurezza dei dati. Per utilizzare le piattaforme e poter così trasmettere documenti e dati e accedere ai medesimi, sarà sufficiente autenticarsi con un'identità elettronica riconosciuta dal Consiglio federale. La comunicazione elettronica si fonda su diverse strategie della Confederazione

e dell'organizzazione Amministrazione digitale svizzera, che prevedono una digitalizzazione efficiente, trasparente e sicura dell'Amministrazione.

Le nuove disposizioni legali modernizzeranno le assicurazioni sociali permettendo agli assicurati di beneficiare di processi più semplici e rapidi, mentre gli organi esecutivi e gli assicuratori verranno sgravati grazie a interfacce elettroniche efficienti per i flussi di dati. Poiché vengono disciplinate soltanto le funzionalità minime, resta una sufficiente flessibilità per futuri sviluppi della digitalizzazione.

Gli organi esecutivi e gli assicuratori interessati dal progetto saranno tenuti a comunicare tra loro e con determinati attori per via elettronica tramite una piattaforma. Per gli assicurati tale forma di comunicazione resterà facoltativa, mentre per le persone che esercitano la rappresentanza professionale sarà obbligatoria. La Confederazione gestirà una piattaforma elettronica delle assicurazioni sociali (E-SOP) centralizzata per il 1° pilastro e gli assegni familiari come pure altri sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale, mentre altre assicurazioni sociali impiegheranno piattaforme per la comunicazione elettronica e sistemi d'informazione propri.

Indice

Compendio	2
1 Situazione iniziale	7
1.1 Esecuzione del 1° pilastro e finanziamento	7
1.1.1 Organizzazione del 1° pilastro e della sua informatica	7
1.1.2 Finanziamento dell'esecuzione e dell'informatica	7
1.2 Esecuzione nel settore degli assegni familiari	10
1.3 Altre assicurazioni sociali: organizzazione e finanziamento	10
1.4 Conseguenze dell'eterogeneità nell'organizzazione e nel finanziamento delle assicurazioni sociali	12
1.5 Necessità di agire	13
1.5.1 Necessità di agire dettata da strategie del Consiglio federale	13
1.5.2 Strategia di trasformazione e innovazione digitale per le assicurazioni sociali del 1° pilastro e gli assegni familiari	14
1.5.3 Necessità di agire derivante da interventi parlamentari	14
1.6 Alternative esaminate e opzione scelta	15
1.7 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	17
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione	18
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo	20
4 Punti essenziali del progetto	22
4.1 Obiettivi	22
4.1.1 Architettura informatica moderna per i sistemi d'informazione del 1° pilastro in linea con la Strategia Amministrazione federale digitale	23
4.1.2 Principio 1 «Digital first / Digital by design»	24
4.1.3 Principi 2 e 3 «Once only (approccio basato sui dati)» e «Amministrazione quale piattaforma»	25
4.1.4 Principio 4 «Apertura e trasparenza»	26
4.1.5 Principio 5 «Centralità dell'utente e inclusione»	26
4.1.6 Principio 6 «Economicità e sostenibilità»	26
4.2 La normativa proposta	27
4.2.1 Adeguamento delle disposizioni procedurali e definizione dei requisiti per le piattaforme	27
4.2.2 Disciplinamento nella LSIAS dell'E-SOP e dei sistemi d'informazione del 1° pilastro gestiti dalla Confederazione	29
4.2.3 Particolarità per quanto riguarda gli assegni familiari	31
4.2.4 Adeguamenti nelle altre leggi in materia di assicurazioni sociali	32

4.3	Compatibilità tra compiti e finanze	32
4.3.1	Compatibilità tra compiti e finanze nel 1° pilastro	32
4.3.2	Compatibilità tra compiti e finanze per gli altri assicuratori soggetti alla LPGa	35
4.4	Interventi parlamentari	36
4.5	Attuazione	36
5	Commento ai singoli articoli	37
5.1	Legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS)	37
5.2	Modifica di altri atti normativi	54
5.2.1	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	54
5.2.2	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)	63
5.2.3	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)	68
5.2.4	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)	70
5.2.5	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)	72
5.2.6	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)	72
5.2.7	Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM)	72
5.2.8	Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)	73
5.2.9	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)	74
5.2.10	Legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam)	74
5.2.11	Legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)	75
5.2.12	Legge del 20 dicembre 2024 sull'Id-e (LIdE)	77
5.3	Necessità di coordinamento con altri atti legislativi	77
6	Ripercussioni	78
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	78
6.1.1	Uscite per investimenti	78
6.1.2	Uscite d'esercizio	80
6.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	81
6.3	Ripercussioni per le assicurazioni sociali	81
6.4	Ripercussioni sull'economia e sulla società	81

6.5	Ripercussioni sull'ambiente	82
7	Aspetti giuridici	82
7.1	Costituzionalità	82
7.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	83
7.3	Forma dell'atto	84
7.4	Subordinazione al freno alle spese	84
7.5	Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale	84
7.6	Delega di competenze legislative	85
7.7	Protezione dei dati	87
7.7.1	Categorie di dati	87
7.7.1.1	Dati personali	87
7.7.1.2	Dati personali degni di particolare protezione	87
7.7.2	E-SOP e sistemi d'informazione per le perizie: considerazioni particolari	88
7.7.2.1	Durata della conservazione	88
7.7.2.2	Scopo del trattamento dei dati (art. 6 cpv. 4 LPD)	88
7.7.2.3	Garanzia dell'esattezza dei dati personali trattati (art. 6 cpv. 5 LPD)	88
7.7.2.4	Provvedimenti tecnici per la protezione dei dati (art. 7 LPD)	89
7.7.2.5	Provvedimenti organizzativi per la protezione dei dati (art. 7 LPD)	90
7.7.2.6	Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 22 LPD)	90
7.7.2.7	Profilazione / Profilazione a rischio elevato (art. 5 lett. f e g LPD)	91
7.7.2.8	Decisioni individuali automatizzate (art. 21 LPD)	91
	Appendice	xx
	Allegati	xx

Legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (*Disegno*) FF 2025 ...

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Esecuzione del 1° pilastro e finanziamento

1.1.1 Organizzazione del 1° pilastro e della sua informatica

Attualmente gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali del 1° pilastro (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [AVS], assicurazione invalidità [AI] e prestazioni complementari all'AVS e all'AI [PC]) sono le 26 casse di compensazione AVS cantonali, le 49 casse di compensazione professionali dell'AVS, la Cassa federale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione per gli assicurati residenti all'estero, i 26 uffici AI cantonali e l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (cfr. art. 49 della legge federale del 20 dicembre 1946¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS] e art. 53 segg. della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità [LAI]). La Cassa federale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione per gli assicurati residenti all'estero e l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero fanno capo a livello amministrativo all'Ufficio centrale di compensazione (UCC). La divisione Finanze e Registri centrali dell'UCC funge da piattaforma centrale per tutti i flussi di pagamenti e i dati centrali. L'esecuzione delle PC spetta in 23 Cantoni alle casse di compensazione cantonali, mentre in altri due (Basilea Città e Ginevra) a servizi PC separati e nel Cantone di Zurigo ai Comuni.

Per adempiere i compiti conferiti loro dalla legge, gli organi esecutivi del 1° pilastro gestiscono sistemi d'informazione (art. 49a LAVS). Per la realizzazione e la gestione dei propri sistemi d'informazione, le casse di compensazione si sono riunite in sei gruppi d'interesse («pool informatici»); in realtà, il sesto pool è costituito unicamente dalla cassa di compensazione del Cantone di Berna, che gestisce un sistema d'informazione proprio. Gli uffici AI hanno costituito due pool informatici. In totale vi sono dunque otto pool informatici (e sistemi d'informazione).

1.1.2 Finanziamento dell'esecuzione e dell'informatica

Finanziamento dell'esecuzione

Il disciplinamento del finanziamento varia a seconda della funzione degli organi esecutivi.

- *Casse di compensazione cantonali e casse di compensazione professionali:* per finanziare l'esecuzione dei propri compiti, le casse di compensazione prelevano contributi per le spese di amministrazione, in aggiunta ai contributi AVS, da tutti i soggetti tenuti a pagare i contributi (datori di lavoro, indipendenti e persone

¹ RS 831.10

² RS 830.10

senza attività lucrativa) (art. 69 cpv. 1 LAVS). Esse ricevono inoltre dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS per compiti specifici (art. 69 cpv. 2 e 2^{bis} LAVS e art. 158^{bis} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS]).

- *Uffici AI:* l'esecuzione dell'AI è finanziata dal Fondo di compensazione AI (art. 79 LAI), tramite i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, i contributi della Confederazione, i redditi del patrimonio del Fondo di compensazione AI e le entrate del regresso contro i terzi responsabili (art. 77 LAI). L'assicurazione rimborsa agli uffici AI le spese d'esercizio da essi sostenute nell'ambito dell'esecuzione, incluse quelle per i servizi medici regionali (art. 67 cpv. 1 lett. a LAI). Il rimborso effettivo delle spese è stato delegato, nel quadro della vigilanza finanziaria, all'UFAS, che decide sulle spese rimborsabili (art. 55 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961⁴ sull'assicurazione per l'invalidità [OAI]). Di conseguenza, l'UFAS approva i bilanci preventivi, i piani finanziari e i conti annuali degli uffici AI (art. 53 cpv. 1 e 2 OAI).
- *UCC:* in qualità di unità amministrativa della Confederazione, l'UCC fa capo all'Amministrazione federale delle finanze (AFF). Svolge tutti i compiti esecutivi relativi al 1° pilastro che devono essere assunti da un organo centrale. L'UCC è responsabile, tra l'altro, per la tenuta dei sette registri centrali. Inoltre, mette a disposizione dell'intero settore del 1° pilastro sistemi d'informazione utilizzati a livello nazionale, quale ad esempio il sistema d'informazione a sostegno del calcolo delle rendite. L'UCC è infine responsabile per l'intero flusso dei pagamenti. Le spese dell'UCC vengono rimborsate alla Confederazione dai fondi di compensazione, ad eccezione delle spese della Cassa federale di compensazione e di due registri.

Diversa è la situazione per quanto concerne il finanziamento dei compiti delegati delle casse di compensazione, quali ad esempio i compiti che i Cantoni, con l'autorizzazione dell'UFAS, delegano alle casse di compensazione cantonali. In questi casi il finanziamento si configura come esposto di seguito.

- *PC:* l'esecuzione delle PC è di competenza dei Cantoni. Spetta a loro designare gli organi competenti per la fissazione e il versamento delle PC. Di regola i Cantoni delegano questo compito alle casse di compensazione AVS cantonali (fatta eccezione per i Cantoni di Zurigo, Basilea Città e Ginevra). Le casse di compensazione devono essere indennizzate dal Cantone committente per le spese di amministrazione derivanti dall'esecuzione delle PC. Il registro delle prestazioni complementari, sviluppato e gestito dall'UCC è finanziato dalla Confederazione.
- *Prestazioni transitorie:* queste prestazioni in funzione del bisogno sono finanziate dalla Confederazione e versate dai Cantoni. Il diritto alle prestazioni transitorie deve essere esercitato presentando una richiesta al servizio PC competente.

Finanziamento dell'informatica

³ RS 831.101

⁴ RS 831.201

Spese informatiche delle casse di compensazione: le spese informatiche dei sistemi d'informazione degli organi esecutivi esternalizzati ai pool informatici (e ai loro fornitori di software) sono spese di amministrazione e in quanto tali devono essere finanziate con i contributi per le spese di amministrazione versati dai soggetti tenuti a pagare i contributi (datori di lavoro, indipendenti e persone senza attività lucrativa). Le casse di compensazione devono essere indennizzate dai Cantoni committenti per le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento dei compiti loro delegati, quali l'esecuzione delle PC.

Spese informatiche degli uffici AI: gli uffici AI pagano le spese informatiche attingendo al budget per l'informatica assegnati loro dall'UFAS a carico del Fondo di compensazione AI.

Spese informatiche dell'UCC: poiché l'UCC gestisce tutti i registri centrali nel settore del 1° pilastro e degli assegni familiari e dunque funge da fornitore di prestazioni centrale nel panorama informatico del 1° pilastro, le spese vengono finanziate a livello centralizzato dalla Confederazione e dai fondi di compensazione. Il finanziamento centralizzato da parte della Confederazione e dei fondi di compensazione è giustificato dal fatto che i sistemi d'informazione dell'UCC sono utilizzati per la maggior parte da più organi esecutivi del 1° pilastro (p. es. registro delle rendite) e in alcuni casi da tutti (p. es. registro degli assicurati, registro dei numeri AVS [registro UPI]).

Inoltre, l'UFAS mette a disposizione degli organi esecutivi del 1° pilastro determinati servizi informatici per lo scambio reciproco di dati. Concretamente, si tratta della tecnologia Sedex (*secure data exchange*) e del suo software di trasmissione, della rete AVS/AI e di token per l'autenticazione a due fattori per accedere ai dati contenuti nei registri dell'UCC. I fondi di compensazione indennizzano la Confederazione per questi servizi.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, della modifica del 17 giugno 2022⁵ della LAVS (Modernizzazione della vigilanza), in casi eccezionali i sistemi d'informazione utili ai fini dell'adempimento dei compiti legali degli organi esecutivi, che di per sé dovrebbero essere finanziati con i contributi per le spese di amministrazione, possono essere finanziati dai fondi di compensazione. È il caso se sono utilizzabili a livello nazionale e comportano agevolazioni per gli organi esecutivi, gli assicurati o i datori di lavoro (art. 95 cpv. 3 lett. a LAVS).

Grazie a questa regolamentazione, per tali sistemi d'informazione è possibile sfruttare le sinergie e risparmiare sulle spese informatiche, poiché non è più necessario che ogni pool informatico sviluppi e gestisca il proprio sistema d'informazione. Può però ovviamente farlo, se ritiene che questo offra un valore aggiunto alle casse di compensazione o ai loro affiliati tenuti a pagare i contributi.

Rilevazione delle spese informatiche per l'esecuzione del 1° pilastro

Attualmente sono disponibili soltanto stime delle spese informatiche per l'esecuzione del 1° pilastro. Se le spese informatiche delle unità dell'Amministrazione federale si possono evincere dai loro conti (presentati conformemente agli *International Public*

Sector Accounting Standards [IPSAS]⁶), per queste spese presso gli organi esecutivi del 1° pilastro non si dispone di una panoramica unitaria, poiché fino alla modifica delle disposizioni concernenti la vigilanza, il 1° gennaio 2024, nell'ottica della vigilanza la questione della trasparenza delle spese informatiche delle casse di compensazione era irrilevante per l'UFAS. L'impiego ottimale delle spese di amministrazione è compito delle casse di compensazione, ragion per cui sono i soggetti tenuti a versare i contributi a doverne controllare la gestione.

Per poter in futuro quantificare in modo attendibile il potenziale di risparmio e il possibile incremento di efficienza derivante dai progetti di digitalizzazione che interessano l'intero sistema del 1° pilastro, l'UFAS in qualità di autorità di vigilanza modificherà le proprie istruzioni, al fine di ottenere una visione d'insieme standardizzata e più precisa delle spese informatiche connesse all'esecuzione del 1° pilastro.

1.2 Esecuzione nel settore degli assegni familiari

Gli organi esecutivi nel settore degli assegni familiari sono le casse di compensazione per assegni familiari cantonali, le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) facenti capo a una cassa di compensazione professionale e le CAF professionali e interprofessionali. Gli assegni familiari ai sensi della legge del 24 marzo 2006⁷ sugli assegni familiari (LAFam) sono finanziati mediante i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti nonché, in misura minore, dai Cantoni. Se una cassa di compensazione per assegni familiari è gestita da una cassa di compensazione cantonale o professionale, le casse di compensazione vengono indennizzate dal mandante per le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento di questo compito.

L'esecuzione degli assegni familiari nell'agricoltura è delegata alle casse di compensazione cantonali, che vengono finanziate dai datori di lavoro nell'agricoltura, dalla Confederazione e dai Cantoni. Di regola, le CAF utilizzano gli stessi sistemi d'informazione utilizzati per il 1° pilastro. Le casse di compensazione devono documentare e conteggiare le spese per l'utilizzo di questi sistemi da parte delle CAF secondo la LAFam, in modo da poterne chiedere il rimborso al mandante. Il registro degli assegni familiari, sviluppato e gestito dall'UCC, è finanziato dalla Confederazione.

1.3 Altre assicurazioni sociali: organizzazione e finanziamento

Oltre alle assicurazioni sociali del 1° pilastro, l'assicurazione malattie, l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione militare e l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) sono componenti essenziali del panorama svizzero delle assicurazioni sociali. Queste tutelano gli assicurati contro malattie, infortuni e disoccupazione. L'esecuzione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è affidata a casse malati o imprese di assicurazione private ed è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). A seconda della categoria di assicurati,

⁶ Cfr. www.efv.admin.ch > Übersicht Publikationen > Grundlagen der Haushaltführung des Bundes, n. 12.4 (documento disponibile in tedesco e in francese).

⁷ RS 836.2

l'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni incombe all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI, ora Suva), ad assicuratori privati, a casse pubbliche di assicurazione contro gli infortuni e a casse malati. Inoltre, l'UFSP vigila sulla conformità legale dell'esecuzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed esercita l'alta vigilanza sulla Suva. L'esecuzione dell'assicurazione militare compete alla Suva.

Contrariamente a quanto previsto nel 1° pilastro, Il disciplinamento del finanziamento varia a seconda del ramo assicurativo.

- *Assicurazione malattie:* l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), ovvero l'assicurazione di base in caso di malattia e infortunio, è finanziata tramite i premi e le partecipazioni ai costi pagate dagli assicurati nonché il sostegno statale (p. es. le riduzioni individuali dei premi per le persone con redditi modesti). Con le stesse fonti sono finanziate anche le spese di amministrazione e quindi le spese informatiche. Le assicurazioni complementari sottostanno alla legge del 2 aprile 1908⁸ sul contratto d'assicurazione e non rientrano dunque nel campo d'applicazione della legge del 6 ottobre 2000⁹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Per questo motivo, l'assicurazione complementare non è oggetto del presente messaggio.
- *Assicurazione contro gli infortuni:* anch'essa obbligatoria, questa assicurazione è suddivisa in due categorie, ovvero la copertura degli infortuni e delle malattie professionali, da un lato, e la copertura degli infortuni non professionali, dall'altro. L'assicurazione contro gli infortuni professionali è finanziata dai datori di lavoro, mentre i premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico degli assicurati. Con le stesse fonti sono finanziate anche le spese di amministrazione e le spese informatiche.
- *Assicurazione militare:* assicura le persone prestanti servizio nell'esercito, nella protezione civile e nel servizio civile ed è responsabile per i danni alla salute sorti nel periodo di servizio e per le conseguenze economiche che possono derivarne. L'esecuzione dell'assicurazione militare compete alla Suva. L'assicurazione militare, comprese le spese di amministrazione e quelle informatiche, è finanziata dalla Confederazione.
- *Assicurazione contro la disoccupazione:* fornisce ai lavoratori una compensazione adeguata per la perdita di guadagno, ad esempio in seguito a disoccupazione o lavoro ridotto. L'AD è finanziata tramite i contributi salariali dei lavoratori e dei datori di lavoro, i redditi del patrimonio del fondo di compensazione dell'AD, nonché sussidi della Confederazione e dei Cantoni. Le spese di amministrazione e quelle informatiche sono a carico del fondo di compensazione.

Fatta eccezione per l'AD, per la quale, analogamente all'AI, le spese informatiche sono pagate dal fondo di compensazione e i cui sistemi d'informazione sono disciplinati nella pertinente legislazione speciale, e per l'assicurazione militare, che è finanziata dalla Confederazione e le cui spese di amministrazione sono anch'esse disciplinate per legge, le spese informatiche delle altre assicurazioni non sono finanziate con

⁸ RS 221.229.1
⁹ RS 830.1

fonti gestite dalla Confederazione. Di conseguenza, non è necessaria una base legale né per i sistemi d'informazione né per il loro finanziamento.

1.4 Conseguenze dell'eterogeneità nell'organizzazione e nel finanziamento delle assicurazioni sociali

Già solo per motivi legati al diritto della protezione dei dati la gestione di un sistema d'informazione da parte della Confederazione richiede un disciplinamento legale. Se questi sistemi d'informazione sono finanziati dalla Confederazione o mediante fondi gestiti dalla Confederazione, è necessaria una regolamentazione trasparente al riguardo.

Per consentire la digitalizzazione del 1° pilastro, non basta dunque adeguare soltanto le disposizioni di diritto procedurale. Di conseguenza, con la nuova legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS) il Consiglio federale propone di disciplinare in modo trasparente tutti i sistemi d'informazione nei settori del 1° pilastro e degli assegni familiari gestiti dalla Confederazione e il loro finanziamento. Ad oggi, benché gestiti per la maggior parte dall'UCC, i sistemi d'informazione sono regolamentati in vari atti normativi a diversi livelli normativi e con gradi di dettaglio differenti. Per motivi storici, molti dei sistemi d'informazione centrali utilizzati da diverse o da tutte le assicurazioni sociali, come il registro degli assicurati o il registro delle prestazioni in denaro correnti, sono regolamentati nella LAVS. Le altre leggi in materia di assicurazioni sociali, per esempio la LAI, rimandano alla LAVS. Viceversa, quando un sistema d'informazione è disciplinato per esempio nella LAI e viene utilizzato anche dall'AVS, manca quasi sempre il rimando (come è il caso per i sistemi d'informazione per la fatturazione, i controlli e il pagamento di prestazioni e provvedimenti di accertamento dell'AVS e dell'AI).

Diverse iniziative di digitalizzazione hanno permesso di integrare i sistemi d'informazione con nuove funzioni o di ampliarne la cerchia degli utenti. La legislazione vigente non riflette ancora tutti questi sviluppi.

Per contro, gli aspetti procedurali sono disciplinati per tutte le assicurazioni sociali nella LPGA. Alcune procedure sono tuttora basate in ampia misura sulla corrispondenza cartacea e vanno adeguate affinché gli atti e le decisioni, per esempio, possano essere notificati in modo giuridicamente valido anche in forma elettronica. La LPGA è applicabile non soltanto alle assicurazioni sociali del 1° pilastro e agli assegni familiari, ma anche all'assicurazione malattie, all'assicurazione contro gli infortuni, all'assicurazione militare e all'AD. Occorre dunque adeguare le disposizioni procedurali in modo che siano confacenti a tutte le assicurazioni sociali, a prescindere dalle loro strutture organizzative molto diverse.

1.5 Necessità di agire

1.5.1 Necessità di agire dettata da strategie del Consiglio federale

L'esigenza dei cittadini di entrare in contatto con le autorità per via elettronica è stata presa in considerazione nel quadro di diverse strategie. Anche gli organi esecutivi del 1° pilastro e gli assicuratori hanno questa esigenza, poiché auspicano di comunicare in modo più semplice con gli assicurati, tra loro e con altri attori per poter adempiere con maggiore efficienza i propri compiti.

Il 16 dicembre 2022 il Consiglio federale ha adottato la Strategia Svizzera digitale 2023¹⁰, una strategia globale che concerne non soltanto le amministrazioni pubbliche ma tutta la Svizzera. Questa strategia è vincolante per l'Amministrazione federale, mentre per altri attori come i Cantoni, i Comuni, l'economia, la scienza e la società civile funge da quadro di orientamento con l'obiettivo di permettere a tutti di sfruttare al meglio le opportunità della trasformazione digitale. La Strategia Svizzera digitale fornisce un quadro per la Strategia Amministrazione digitale Svizzera 2024–2027¹¹ e per la Strategia Amministrazione federale digitale¹².

La Strategia Amministrazione digitale Svizzera 2024–2027 definisce le linee direttrici per l'interazione fra le amministrazioni di tutti e tre i livelli statali e definisce campi d'azione validi anche per l'Amministrazione federale. L'organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera», sostenuta congiuntamente da Confederazione, Cantoni e Comuni, coordina la strategia e finanzia progetti che coinvolgono i tre livelli istituzionali.

La Strategia Amministrazione federale digitale promuove una panoramica interdepartimentale della trasformazione digitale e sostiene gli sforzi all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale. Il 14 marzo 2025 il Consiglio federale ha preso atto della strategia, in essere dal 1° gennaio 2024, e del piano direttore 2025¹³ per la sua attuazione. Questi documenti offrono ai dipartimenti e alle unità amministrative un quadro di riferimento per l'elaborazione degli obiettivi strategici e delle misure nei rispettivi ambiti di competenza. I dipartimenti e le unità amministrative attuano la strategia in modo autonomo. La visione per un'Amministrazione federale digitale, che funge da bussola per la trasformazione digitale dell'Amministrazione federale, è formulata come segue: «Le persone e le imprese sono al centro della trasformazione digitale e beneficiano in modo semplice di servizi moderni e trasversali della Confederazione». Le linee direttrici per la trasformazione digitale si articolano in otto principi generali, definiti sulla base di documenti strategici internazionali e nazionali, di cui l'Amministrazione federale deve tenere conto nei progetti che avvia in questo ambito.

¹⁰ FF 2022 3154

¹¹ Consultabile all'indirizzo: www.amministrazione-digitale-svizzera.ch/strategia.

¹² Consultabile all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Amministrazione digitale > Strategia Amministrazione federale digitale.

¹³ Consultabile all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Amministrazione digitale > Attuazione.

1.5.2 Strategia di trasformazione e innovazione digitale per le assicurazioni sociali del 1° pilastro e gli assegni familiari

Basandosi sulle strategie summenzionate l'UFAS, in quanto autorità di regolamentazione e organo di vigilanza, ha elaborato una strategia di trasformazione e innovazione digitale (TID) per le assicurazioni sociali del 1° pilastro e gli assegni familiari (strategia TID 1° pilastro/AFam)¹⁴. Sulla base dello studio «Amministrazione digitale Svizzera» ha analizzato i bisogni degli assicurati, classificandoli nelle strategie summenzionate, e ne ha dedotto campi d'azione e progetti concreti al fine di introdurre gradualmente e ottimizzare i servizi digitali per gli assicurati e altri attori del 1° pilastro.

L'obiettivo della strategia è che l'UFAS promuova la digitalizzazione per permettere un'esecuzione semplice, uniforme e trasparente. L'esecuzione delle assicurazioni sociali nei settori del 1° pilastro e degli assegni familiari va digitalizzata al fine di offrire a tutti gli attori servizi digitali innovativi che consentano loro di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno in modo semplice, uniforme e trasparente. La digitalizzazione dovrà anche permettere di organizzare i processi nel modo più efficiente possibile e di mantenere basse le spese di esecuzione grazie alle sinergie derivanti dall'uso di servizi elettronici comuni. Inoltre, i sistemi d'informazione e i dati già disponibili vanno utilizzati in modo migliore e più efficiente grazie alle nuove tecnologie, vegliando a rispettare costantemente la sicurezza dell'informazione e la protezione dei dati.

Le modifiche della LAVS entrate in vigore il 1° gennaio 2024¹⁵ consentono di avviare i progetti di digitalizzazione per l'introduzione dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale necessari per l'attuazione della strategia TID 1° pilastro/AFam. In particolare, sono state create le basi giuridiche per lo sviluppo o la gestione a livello centralizzato da parte dell'UCC di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale che comportano agevolazioni per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, gli assicurati o i datori di lavoro e per permetterne il finanziamento da parte dei fondi di compensazione (art. 95 cpv. 3 lett. a LAVS in combinato disposto con l'art. 211^{quies} OAVS). Inoltre, alle autorità di vigilanza secondo la LPGa è stata data la competenza di disciplinare il formato e il canale per la comunicazione elettronica tra gli assicuratori e tra questi e le autorità federali (art. 76a LPGa in combinato disposto con l'art. 18a dell'ordinanza dell'11 settembre 2002¹⁶ sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali [OPGA]).

1.5.3 Necessità di agire derivante da interventi parlamentari

La mozione Kuprecht 23.4041 «Assicurazioni sociali. Creare una base legale globale e uniforme per la procedura elettronica», del 25 settembre 2023, e la mozione Rechsteiner 23.4435 «Digitalizzare finalmente l'AVS», del 21 dicembre 2023, depositate durante l'elaborazione dell'avamprogetto della LSIAS (AP-LSIAS), incaricano il

¹⁴ Consultabile all'indirizzo: www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Panoramica > Trasformazione e innovazione digitale.

¹⁵ RU 2023 668

¹⁶ RS 830.11

Consiglio federale di creare per tutte le assicurazioni sociali una base legale globale e uniforme per la procedura elettronica e, nell'ambito dell'AVS, tra l'altro la possibilità per gli assicurati di accedere per via digitale ai propri dati previdenziali tramite una piattaforma centralizzata.

La mozione Kuprecht 23.4041 chiedeva che gli assicurati e i loro datori di lavoro, nonché tutte le altre parti coinvolte nella procedura possano accedere anche elettronicamente alle offerte del settore delle assicurazioni sociali, se lo desiderano. Non chiedeva però né una piattaforma centralizzata né l'interoperabilità dei sistemi. Con tali premesse non sarebbero stati possibili servizi elettronici comuni per il 1° pilastro come la piattaforma centralizzata richiesta dalla mozione Rechsteiner 23.4435. Per questo motivo entrambe le Camere hanno approvato una modifica del testo della mozione, incaricando il Consiglio federale di presentare una modifica della LPGa e delle altre pertinenti leggi in materia di assicurazioni sociali che crei una base legale globale e coerente per la comunicazione elettronica. Parallelamente, dovrà essere resa possibile l'introduzione di una piattaforma centralizzata. Inoltre, andranno garantite l'interoperabilità dei sistemi d'informazione degli assicuratori sociali e la compatibilità con le procedure digitali esistenti, come quelle previste dalla legge federale del 20 dicembre 2024¹⁷ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG).

Se l'AP-LSIAS obbligava soltanto gli organi esecutivi del 1° pilastro a comunicare per via elettronica con gli assicurati e consentiva – ma non imponeva – tale comunicazione alle altre assicurazioni sociali tramite modifiche delle disposizioni procedurali (cfr. n. 2), nel suo nuovo tenore la mozione esige un'estensione di questo obbligo e quindi del progetto. Di conseguenza, il disegno della LSIAS (D-LSIAS) (cfr. n. 4) prevede ora l'obbligo per tutte le assicurazioni sociali secondo la LPGa di proporre agli assicurati un canale di comunicazione elettronico sicuro, di garantire l'interoperabilità dei propri sistemi d'informazione e di scambiarsi i dati in modo strutturato tramite interfacce elettroniche, se le leggi speciali non prevedono alcuna deroga espressa a queste disposizioni.

Per attuare la richiesta della mozione Rechsteiner 23.4435 sono necessarie l'introduzione di una piattaforma centralizzata per le assicurazioni sociali del 1° pilastro, un'autenticazione inequivocabile degli assicurati e l'interoperabilità dei sistemi d'informazione. Soltanto così si potrà garantire che tutti i dati relativi ai contributi e alle prestazioni presumibili degli assicurati siano disponibili in qualsiasi momento e che gli assicurati li possano consultare per via digitale.

1.6 Alternative esaminate e opzione scelta

In alternativa alla creazione di una nuova legge, è stata esaminata la possibilità di disciplinare la nuova piattaforma e gli altri sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale della Confederazione nella LPGa o nella LAVS con rimandi nelle altre leggi interessate delle assicurazioni sociali del 1° pilastro e degli assegni familiari.

Le alternative esposte di seguito sono state esaminate e respinte.

- Disciplina­mento nella LPG­A, senza la creazio­ne di una nuova legge: se gli arti­coli di legge fossero inseriti nella LPG­A, le nuove dispo­si­zio­ni sareb­bero applli­cabili, salvo deroghe esplici­te, a tutte le assicu­razioni sociali. Di conseguenza, una pia­ta­for­ma di servizi per gli assicu­ra­ti e altri attori del 1° pilastro e degli asse­gni fami­liari (pia­ta­for­ma elet­tronica delle assicu­razioni sociali, E-SOP) sareb­be uti­liz­zabile anche da assicu­razioni sociali che non rientrano nel 1° pilastro. Se anche l’assicu­ra­zione malattie, l’assicu­ra­zione contro gli infortuni, l’assicu­ra­zione militare e l’AD potessero uti­liz­zare la pia­ta­for­ma, l’UCC quale gestore avrebbe un notevole onere supple­mentare per la gestione degli utenti. Un altro argo­mento a sfavore di un disciplina­mento nella LPG­A è che l’AD ha già allestito una pia­ta­for­ma, regola­mentata nella legge del 25 giugno 1982¹⁸ sull’assicu­ra­zione contro la disoccupazione (LADI), ragion per cui non necessita del disciplina­mento di un sistema d’infor­ma­zione nella LPG­A. Optare per un disciplina­mento nella LPG­A, escludendo però l’applicabilità delle relative dispo­si­zio­ni agli assicu­ra­tori malattie, agli assicu­ra­tori contro gli infortuni, all’assicu­ra­zione militare e all’AD sareb­be contrario allo scopo della LPG­A.
- Disciplina­mento nella LAVS, senza la creazio­ne di una nuova legge: un disciplina­mento nella LAVS avrebbe il vantaggio di evitare di dover spostare gli articoli vigenti sui sistemi d’infor­ma­zione uti­liz­zabili a livello nazionale dalla LAVS alla nuova legge e di dover adeguare i rimandi nelle altre leggi. Questa soluzione permetterebbe inoltre di mantenere l’attuale sistematica legislativa, con la LAVS come legge di riferimento del 1° pilastro. A fronte di questi vantaggi vi sarebbero tuttavia importanti svantaggi: il sistema dei rimandi è poco chiaro e non permette di avere una visione d’insieme dei sistemi d’infor­ma­zione del 1° pilastro e degli asse­gni fami­liari. I sistemi d’infor­ma­zione che in un primo tempo sareb­bero uti­liz­zati soltanto dall’AI e non dall’AVS dovrebbero essere disciplinati nella LAI. Se l’uti­liz­zo di un tale sistema d’infor­ma­zione venisse esteso all’AVS, occor­rebbe inserire nella LAVS un rimando alle pertinenti dispo­si­zio­ni della LAI o trasferire le dispo­si­zio­ni dalla LAI alla LAVS in un secondo momento. Nelle norme di rinvio si fa riferimento all’applicazione «analogica». Spesso è tuttavia difficile interpretare il concetto di applicazione analogica, il che determina incer­tezza giuridica.
- Un argo­mento a favore del disciplina­mento della pia­ta­for­ma per la comu­nicazione elet­tronica nel 1° pilastro (E-SOP) e dei sistemi d’infor­ma­zione uti­liz­zabili a livello nazionale in una nuova legge (LSIAS), da un lato, e delle modifiche delle dispo­si­zio­ni procedurali nonché della definizione dei requisiti per le pia­ta­for­me per la comu­nicazione elet­tronica nella LPG­A, dall’altro, è il fatto che a lungo andare i sistemi d’infor­ma­zione saranno sempre più interconnessi tra loro e uti­liz­zati da più assicu­razioni sociali per diversi scopi. Il loro disciplina­mento nella legge di una singola assicu­ra­zione sociale (LAVS o LAI) instaurerebbe e manterrebbe una separazione artificiale tra questi sistemi. Ciò complicherrebbe il disciplina­mento e richiederebbe una modifica di legge ogni qualvolta che un’ul­teriore assicu­ra­zione sociale inizia a uti­liz­zare il sistema d’infor­ma­zione fosse

18 RS 837.0

utilizzato da un'ulteriore assicurazione sociale. Una nuova legge avrebbe il vantaggio di disciplinare tutti i sistemi d'informazione nei settori del 1° pilastro, e degli assegni familiari come pure tutti i dettagli tecnici in un atto a sé stante. In questo modo le singole leggi in materia di assicurazioni sociali non verrebbero sovraccaricate ma al contrario alleggerite, in quanto conterrebbero meno disposizioni tecniche e continuerebbero a disciplinare gli aspetti essenziali relativi ai contributi e alle prestazioni. A ciò si aggiunge che le disposizioni relative a determinati sistemi d'informazione (p. es. registro degli assicurati, registro delle prestazioni in denaro correnti) contenute nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali verrebbero trasferite nella nuova legge, garantendo una chiara visione d'insieme.

Lo svantaggio è che si creerebbe una nuova legge applicabile a tutte le assicurazioni sociali del 1° pilastro e agli assegni familiari, quindi sovraordinata, però non applicabile – come la LPGa – a tutte le assicurazioni sociali.

1.7 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024¹⁹ sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 2024²⁰ sul programma di legislatura 2023–2027. Figura inoltre negli obiettivi del Consiglio federale 2024 e 2025²¹.

L'elaborazione del progetto è opportuna in quanto si iscrive negli sforzi compiuti dalla Confederazione in materia di digitalizzazione: uno dei tre indirizzi politici del programma di legislatura stabilisce tra l'altro che la Svizzera coglie le opportunità offerte dalla tecnologia digitale. Uno dei sei obiettivi di questo indirizzo politico concerne inoltre esplicitamente la fornitura di servizi statali in modo efficiente e il più possibile digitale.

Rapporto con il piano finanziario

I fondi necessari per coprire le uscite previste per i nuovi servizi derivanti dalla LSIAS sono in parte già iscritti negli anni del piano finanziario 2027–2029. Le relative uscite della Confederazione saranno finanziate dai fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG e non incideranno dunque sul bilancio federale.

¹⁹ FF 2024 525

²⁰ FF 2024 1440

²¹ Gli obiettivi del Consiglio federale sono consultabili in Internet all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Documentazione > Aiuto alla condotta strategica > Obiettivi annuali.

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Il progetto della LSIAS è conforme alla Strategia Svizzera digitale 2023, approvata dal Consiglio federale il 16 dicembre 2022 (cfr. n. 1.4.1). Nello specifico, corrisponde all'obiettivo secondo cui la popolazione e l'economia possono gestire in modo digitale a livello nazionale i propri affari con le autorità. Le prestazioni digitali delle autorità sono impostate in modo da essere utilizzabili a livello centralizzato senza particolari conoscenze delle competenze delle autorità e senza conoscenze tecniche specifiche. Il progetto è conforme anche alla strategia Amministrazione digitale Svizzera (cfr. n. 1.4.1).

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

La procedura di consultazione sull'avamprogetto della legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (AP-LSIAS) si è svolta dal 15 dicembre 2023 al 29 marzo 2024. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia, come pure altre organizzazioni interessate²².

L'AP-LSIAS contemplava un disciplinamento della piattaforma E-SOP e di altri sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro e del settore degli assegni familiari. Stabiliva anche chi è tenuto alla comunicazione elettronica. A tal fine prevedeva modifiche nelle pertinenti leggi in materia di assicurazioni sociali. Poiché il progetto faceva riferimento alle assicurazioni sociali del 1° pilastro e agli assegni familiari, non prevedeva l'inserimento di questi sistemi d'informazione nella LPGa. Nella LPGa prevedeva l'adeguamento delle disposizioni procedurali in modo che tutte le assicurazioni sociali che rientrano nel suo campo d'applicazione avessero la possibilità di comunicare per via elettronica con i propri assicurati e in particolare potessero notificare atti e decisioni in modo giuridicamente valido in forma digitale.

Con l'introduzione dell'E-SOP, metteva inoltre a disposizione degli assicurati del 1° pilastro e degli aventi diritto agli assegni familiari una piattaforma centralizzata per la comunicazione elettronica.

Si sono espressi 49 degli 83 destinatari invitati: 26 Cantoni, 4 partiti politici e 19 organizzazioni e associazioni (tra cui associazioni dell'economia e la Conferenza delle casse cantonali di compensazione, la Conferenza degli uffici AI e l'Associazione svizzera delle casse di compensazione professionali). Inoltre, sono pervenuti riscontri da altri 18 partecipanti spontanei (tra cui associazioni di datori di lavoro, organizzazioni del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché dei settori finanziario e assicurativo, la Federazione svizzera degli avvocati e organizzazioni del settore sanitario e della previdenza professionale). Nel complesso sono pervenuti 67 pareri.

²² Il rapporto sui risultati è consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFI > 2023/65.

Tutti i partecipanti alla procedura di consultazione approvano in linea di principio le intenzioni della Confederazione in materia di digitalizzazione. Vi è tuttavia disaccordo sull'attuazione.

Quasi la metà dei partecipanti (30 su 67) sostiene l'indirizzo generale adottato di creare una nuova legge (6 su 26 Cantoni, 3 su 4 partiti, l'Unione delle città svizzere, 6 su 11 associazioni dell'economia e 14 su 25 altre organizzazioni), chiedendo però diverse modifiche. Ciononostante, 4 di loro (1 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 1 su 11 associazioni dell'economia e 1 su 25 altre organizzazioni) raccomandano di vagliare l'inserimento del disciplinamento in questione nella LPGa, pur essendo per principio favorevoli a una nuova legge.

Per contro, oltre la metà dei partecipanti alla consultazione, (37 su 67, ovvero 20 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 6 su 11 associazioni dell'economia e 10 su 25 altre organizzazioni) respinge la creazione di una nuova legge. L'argomento principale di questi partecipanti è che l'obbligo di comunicazione elettronica con gli assicurati non va limitato alle assicurazioni sociali del 1° pilastro, ragion per cui la digitalizzazione va disciplinata nella LPGa. In questo contesto, diversi partecipanti rinviavano alla mozione Kuprecht 23.4041. È inoltre addotto l'argomento che la regolamentazione potrebbe essere attuata più rapidamente nella LPGa che in una nuova legge.

Per quanto riguarda l'introduzione di una piattaforma comune, la stragrande maggioranza (49 su 67 partecipanti, ovvero 20 su 26 Cantoni, 3 su 4 partiti, l'Unione delle città svizzere, 9 su 11 associazioni dell'economia e 16 su 25 altre organizzazioni) si dichiara favorevole. Vi si oppongono invece 15 partecipanti (5 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 1 su 11 associazioni dell'economia e 8 su 25 altre organizzazioni), che auspicano il mantenimento del sistema attuale.

Persino tra i 33 partecipanti alla consultazione che privilegierebbero un disciplinamento nella LPGa e respingono la LSIAS (19 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, 4 su 11 associazioni dell'economia e 9 su 25 altre organizzazioni), 16 (13 su 26 Cantoni, 2 su 11 associazioni dell'economia e 1 su 25 altre organizzazioni) si dichiarano comunque favorevoli a una piattaforma comune.

La stragrande maggioranza (50 partecipanti, ovvero 21 su 26 Cantoni, 1 su 4 partiti, l'UCS, 11 su 11 associazioni dell'economia e 16 su 25 altre organizzazioni) è favorevole al coinvolgimento di ulteriori attori, ad esempio operatori del settore della previdenza professionale, uffici di esecuzione e fallimenti, autorità sociali nonché privati e fiduciari. Non è però chiaro se questi attori debbano essere obbligati alla comunicazione elettronica e in che misura possano o debbano utilizzare la piattaforma comune.

Fondamentalmente, la maggioranza dei partecipanti auspica che:

- tutte le assicurazioni secondo la LPGa vengano obbligate a comunicare per via elettronica con gli assicurati, e
- venga creata una piattaforma comune centralizzata presso la Confederazione.

Parallelamente alla consultazione e all'analisi dei suoi risultati, il Parlamento ha trattato le mozioni Kuprecht 23.4041 e Rechsteiner 23.4435. Se l'AP-LSIAS si limitava al settore delle assicurazioni sociali del 1° pilastro e a quello degli assegni familiari, il Consiglio nazionale prima e il Consiglio degli Stati poi hanno deciso, nel quadro della mozione Kuprecht 23.4041, che la base legale per la comunicazione elettronica

deve essere creata anche per altre assicurazioni sociali, che deve essere introdotta una piattaforma centralizzata e che deve essere garantita l'interoperabilità dei sistemi impiegati a tal fine (al riguardo v. n. 1.4.3). Il Parlamento ha modificato di conseguenza la mozione Kuprecht 23.4041.

L'AP-LSIAS è stato quindi modificato in base al nuovo tenore di questa mozione. Poiché la modifica è ampiamente in linea con i risultati della procedura di consultazione, si è rinunciato a una nuova consultazione. Già prima dell'accoglimento della mozione da parte delle Camere, l'UFAS aveva svolto colloqui con diversi attori, che sono stati intensificati dopo la decisione del Parlamento. Insieme all'UFSP, alla Segreteria di Stato dell'economia e all'UCC, sono stati svolti colloqui con la Suva, nonché con rappresentanti delle associazioni degli altri assicuratori contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e degli assicuratori malattie. Con i medesimi sono stati analizzati e discussi anche i pareri espressi nell'ambito della consultazione dalle conferenze degli organi esecutivi del 1° pilastro.

Sulla base dei risultati della consultazione, delle decisioni del Parlamento e delle discussioni di cui sopra, rispetto all'avamprogetto sono state apportate le seguenti modifiche:

- trasferimento dell'obbligo di comunicazione elettronica nella LPGA:
la comunicazione elettronica è stata spostata nella LPGA ed è quindi stata dichiarata obbligatoria per tutti gli assicuratori soggetti a questa legge e ai loro fornitori di prestazioni. Sono stati inoltre definiti nella LPGA i requisiti per le piattaforme;
- inserimento dell'obbligo di comunicazione elettronica interoperabile tra le assicurazioni sociali nella LPGA:
l'obbligo di comunicazione elettronica e, se possibile, interoperabile (standardizzata e strutturata) tra le assicurazioni sociali è stato sancito esplicitamente nella LPGA.

Se dai risultati della procedura di consultazione è emerso chiaramente l'auspicio di un obbligo di comunicazione elettronica per tutti gli assicuratori soggetti alla LPGA, è rimasta in sospeso la questione se la piattaforma centralizzata presso l'UCC (anch'essa approvata dalla maggioranza dei partecipanti) vada messa a disposizione soltanto degli attori del 1° pilastro o di tutti gli assicuratori soggetti alla LPGA. Quest'ultima eventualità è stata respinta dai rappresentanti degli assicuratori contro gli infortuni e degli assicuratori malattie interessati. Oltretutto, la gestione degli utenti per gli assicurati di questi rami assicurativi sarebbe andata oltre le capacità dell'UCC. Di conseguenza, sono stati mantenuti la limitazione dell'utilizzo dell'E-SOP agli attori del 1° pilastro e il disciplinamento di questa piattaforma nella LSIAS.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

L'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea implica l'introduzione di un meccanismo di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale per agevolare la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi

e dei loro familiari aventi diritto. Questo coordinamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 883/2004²³ e dal regolamento (CE) n. 987/2009²⁴, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

La Commissione europea ha avviato diversi progetti di digitalizzazione nel settore della sicurezza sociale, con l'obiettivo di ridurre gli ostacoli amministrativi ed evitare costi inutili a cittadini e datori di lavoro che si spostano in altri Paesi, migliorare la qualità del servizio pubblico e ottimizzare lo scambio di dati tra gli assicuratori e le istituzioni. L'accesso più facile e veloce ai dati consente di riconoscere tempestivamente eventuali errori. Queste iniziative permettono anche di ridurre al minimo il rischio di frodi. Tra i progetti che vanno oltre l'ambito della sicurezza sociale si possono menzionare il regolamento (UE) 910/2014²⁵, il regolamento (UE) 2024/1183²⁶ e il regolamento (UE) 2018/1724²⁷, che prevede la digitalizzazione completa di alcune importanti procedure amministrative per i cittadini e i datori di lavoro. Tra i progetti specifici per il settore della sicurezza sociale figurano l'attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI)²⁸. Il progetto pilota per la tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS)²⁹ esamina opzioni per semplificare il rilascio dei documenti e la verifica dei diritti dei cittadini in materia di sicurezza sociale al di là dei confini nazionali. Attualmente si concentra sul rilascio e la verifica digitali di documenti relativi ai diritti, come l'attestazione A1 per l'assoggettamento assicurativo o la tessera europea di assicurazione malattia.

- ²³ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1149, GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.
- ²⁴ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/492, GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13.
- ²⁵ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
- ²⁶ Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale, GU L, 2024/1183, del 30.4.2024.
- ²⁷ Regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/3228, GU L, 2024/3228, del 30.12.2024.
- ²⁸ <https://employment-social-affairs.ec.europa.eu> > Politiche e attività > Spostarsi e lavorare in Europa > Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale > Digitalizzazione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale > Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)
- ²⁹ <https://employment-social-affairs.ec.europa.eu> > Employment, Social Affairs and Inclusion > Politiche e attività > Spostarsi e lavorare in Europa > Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale > Digitalizzazione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale > Tessera europea di sicurezza sociale > Domande e risposte

La comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale del 6 settembre 2023 presenta una panoramica dei progetti a livello dell'Unione europea (UE)³⁰.

Negli Stati dell'UE sono in corso diverse iniziative tese a digitalizzare i servizi delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico si tratta da un lato di sistemi d'informazione sulle rendite e dall'altro di soluzioni per la trasmissione digitale di documenti giuridicamente rilevanti, specie nell'ambito di procedimenti giudiziari. Per quanto concerne i sistemi d'informazione sulle rendite si può citare l'esempio della Germania. Il Ministero federale tedesco per il lavoro e gli affari sociali ha creato un portale centralizzato d'informazione sulla previdenza per la vecchiaia, che copre tutti i pilastri. Il portale, allestito e gestito da un organo centrale, permette di consultare la ricapitolazione delle prestazioni pensionistiche in forma digitale. L'organo centrale fa capo all'assicurazione pensionistica federale tedesca (Deutsche Rentenversicherung Bund). La ricapitolazione delle prestazioni pensionistiche riporta informazioni sui diritti individuali in materia di assicurazione pensionistica obbligatoria, aziendale e privata (cfr. la legge del 21 febbraio 2021 che migliora la trasparenza nella previdenza sociale e nella riabilitazione, modernizza le opzioni di previdenza sociale e modifica altre leggi [Gesetz vom 21. Februar 2021³¹ zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungen und zur Änderung anderer Gesetze]).

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Obiettivi

Il progetto ha l'obiettivo di creare per tutte le assicurazioni sociali secondo la LPGa le basi giuridiche per l'attuazione delle soluzioni digitali risultanti dai campi d'azione identificati (cfr. n. 1.4).

A tal fine occorre adeguare le disposizioni procedurali della LPGa in modo che sia possibile notificare atti e decisioni in modo giuridicamente valido anche in forma digitale. Inoltre, nella LPGa saranno definiti i requisiti per le piattaforme per la comunicazione elettronica. Per il 1° pilastro e gli assegni familiari verranno create ulteriori basi legali nella LSIAS, in particolare per la piattaforma E-SOP e i sistemi d'informazione della Confederazione utilizzabili a livello nazionale, e completate le disposizioni della LPGa concernenti il 1° pilastro e gli assegni familiari, laddove sono dichiarate applicabili sia la LPGa che la LSIAS.

Gli organi esecutivi e gli assicuratori dovranno offrire agli assicurati una tale piattaforma per la comunicazione elettronica in generale e per la notificazione giuridicamente valida in forma digitale di atti e decisioni. Anche altre persone che esercitano la rappresentanza professionale e i fornitori di prestazioni saranno tenuti alla comunicazione elettronica. Infine, pure gli organi esecutivi e gli assicuratori avranno l'obbligo di comunicare tra loro tramite interfacce. Per contro, gli assicurati continueranno

³⁰ <https://eur-lex.europa.eu> > EUR-Lex > inserire «52023DC0501» nel campo di ricerca

³¹ www.bgbl.de > Bundesgesetzblatt > Bundesgesetzblatt Teil I > 2021 > Nr. 6 vom 17.02.2021

a poter scegliere se comunicare per via elettronica o in forma cartacea. Se vorranno comunicare per via elettronica, tuttavia, in linea di massima dovranno farlo tramite una piattaforma.

Con l'introduzione della piattaforma E-SOP si risponderà all'esigenza di disporre a livello nazionale di un canale d'informazione e comunicazione unico, sicuro e affidabile, facilmente accessibile in modo digitale per il 1° pilastro e gli assegni familiari. Sull'E-SOP le persone assicurate e altri attori delle assicurazioni sociali potranno autenticarsi in modo inequivocabile. L'autenticazione inequivocabile permetterà di assegnare ruoli e renderà possibile l'accesso a servizi uniformi grazie a interfacce elettroniche aperte e standardizzate. In questo modo sarà possibile ottimizzare l'utilizzo dei dati, applicare tecnologie moderne quali l'intelligenza artificiale e creare sinergie. Si potranno così ridurre le spese amministrative delle casse di compensazione, le spese a carico del Fondo AI e i sussidi per le spese di amministrazione versati dal Fondo di compensazione AVS.

Grazie a nuovi servizi, l'UCC verrà rafforzato quale fornitore di prestazioni centrale del 1° pilastro e degli assegni familiari per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale.

Con queste nuove possibilità di comunicazione saranno raggiunti i seguenti obiettivi:

- possibilità di comunicazione elettronica sicura per gli assicurati;
- accesso semplificato agli atti procedurali e ai propri dati da parte degli assicurati e quindi maggiore trasparenza dell'attività amministrativa;
- inoltre semplificato di documenti e informazioni;
- interoperabilità e interfacce elettroniche per uno scambio di dati senza discontinuità dei sistemi di trasmissione e un utilizzo dei dati più efficiente grazie a tecnologie moderne;
- incremento della capacità di collaborazione tra gli assicuratori e tra gli assicuratori e altri attori;
- accelerazione delle procedure grazie alla più rapida disponibilità degli atti;
- riduzione dei tempi di invio e notificazione nonché delle spese di spedizione, grazie al minor numero di documenti (decisioni ecc.) da notificare per posta.

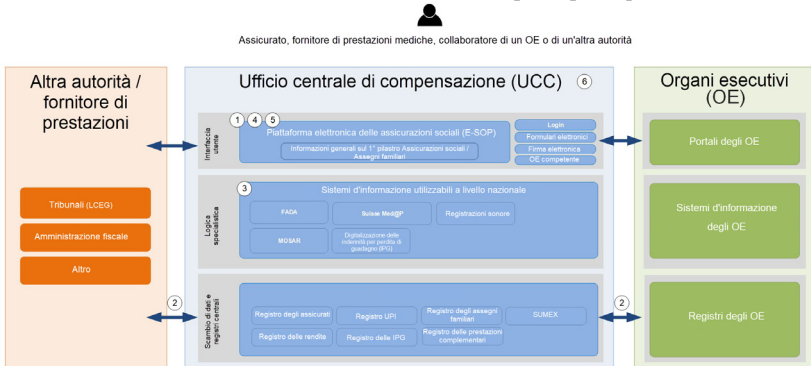
Questi obiettivi sono conformi ai principi per l'attuazione di una moderna architettura informatica in linea con la Strategia Amministrazione federale digitale (cfr. n. 1.7).

4.1.1 Architettura informatica moderna per i sistemi d'informazione del 1° pilastro in linea con la Strategia Amministrazione federale digitale

La Strategia Amministrazione federale digitale (cfr. n. 1.7) prevede che le soluzioni digitali elaborate vengano implementate in una moderna architettura di destinazione sulla base di determinati principi. Una tale architettura di destinazione è stata creata

anche per il panorama informatico del 1° pilastro nel quadro della strategia TID 1° pilastro/AFam dell'UFAS, in linea con i principi sovraordinati della Strategia Amministrazione federale digitale. I principali elementi dell'architettura di destinazione dei sistemi d'informazione sono raffigurati nello schema sottostante (cfr. figura) e spiegati nelle pagine successive sulla base dei principi indicati di seguito.

Per facilitare la lettura, i numeri corrispondenti ai principi sono indicati in cerchi. Nei prossimi sottocapitoli verrà seguita questa numerazione per spiegare come l'architettura di destinazione contribuirà alla realizzazione dei principi in questione.



4.1.2 Principio 1 «Digital first / Digital by design»

Il sistema svizzero delle assicurazioni sociali è vario e complesso, poiché vi sono coinvolti numerosi organi esecutivi. Attualmente le informazioni per gli assicurati sono disseminate su più siti Internet (p. es. UFAS, casse di compensazione, uffici AI), il che rende difficile orientarsi. Se è vero che il sito Internet del Centro d'informazione AVS/AI³² fornisce una raccolta di informazioni sul 1° pilastro, i servizi proposti sono tuttavia limitati. Le circa 249 000 consultazioni mensili del sito nel 2023 evidenziano l'esigenza di un accesso digitale centralizzato.

In base al principio «Digital first / Digital by design» la comunicazione con gli assicurati e con terzi deve avvenire prioritariamente per via elettronica, con un tipo di comunicazione (lingua, formato, canale) adeguato alle esigenze e alle conoscenze dei gruppi target.

In quanto punto d'accesso unico («sportello unico»), l'E-SOP semplificherà la comunicazione elettronica con gli organi esecutivi del 1° pilastro. Grazie all'autenticazione sicura, le richieste e le decisioni potranno essere trasmesse elettronicamente agli assicurati in modo giuridicamente valido. Inoltre, l'E-SOP permetterà l'accesso ad altri

³² www.ahv-iv.ch/it/

servizi digitali e inoltrerà le richieste in modo mirato. Un'autenticazione interoperabile consentirà l'accesso senza discontinuità ai servizi della Confederazione e a quelli degli organi esecutivi con un unico login.

4.1.3 Principi 2 e 3 «Once only (approccio basato sui dati)» e «Amministrazione quale piattaforma»

L'UCC sviluppa e gestisce già oggi vari registri centrali per il 1° pilastro e gli assegni familiari, che figurano nel registro delle attività di trattamento degli organismi federali (DataReg) dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)³³. Secondo il principio «Once only (approccio basato sui dati)», questi registri devono essere utilizzati ad esempio per precompilare automaticamente moduli di richiesta per prestazioni, non appena gli utenti si sono autenticati in modo inequivocabile. Questo facilita l'interazione degli utenti con le autorità. Gli assicurati possono consultare i dati registrati, esaminarli, completarli, correggerli e autorizzarne l'invio, prima che vengano trasmessi all'organo competente.

I dati servono inoltre sempre più quale risorsa strategica (*Data as an Asset*) per la gestione, la vigilanza e la statistica. Con il presente progetto verranno create le basi giuridiche necessarie per riutilizzare in modo affidabile e sicuro dati armonizzati e standardizzati secondo la strategia dei dati pubblici aperti (*Open Government Data*; OGD). Per quanto possibile, i dati verranno registrati una volta sola.

Per raggiungere l'obiettivo di un'offerta di servizi digitali standardizzati e uniformi a livello nazionale, i vari sistemi d'informazione interessati dovranno disporre di interfacce elettroniche aperte e standardizzate. In conformità al principio «Once only (approccio basato sui dati)» (anche noto come «principio dell'interoperabilità»), tutti questi servizi saranno sviluppati facendo ricorso a interfacce di programmazione delle applicazioni (Application Programming Interface, API). L'architettura API del 1° pilastro e degli assegni familiari si basa sull'«Architettura API della Confederazione». Il design funzionale delle API orientate verso l'esterno è definito quale elemento centrale di un servizio digitale del 1° pilastro e degli assegni familiari. Le API saranno documentate in un formato di specifica standardizzato. I metadati API e gli interlocutori responsabili per le API aperte disponibili saranno pubblicati in un registro centrale conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 marzo 2023³⁴ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeca). Ciò consentirà per esempio di mettere le interfacce elettroniche a disposizione di altre autorità, affinché le integrino nei propri sistemi d'informazione, e di modellare i processi di lavoro in modo interamente elettronico.

Quale esempio si può menzionare la piattaforma online per la gestione delle fatture dell'AI (progetto FADA). Anziché tramite moduli cartacei, gli assicurati potranno trasmettere le richieste di rimborso di prestazioni individuali (apparecchi acustici, spese di viaggio, assegni per grandi invalidi per minorenni ecc.) tramite piattaforme online quali l'E-SOP. Nel caso di FADA, i tempi di rimborso hanno potuto essere accorciati

³³ <https://datareg.edoeb.admin.ch/search>

³⁴ RS 172.019

da diverse settimane a una settimana in media e l'onere amministrativo degli uffici AI e dell'UCC, responsabile per i versamenti, è stato considerevolmente ridotto.

Gli assicurati potranno inoltre farsi un'idea più chiara dei contributi AVS versati. In futuro un accesso online tramite l'E-SOP permetterà loro, così come agli organi esecutivi e ad altri attori autorizzati, di ottenere un estratto del conto individuale in formato digitale (progetto MOSAR). Con il progetto MOSAR l'UCC offrirà nuovi servizi digitali agli assicurati e ai collaboratori dell'AVS. Questo permetterà di ridurre i tempi di attesa e i costi, garantendo al contempo agli assicurati una maggiore trasparenza dei loro conti individuali.

4.1.4 Principio 4 «Apertura e trasparenza»

Nelle assicurazioni sociali il principio «Apertura e trasparenza» va attuato obbligando gli organi esecutivi del 1° pilastro a offrire agli assicurati, agli altri assicuratori, alle autorità competenti o a parti terze la possibilità di accedere in modo standardizzato ai dati necessari del registro centrale tramite una piattaforma, entro i limiti delle autorizzazioni previste dalla legge. L'autenticazione sull'E-SOP permetterà di verificare le autorizzazioni e dare accesso ai dati disponibili in funzione del ruolo assegnato. In questo modo la persona assicurata potrà per esempio consultare gli atti in forma elettronica e gestire autonomamente i propri dati.

4.1.5 Principio 5 «Centralità dell'utente e inclusione»

Conoscere le esigenze degli assicurati e rispondervi è essenziale per il successo di una piattaforma come l'E-SOP. È fondamentale che questi utilizzino volentieri un'offerta digitale e la preferiscano a quella analogica. Le offerte digitali dovranno essere semplici, trasparenti e intuitive. Per raggiungere questo obiettivo occorrerà integrare quanto prima la prospettiva degli utenti e tenerne conto in tutte le fasi del progetto, specialmente in quella di modellazione dell'E-SOP. I servizi digitali dovranno inoltre tenere conto degli standard di accessibilità.

4.1.6 Principio 6 «Economicità e sostenibilità»

Il principio «Economicità e sostenibilità» implica un utilizzo mirato delle tecnologie di digitalizzazione, affinché i servizi siano forniti in modo efficiente. Oggi la comunicazione cartacea genera spese annue ricorrenti (carta e tasse postali). I processi analogici richiedono molto personale e comportano lunghi tempi di trattamento. Poiché i costi ricadono sia sulla collettività che sugli assicurati e sui datori di lavoro, è evidentemente necessario che le prestazioni siano fornite in modo economico.

L'economicità e la sostenibilità andranno valutate a tutti i livelli nonché integrate e documentate nelle basi decisionali dei progetti di digitalizzazione.

Tuttavia, nei casi in cui è più opportuno ed economico che singoli processi siano offerti in modo interamente digitale a livello svizzero, occorrono sistemi d'informazione

utilizzabili a livello nazionale e una gestione centralizzata dei progetti di digitalizzazione, che a determinante condizioni possono essere finanziati dai fondi di compensazione (cfr. art. 211^{quinquies} OAVS). Gli attori del 1° pilastro e gli ambienti interessati potranno proporre all'UFAS idee e iniziative per la realizzazione di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale, che verranno valutate sulla base di criteri oggettivi predefiniti e inviate agli organi esecutivi per consultazione. I criteri in questione si rifaranno ai requisiti stabiliti nell'articolo 211^{quinquies} OAVS e ai principi in materia di digitalizzazione elaborati nella strategia TID 1° pilastro/AFam dell'UFAS, con lo scopo di concorrere in modo efficace all'attuazione dell'architettura di destinazione TID del 1° pilastro. I progetti verranno gestiti e realizzati in collaborazione con gli organi esecutivi secondo il metodo standard per la gestione dei progetti Hermes. In ogni fase verrà dunque svolta un'analisi di economicità per valutare se lo sviluppo resti efficace e vada proseguito. A tal fine, si procederà a un confronto tra le spese previste per i sistemi d'informazione – sia le spese d'investimento uniche che le spese d'esercizio ricorrenti – e i risparmi stimati derivanti dalla digitalizzazione e dall'automatizzazione. Se i risparmi derivanti dalla digitalizzazione, quali le spese di spedizione o quelle per la carta, possono essere quantificati facilmente, i potenziali effetti di risparmio derivanti dall'automatizzazione (risparmi di risorse del personale) o persino l'utilità macroeconomica per i cittadini sono più difficili da calcolare. Per quanto concerne i sistemi d'informazione previsti dalla strategia TID 1° pilastro/AFam dell'UFAS, dunque, i *business cases* sono stati calcolati prevalentemente sulla base di risparmi chiaramente quantificabili. Anche con questa stima prudente, i sistemi d'informazione risulterebbero ammortizzati entro tre o quattro anni.

Presso la Confederazione, i meccanismi di controlling e reporting previsti da Hermes sono stati concretizzati in apposite istruzioni. Su tale base, per i progetti del 1° pilastro sono stati definiti organi e processi con rappresentanti degli organi esecutivi, dell'UCC e dell'UFAS, che sorvegliano i progetti in questione. La responsabilità per i progetti sarà assunta dal comitato di direzione dell'UFAS, quale organo cui spettano in ultima istanza il controlling e le decisioni.

Le spese per i progetti e i sistemi d'informazione comuni finanziati dai fondi di compensazione saranno indicate nel preventivo dell'UFAS e dell'UCC e dovranno essere approvate dal Parlamento.

I sistemi d'informazione propri degli organi esecutivi decentralizzati rimarranno di competenza di questi ultimi e saranno interessati solo indirettamente dai progetti di digitalizzazione comuni.

4.2 La normativa proposta

4.2.1 Adeguamento delle disposizioni procedurali e definizione dei requisiti per le piattaforme

Per poter promuovere la digitalizzazione nelle assicurazioni sociali in modo efficace ed efficiente, come richiesto dalle due mozioni, è opportuno procedere come indicato di seguito.

Il presente progetto prevede l'introduzione di una piattaforma elettronica comune e centralizzata (E-SOP) per le assicurazioni sociali del 1° pilastro e gli assegni familiari. Gli organi esecutivi del 1° pilastro andranno obbligati a comunicare per via elettronica. Con l'E-SOP gli assicurati disporranno di una piattaforma centralizzata che permetterà loro, tra l'altro, di accedere ai propri dati presso l'UCC. Potranno disporre dell'E-SOP anche gli organi esecutivi, le persone che esercitano la rappresentanza professionale e i fornitori di prestazioni. Occorre qui rinviare al voto espresso dal consigliere nazionale Rechsteiner nel corso dei dibattiti del Consiglio nazionale del 12 giugno 2024³⁵ sulla mozione Kuprecht 23.4041, secondo cui la maggioranza della Commissione conferma che una piattaforma comune per la comunicazione elettronica nel 1° pilastro è già in corso di elaborazione e che questo processo non dovrebbe essere ritardato a causa della mozione.

Inoltre, nella LPGa verrà introdotto l'obbligo per altre assicurazioni sociali di comunicare per via elettronica con gli assicurati, così come l'obbligo della comunicazione elettronica standardizzata tra gli assicuratori soggetti alla LPGa.

In seguito, nell'ambito di un progetto legislativo in materia di digitalizzazione, andrà valutata la creazione di una piattaforma comune per tutte le assicurazioni sociali. Fino a quel momento gli assicuratori saranno tenuti a mettere a disposizione proprie piattaforme per la comunicazione elettronica.

Questo approccio graduale consentirà di pianificare e attuare accuratamente gli adeguamenti necessari.

Le disposizioni procedurali della LPGa verranno adeguate affinché sia possibile notificare atti e decisioni in modo giuridicamente valido anche in forma digitale. Nello specifico, verrà disciplinato il rispetto dei termini in caso di trasmissione per via elettronica e, con un rimando alla LCEG, sarà stabilito cosa succede ad esempio in caso di inaccessibilità della piattaforma.

Tutti gli assicuratori saranno tenuti a offrire agli assicurati una piattaforma per la comunicazione elettronica. La piattaforma dovrà adempiere almeno i requisiti di cui all'articolo 37a D-LPGa.

Questo articolo prevede anche l'obbligo per gli assicuratori di comunicare tra loro per via elettronica e per quanto possibile mediante interfacce standardizzate. L'autorità di vigilanza potrà fissare standard tecnici e organizzativi al riguardo. In questo modo, non solo la comunicazione elettronica tra gli assicuratori risulterà più rapida, ma sarà anche garantita la trasmissione di dati senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, il che permetterà di ridurre le fonti di errore.

Per gli assicurati la comunicazione per via elettronica rimarrà facoltativa. Se non vi avranno dato esplicitamente il loro consenso, la comunicazione continuerà ad avvenire in formato cartaceo. Anche una volta dato, il consenso alla comunicazione per via elettronica potrà sempre essere revocato.

Oltre agli assicuratori, anche altri attori operanti nel campo d'applicazione della LPGa saranno tenuti alla comunicazione elettronica tramite una piattaforma. Si tratta, oltre che delle persone di cui all'articolo 47a capoverso 2 della legge federale del

³⁵ Boll. Uff. 2024 N 1222

20 dicembre 1968³⁶ sulla procedura amministrativa (PA), nel tenore del numero 2 dell'allegato della LCEG³⁷, quali i rappresentanti legali, anche di altri assicuratori e persone che forniscono prestazioni prese a carico o commissionate delle assicurazioni sociali. Il Consiglio federale potrà prevedere deroghe all'obbligo di comunicazione per via elettronica per determinati gruppi di persone, se nel loro caso l'attuazione di tale obbligo non è possibile per motivi tecnici o giuridici e se tale obbligo appare sproporzionato per altri motivi.

Di conseguenza, anche l'inoltro all'organo competente di documenti e dati notificati all'assicuratore sbagliato avverrà per via elettronica tramite una piattaforma, a prescindere dal fatto che l'assicurato abbia inviato i documenti elettronicamente oppure in formato cartaceo.

4.2.2 Disciplinamento nella LSIAS dell'E-SOP e dei sistemi d'informazione del 1° pilastro gestiti dalla Confederazione

In quanto autorità di regolamentazione e organo di vigilanza, l'UFAS ha elaborato una strategia TID per le assicurazioni sociali del 1° pilastro e gli assegni familiari (cfr. n. 4.1.1), nella quale ha anche definito la governance informatica. Questa include, a un livello sovraordinato, le modalità del futuro sviluppo della strategia TID 1° pilastro/AFam, della valutazione dei progetti informatici (gestione del portafoglio dei progetti), della sorveglianza delle applicazioni in funzione (gestione del portafoglio delle applicazioni), della gestione e dell'accompagnamento dei progetti informatici e dell'organizzazione della gestione delle applicazioni.

Per concretizzare questa strategia, sono stati definiti in uno studio la procedura precisa e gli iter decisionali nel quadro dell'articolo 95 capoverso 3 lettera a LAVS in combinato disposto con l'articolo 211^{quinquies} OAVS. Secondo queste disposizioni, l'UFAS decide, previa consultazione degli organi esecutivi del 1° pilastro, se un nuovo sistema d'informazione possa essere ritenuto utilizzabile a livello nazionale e le relative spese possano quindi essere assunte dal fondo di compensazione.

In base alla prima strategia TID 1° pilastro/AFam è stato elaborato un portafoglio di progetti di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale, per i quali vengono create le basi legali nel presente progetto legislativo.

Per gli assicurati e altri attori del 1° pilastro verrà creata una piattaforma comune presso l'UCC, ossia l'E-SOP. Questa permetterà agli utenti di autenticarsi in modo inequivocabile e di notificare documenti all'assicurazione. Inoltre, l'E-SOP offrirà di diversi servizi agli assicurati, che potranno ad esempio accedere ai propri dati memorizzati nei registri centrali presso l'UCC e inoltrare per via elettronica i moduli di richiesta per l'esame del diritto a prestazioni, dopo aver verificato ed eventualmente completato i dati precompilati provenienti dai registri.

³⁶ RS 172.021

³⁷ FF 2025 19

Gli organi esecutivi del 1° pilastro potranno (se vorranno) sviluppare e gestire anche piattaforme proprie per gli assicurati, a complemento dell'E-SOP, se esse adempiranno i requisiti per le piattaforme secondo la LPGa, saranno interoperabili con l'E-SOP e gli assicurati potranno navigare con lo stesso login tra l'E-SOP e le piattaforme degli organi esecutivi. L'E-SOP sarà disciplinata nella LSIAS, mentre i requisiti per le piattaforme degli organi esecutivi, compreso il requisito relativo all'interoperabilità, figureranno nella LPGa.

In deroga all'articolo 11 capoverso 4 LMeCA, gli organi esecutivi cantonali non parteciperanno proporzionalmente alle spese per la piattaforma federale.

Inoltre, nella LSIAS saranno disciplinati in modo trasparente tutti i sistemi d'informazione del 1° pilastro sviluppati e gestiti dalla Confederazione. Fatta eccezione per due sistemi d'informazione, gestiti dall'UFAS, questi sistemi saranno gestiti dall'UCC. Per la maggioranza dei sistemi d'informazione, segnatamente per i registri centrali, è così già oggi. In combinazione con l'E-SOP, l'UCC potrà non solo offrire servizi digitali moderni agli assicurati ma anche sostenere meglio gli organi esecutivi e, grazie all'impiego di nuove tecnologie, sfruttare meglio i dati disponibili all'UCC e, per esempio, metterli a disposizione delle autorità di vigilanza per la gestione strategica dell'assicurazione.

Nel realizzare la piattaforma e i sistemi d'informazione l'UFAS e l'UCC adempiranno le prescrizioni della LMeCA in materia di software a codice sorgente aperto e dati pubblici aperti. Mentre la piattaforma secondo la legge del 29 settembre 2023³⁸ sullo sgravio delle imprese (LSgrI) serve alla fornitura di prestazioni delle autorità alle imprese (EasyGov), gli utenti principali della piattaforma secondo la LSIAS saranno gli assicurati e altri attori, quali i fornitori di prestazioni, gli organi esecutivi, gli assicuratori e le persone che esercitano la rappresentanza professionale. Tutti i nuovi servizi sviluppati disporranno di interfacce elettroniche (API), che verranno pubblicate sulla piattaforma di interoperabilità I14Y³⁹. Anche l'E-SOP offrirà interfacce elettroniche conformi agli standard tecnici definiti dalla Cancelleria federale e garantirà quindi l'interoperabilità tra le piattaforme.

Mentre le piattaforme ai sensi della LSIAS serviranno per la comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure amministrative e per la comunicazione degli organi esecutivi con gli assicurati, quelle previste dalla LCEG saranno applicabili nell'ambito di tutte le procedure giudiziarie come pure dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 6a PA⁴⁰, nel tenore del numero 2 dell'allegato della LCEG⁴¹).

Verrà disciplinato anche il finanziamento dell'E-SOP e degli altri sistemi d'informazione menzionati nella LSIAS. Per i sistemi d'informazione già disponibili, di fatto non cambierà nulla in tema di finanziamento, ma verrà soltanto definito in modo esplicito e chiaro nella legge la partecipazione di altre assicurazioni alle spese per l'utilizzo dei sistemi d'informazione.

³⁸ RS **930.31**

³⁹ www.i14y.admin.ch

⁴⁰ RS **172.021**

⁴¹ FF **2025** 19, pag. 14

Tra i vari sistemi d'informazione disciplinati nella LSIAS, quello per le prestazioni complementari, quello per gli assegni familiari e quello per i numeri AVS verranno finanziati dalla Confederazione per la quota di utilizzo non destinata all'AVS, all'AI o alle IPG.

Gli altri sistemi d'informazione verranno finanziati dai fondi di compensazione dell'AVS, dell'AI e delle IPG.

4.2.3 Particolarità per quanto riguarda gli assegni familiari

La mancanza di un fondo di compensazione per gli assegni familiari a livello federale ha reso necessaria una soluzione specifica, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma E-SOP e il suo finanziamento.

La soluzione scelta prevede che le informazioni contenute nel registro degli assegni familiari verranno rese disponibili con un accesso tramite la piattaforma E-SOP e che ogni persona assicurata vedrà le informazioni che la riguardano in quanto avente diritto. Grazie all'autenticazione e alla gestione degli utenti sull'E-SOP, sarà possibile determinare in modo inequivocabile a quali informazioni la persona collegata avrà diritto. Queste informazioni potranno pertanto essere più dettagliate di quelle attualmente disponibili tramite l'accesso pubblico al registro degli assegni familiari. Questo accesso pubblico verrà peraltro mantenuto, poiché può essere consultato da altre persone, oltre agli aventi diritto.

Nell'ambito degli assegni familiari, la piattaforma E-SOP non verrà invece utilizzata per la comunicazione digitale tra gli assicurati e le competenti CAF.

Quale conseguenza dell'accoglimento della mozione Kuprecht, contrariamente a quanto previsto nel progetto posto in consultazione, il D-LPGA contempla un obbligo di comunicazione elettronica per gli assegni familiari. Poiché la comunicazione elettronica non avverrà tramite l'E-SOP, le CAF saranno tenute a sviluppare e gestire piattaforme proprie per la comunicazione elettronica. Sull'E-SOP gli assicurati potranno soltanto visualizzare i dati del registro degli assegni familiari.

Per quanto riguarda il registro degli assegni familiari non vi saranno modifiche, se non che le disposizioni sul suo scopo e il suo finanziamento verranno trasferite nella LSIAS.

Gli assegni familiari nell'agricoltura secondo la legge federale del 20 giugno 1952⁴² sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) rientrano nella sfera di competenza della Confederazione. Si potrebbe quindi proporre un sistema d'informazione applicabile a livello nazionale per i competenti organi esecutivi. L'uso di sistemi d'informazione differenti, tuttavia, non si giustifica da un lato per motivi di unità materiale e dall'altro perché il numero di beneficiari di assegni familiari nell'agricoltura è esiguo, l'onere amministrativo sarebbe sproporzionato e manca una fonte di finanziamento per la creazione di un nuovo sistema d'informazione. Di conseguenza, per gli assegni familiari nell'agricoltura verrà adottata la stessa soluzione che per gli assegni familiari secondo la LAFam.

4.2.4 Adeguamenti nelle altre leggi in materia di assicurazioni sociali

Le modifiche nelle altre leggi in materia di assicurazioni sociali sono in prevalenza il risultato del trasferimento delle disposizioni sui sistemi d'informazione nella LSIAS. Lo sviluppo e la gestione di sistemi d'informazione presso l'UCC comportano per quest'ultimo nuovi compiti, che saranno specificati all'articolo 71 LAVS.

4.3 Compatibilità tra compiti e finanze

4.3.1 Compatibilità tra compiti e finanze nel 1° pilastro

L'UCC gestisce già oggi sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale per il 1° pilastro e gli assegni familiari. Alcuni di questi sistemi d'informazione necessitano di un aggiornamento tecnico (fase 1), già soltanto per poter continuare a svolgere anche in futuro i compiti attuali. Verranno così creati anche i presupposti per offrire ulteriori servizi digitali moderni, secondo quanto previsto nella strategia TID 1° pilastro/AFam dell'UFAS (fase 2). Una parte degli investimenti dovrà dunque essere effettuata indipendentemente dall'approvazione degli adeguamenti legali previsti nel presente progetto. Per motivi di trasparenza, le risorse necessarie per la modernizzazione della fase 1 sono indicate nel dettaglio al numero 6.1, benché non siano oggetto del presente progetto.

I progetti di digitalizzazione previsti, che saranno realizzati in due fasi, sono esposti di seguito.

- L'E-SOP permetterà agli assicurati di accedere ai propri dati e consentirà ad altri attori, quali gli organi esecutivi, gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e le persone che esercitano la rappresentanza professionale, di accedere ai dati di cui necessitano per adempiere i propri compiti. In una prima fase la piattaforma servirà a garantire agli organi esecutivi del 1° pilastro e di altre assicurazioni sociali, quali l'assicurazione contro gli infortuni, l'accesso ai dati dell'UCC con tecnologie moderne. Attualmente questo avviene con una tecnologia obsoleta, che non è più compatibile con le nuove soluzioni per la gestione dell'identità digitale, quali la nuova procedura di accesso delle autorità svizzere AGOV. L'attuazione di questa prima fase non richiede alcuna modifica di legge. Per la seconda fase, tesa a garantire l'accesso degli assicurati ai propri dati, le basi legali necessarie vengono create con il presente progetto. A livello tecnico, l'accesso degli assicurati avverrà tramite la piattaforma che sarà stata allestita già nella prima fase per scopi interni (p. es. per l'accesso degli organi esecutivi ai dati dell'UCC). L'accesso elettronico ai dati dell'UCC consentirà ai fondi di compensazione di realizzare notevoli risparmi ricorrenti sulle spese di spedizione.
- Prima che gli assicurati possano accedere ai propri conti individuali dell'AVS tramite l'E-SOP e procedere a calcoli automatizzati delle rendite (anticipati o meno), sarà inizialmente necessario modernizzare il registro degli assicurati dell'UCC e le sue interfacce elettroniche (progetto MOSAR), al fine di consentire lo scambio automatizzato di dati tra l'UCC e le casse di compensazione. A

tal fine tutte le copie dei conti individuali verranno messe a disposizione a livello centralizzato nel registro degli assicurati. Questo permetterà di migliorare notevolmente i processi per cui sono necessari i dati dei conti individuali. Attualmente questi dati vanno richiesti in modo decentralizzato ai singoli organi esecutivi, che li forniscono all'organo richiedente tramite l'UCC. Questo processo viene ripetuto circa 1,3 milioni di volte all'anno, generando spese elevate sia per l'UCC che per gli organi esecutivi. Per questi adeguamenti tecnici della prima fase non occorrono modifiche di legge. Diversa è invece la situazione per la seconda fase, in cui si dovrà permettere l'accesso degli assicurati ai dati dei propri conti individuali. Oltre ai risparmi sulle spese per il personale realizzabili grazie all'automatizzazione e al miglioramento del processo nella prima fase, nella seconda fase vi sarà un notevole potenziale di risparmio ulteriore grazie all'accesso automatizzato degli assicurati ai dati dei propri conti individuali. Attualmente, infatti, il Fondo di compensazione AVS versa complessivamente 10 milioni di franchi all'anno alle casse di compensazione a titolo di indennizzo per la notificazione degli estratti dei conti individuali e dei calcoli anticipati delle rendite.

- Per il nuovo calcolo delle rendite, necessario ad esempio in seguito a una compensazione del rincaro, oggi l'UCC non dispone di dati completi, il che ritarda il processo e cagiona spese elevate presso le casse di compensazione. La modernizzazione del sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti (progetto «Modernizzazione del registro delle rendite») consentirà di migliorare i processi di lavoro per il nuovo calcolo delle rendite del 1° pilastro. Il presente progetto legislativo crea le basi legali necessarie a tal fine.
- All'UCC sarà attribuita la responsabilità per i sistemi d'informazione dell'AI per le perizie, che attualmente spetta a un'associazione privata non soggetta alla vigilanza dell'UFAS. Le spese per la gestione e l'ulteriore sviluppo di questi sistemi finanziati dal Fondo di compensazione AI dovranno essere trasferite nel preventivo dell'UCC. Questo trasferimento non inciderà sul bilancio della Confederazione. Il presente progetto crea le basi legali necessarie a tal fine.

Con il presente progetto verranno delegati alla Confederazione nuovi compiti che richiedono uscite per investimenti e d'esercizio. Queste uscite concernono esclusivamente il settore proprio e si suddividono in due gruppi: le uscite per il personale per i nuovi equivalenti in posti a tempo pieno (ETP) da creare presso la Confederazione, da un lato, e, dall'altro, le uscite per beni e servizi e le uscite d'esercizio, per esempio per le consulenze informatiche esterne, lo sviluppo esterno di software e i costi delle licenze (per una panoramica dettagliata delle uscite si rinvia al n. 6.1). Trattandosi di sistemi d'informazione del 1° pilastro utilizzabili a livello nazionale, le uscite per investimenti e quelle d'esercizio saranno controfinanziate dai fondi di compensazione AVS, AI e IPG e non incideranno quindi sul bilancio della Confederazione.

Per l'UFAS il maggiore fabbisogno di personale è stimato complessivamente a 180 000 franchi (1 ETP) per la direzione materiale dei progetti E-SOP e MOSAR e per la sorveglianza delle relative applicazioni nella fase d'esercizio (0,5 ETP ciascuno). Per l'UCC si stima attualmente un maggiore fabbisogno di personale pari al massimo a 2 520 000 franchi (14 ETP) durante la fase di progetto, con un impiego scaglionato delle risorse. Oltre alla direzione tecnica dei progetti E-SOP, MOSAR e

Modernizzazione del registro delle rendite e della ripresa dei sistemi d'informazione per le perizie, per l'attuazione l'UCC necessiterà anche di vari *business analyst*, rappresentanti degli utenti, sviluppatori e architetti IT. Nella fase di esercizio, a partire dal 2033 presso l'UCC si prevede un fabbisogno di personale pari a 1 206 000 franchi (6,7 ETP) per lo sviluppo e l'esercizio dei sistemi d'informazione.

Semplificando, le risorse di personale supplementari necessarie presso la Confederazione (UCC e UFAS) per la fase di sviluppo e quella di esercizio possono essere stimate come segue:

	Nuovi ETP						
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033e segg.
E-SOP							
Totale nuove risorse UCC		2,22	5,56	5,56	5,69	2,92	2,92
Totale nuove risorse UFAS		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
MOSAR							
Totale nuove risorse UCC	2,22	4,44	2,85	1,25	1,25	1,25	1,25
Totale nuove risorse UFAS		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Modernizzazione del registro delle rendite							
Totale nuove risorse UCC	2,78	5,56	5,56	2,78			
Totale nuove risorse UFAS							
Sistemi d'informazione per le perizie							
Totale nuove risorse UCC				4,86	4,86	4,86	2,5
Totale nuove risorse UFAS							

Il fabbisogno complessivo di risorse di personale presso la Confederazione è quindi il seguente:

	Totale nuovi ETP Confederazione						
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033e segg.
UCC	5,0	12,2	14,0	9,6	11,8	9,0	6,7
UFAS	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Per l'UCC la digitalizzazione comporta due sfide. Da un lato, in quanto fornitore di servizi del 1° pilastro dovrà aggiornare gli attuali sistemi d'informazione e sviluppare la nuova E-SOP, per offrire agli assicurati e agli organi esecutivi del 1° pilastro sia i servizi già collaudati che nuovi servizi. Con il presente progetto si chiede di accordare queste risorse.

Grazie a questi sistemi d'informazione modernizzati sarà possibile ridurre le tasse postali, che attualmente ammontano a 25 milioni di franchi all'anno e sono pagate dai fondi di compensazione. Inoltre, i processi potranno essere automatizzati, accrescendo l'efficienza. Non essendo più necessarie tappe manuali, nel lungo periodo si risparmieranno risorse. Le potenziali fonti di errore si ridurranno al minimo e la qualità dei dati migliorerà. Poiché i dati fungono da base decisionale per una politica delle assicurazioni sociali coerente, la loro qualità e disponibilità hanno un'importanza fondamentale che, pur non essendo quantificabile, giustifica gli investimenti previsti.

Nel contempo, per poter affrontare il futuro digitale l'UCC dovrà aggiornare in modo sostanziale la sua organizzazione, i suoi processi di lavoro e i suoi sistemi d'informazione. Questo programma di trasformazione digitale dell'UCC comprende il rinnovo integrale delle strutture, dei processi e dei sistemi informatici sia della Cassa svizzera di compensazione che dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. L'UCC richiederà prossimamente un credito d'impegno per il periodo 2026–2032.

Entrambi i progetti di modernizzazione possono essere svolti contemporaneamente, dato che interessano in massima parte collaboratori diversi e che l'UCC ha previsto una procedura per affrontare gli eventuali conflitti di risorse.

4.3.2 Compatibilità tra compiti e finanze per gli altri assicuratori soggetti alla LPGA

A prescindere dal presente progetto, l'AD ha bisogno di aggiornare i suoi sistemi d'informazione e le sue piattaforme. La possibilità prevista dal presente progetto di imporre ad altri attori la comunicazione elettronica consente di realizzare ulteriori aumenti di efficienza, riducendo sia le tappe di lavoro manuali che le possibili fonti di errore. Questi aumenti di efficienza avranno anche effetti positivi sulle finanze dell'AD, benché attualmente non sia ancora possibile quantificarli.

L'imposizione della comunicazione elettronica agli altri assicuratori soggetti alla LPGA al di fuori del 1° pilastro e dell'AD non concerne né i compiti né le finanze

della Confederazione. Gran parte di questi assicuratori offre già ai propri clienti possibilità di comunicazione elettronica. Per essi questo nuovo obbligo dovrebbe quindi comportare esigui oneri finanziari supplementari rispetto agli usuali aggiornamenti nell'ambito dei cicli di vita dei sistemi d'informazione e delle piattaforme esistenti.

Gli assicuratori che finora hanno poco o nulla in sistemi d'informazione e piattaforme per la comunicazione elettronica, invece, dovranno probabilmente sostenere oneri supplementari, che attualmente non è però possibile quantificare.

4.4 Interventi parlamentari

Il presente progetto adempie i mandati della mozione Kuprecht 23.4041 «Assicurazioni sociali. Creare una base legale globale e uniforme per la procedura elettronica» e della mozione Rechsteiner 23.4435 «Digitalizzare finalmente l'AVS» (cfr. n. 1.5.3). Le due mozioni possono pertanto essere tolte dal ruolo.

4.5 Attuazione

Il Consiglio federale procederà a livello di ordinanza alla necessaria concretizzazione delle disposizioni legali, in particolare per quanto concerne i requisiti per le interfacce elettroniche e i mezzi d'identificazione elettronici per l'autenticazione nonché il disciplinamento del formato dei documenti da inoltrare per via elettronica. Anche le eccezioni all'obbligo della comunicazione elettronica tramite la piattaforma verranno definite a livello di ordinanza.

L'attuazione dei progetti di digitalizzazione nel 1° pilastro verrà coordinata tra l'UFAS, l'UCC e gli organi esecutivi di questo settore: l'UFAS sarà responsabile per la gestione strategica e il coordinamento, l'UCC svolgerà un ruolo cruciale per l'attuazione dei progetti di digitalizzazione e gli organi esecutivi, con i rispettivi pool informatici, continueranno a essere responsabili per i propri sistemi.

Anche gli assicuratori contro la disoccupazione, gli assicuratori malattie e gli assicuratori contro gli infortuni saranno tenuti a offrire agli assicurati una piattaforma per la comunicazione elettronica (cfr. art. 37c cpv. 2 D-LPGA) e a comunicare tra loro per via elettronica tramite una piattaforma dotata delle funzioni di cui all'articolo 37a D-LPGA. Anche le persone che esercitano la rappresentanza professionale o che forniscono prestazioni prese a carico o commissionate dagli assicuratori dovranno comunicare con questi ultimi e con gli organi esecutivi per via elettronica tramite una piattaforma. Avranno un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del progetto per adempiere quest'obbligo. Conformemente all'articolo 37a capoverso 3 D-LPGA, sarà il Consiglio federale a definire la soluzione di identificazione.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Legge federale sui sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS)

Ingresso

La competenza di regolamentare i sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali risulta direttamente dalla Costituzione federale (Cost.)⁴³. Le basi costituzionali per il 1° pilastro e gli assegni familiari sono in particolare gli articoli 59 capoverso 4, 112 capoverso 1, 112a e 116 Cost., che attribuiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull'AVS, sull'AI e sugli assegni familiari.

Conformemente all'articolo 92 Cost., il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione, che deve provvedere affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Con la creazione e la gestione di una piattaforma per la comunicazione elettronica nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro e negli assegni familiari, la Confederazione adempie il mandato di cui all'articolo 92 Cost.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La digitalizzazione prende sempre più piede in tutte le assicurazioni sociali. Diversi sistemi d'informazione sono già stati creati e altri sono in fase di sviluppo per consentire sia alle autorità che ai privati di comunicare, consultare dati e scambiare documenti per via elettronica.

La LSIAS intende sancire a livello di legge disposizioni generali sui sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro e negli assegni familiari. Inoltre, crea le basi giuridiche necessarie affinché la Confederazione possa sviluppare e gestire una piattaforma tesa a garantire una comunicazione elettronica sicura nelle assicurazioni sociali del 1° pilastro e negli assegni familiari.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto con le singole leggi in materia di assicurazioni sociali

La LSIAS è applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto leggi speciali lo prevedano. Questo avviene nella LAVS, nella LAL, nella legge federale del 6 ottobre 2006⁴⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), nella legge del 25 settembre 1952⁴⁵ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), nella LAF e nella LA-Fam.

⁴³ RS 101

⁴⁴ RS 831.30

⁴⁵ RS 834.1

Art. 3 Organi esecutivi

Cpv. 1

L'esecuzione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro è in linea di principio decentralizzata presso gli organi esecutivi, ovvero le casse di compensazione cantonali, le casse di compensazione professionali, la Cassa federale di compensazione, la Cassa svizzera di compensazione, gli uffici AI cantonali, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, l'UCC e i servizi PC.

In linea di principio la LSIAS sarà applicabile agli assegni familiari. Nell'ambito degli assegni familiari, la Costituzione federale attribuisce ampie competenze alla Confederazione, che però le ha finora esercitate soltanto parzialmente. Ha invece emanato una legge quadro, la LAFam, delegando l'attuazione ai Cantoni. Questi sono quindi responsabili per l'esecuzione, il versamento e il finanziamento degli assegni familiari. La soluzione decentralizzata allora adottata va mantenuta. Per questa ragione si è rinunciato a un utilizzo dell'E-SOP che vada oltre il semplice richiamo di dati da parte delle CAF. Se si volesse autorizzare un utilizzo più ampio di questa piattaforma, i Cantoni dovrebbero partecipare al suo finanziamento. Dato che il progetto non propone un tale finanziamento, le CAF saranno autonomamente responsabili di predisporre una soluzione digitale. In ogni modo, la possibilità di consultare i dati del sistema d'informazione per gli assegni familiari continuerà a sussistere anche nell'E-SOP.

Le CAF secondo la LAFam non possono dunque essere considerate quali organi esecutivi ai sensi della LSIAS. Sono però organi esecutivi ai sensi della LPGa e avranno quindi l'obbligo di mettere a disposizione una piattaforma secondo l'articolo 37a D-LPGa, in particolare per comunicare per via elettronica con gli assicurati che lo richiederanno.

Cpv. 2

In linea di principio la LSIAS sarà applicabile agli assegni familiari nell'agricoltura. Secondo l'articolo 13 LAF, gli organi esecutivi competenti per questi assegni sono le casse di compensazione cantonali. Sebbene la LAF sia di competenza della Confederazione, si rinuncia a creare un nuovo sistema d'informazione esclusivamente per gli assegni familiari nell'agricoltura, per motivi legati all'unità materiale, all'esiguo numero di beneficiari di assegni familiari nell'agricoltura, alla mancanza di una fonte di finanziamento e allo sproporzionato onere amministrativo supplementare che ne deriverebbe. Le casse di compensazione cantonali non possono dunque essere definite organi esecutivi ai sensi della LSIAS, laddove adempiono i propri compiti esecutivi in relazione agli assegni familiari nell'agricoltura.

Sezione 2: Piattaforma per la comunicazione elettronica

Art. 4

Con la LSIAS saranno create le condizioni giuridiche per l'introduzione di una piattaforma tramite la quale gli assicurati, gli organi esecutivi e terzi potranno comunicare tra loro per via elettronica e quindi scambiarsi dati. In questo modo si garantisce anche la coerenza terminologica, ad esempio con la LCEG.

Sulla piattaforma sarà possibile mostrare dati agli assicurati, riceverli, registrarli temporaneamente e trasmetterli. Questi dati non verranno registrati in modo permanente sulla piattaforma, fatta eccezione per i dati necessari per l'autenticazione, segnatamente quelli necessari per la gestione degli utenti e la funzione di notifica. Questi includono in particolare il nome, il numero d'assicurato, i diritti di accesso e i dati di contatto per le notifiche.

Cpv. 1

In linea di principio, la comunicazione elettronica avverrà tramite una piattaforma ai sensi dell'articolo 37a LPGa. Il termine «comunicazione» include anche il richiamo di dati per via elettronica e la consultazione degli atti (art. 47 LPGa), che vengono concretizzati nell'OPGA.

Cpv. 2

La Confederazione sta sviluppando e gestirà una piattaforma secondo l'articolo 37a D-LPGA moderna, di facile uso e sicura, con interfacce elettroniche aperte per gli assicurati e altri attori del 1° pilastro e degli assegni familiari (E-SOP). L'E-SOP integrerà l'offerta degli organi esecutivi, indirizzerà gli assicurati verso l'organo esecutivo competente laddove necessario e offrirà servizi digitali generali.

Consentirà agli assicurati un accesso ai propri dati registrati negli altri sistemi d'informazione dell'UCC. Nel contempo permetterà agli organi esecutivi del 1° pilastro e agli assicuratori di comunicare tra loro per via elettronica e quindi anche di scambiarsi dati in modo digitale, standardizzato e interoperabile.

Da un lato, la piattaforma fornirà servizi di base per la comunicazione, l'autenticazione o la fornitura giuridicamente valida di servizi assicurativi. Grazie all'autenticazione inequivocabile, gli utenti potranno comunicare in modo sicuro e giuridicamente vincolante con gli assicuratori e gli organi esecutivi, che a loro volta potranno notificare le loro decisioni formali tramite questo canale.

Dall'altro, offrirà anche veri e propri servizi digitali nei settori del 1° pilastro e degli assegni familiari. Gli assicurati avranno ad esempio la possibilità, grazie all'accesso tramite l'E-SOP, di consultare a livello centralizzato e online i contributi AVS conteggiati dai datori di lavoro, non appena questi saranno contabilizzati nei conti individuali nel sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati» (cfr. art. 5), oppure di inoltrare per via elettronica le fatture per i conteggi con l'AI nel sistema d'informazione per la fatturazione, i controlli e il pagamento di prestazioni e provvedimenti di accertamento dell'AVS e dell'AI (cfr. art. 8). Saranno disponibili anche i dati relativi alle PC che figurano nel registro delle PC (cfr. art. 12). Gli assicurati registrati potranno essere informati tramite la piattaforma in merito a eventi assicurativi che li interessano di persona risultanti dai vari sistemi d'informazione.

I servizi digitali della Confederazione già disponibili nei settori del 1° pilastro e degli assegni familiari, quali i moduli elettronici per la richiesta di una rendita, saranno ottimizzati e integrati nella nuova piattaforma. Anche l'offerta informativa sul 1° pilastro e sugli assegni familiari verrà consolidata e trasferita nella nuova piattaforma. L'offerta informativa dei singoli organi esecutivi non sarà interessata da questi cambiamenti.

La piattaforma, con le sue funzionalità, sarà a disposizione non soltanto degli assicurati ma anche di altri attori, quali gli organi esecutivi, gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e le persone che esercitano la rappresentanza professionale. Per lo sviluppo e la gestione della piattaforma sarà responsabile l'UCC. In qualità di autorità federale, l'UCC è tenuto a rispettare le prescrizioni della LMeCA, laddove non sono previste deroghe nella LPGa e in futuro nella LSIAS. Si applicano in particolare le disposizioni concernenti i software a codice sorgente aperto (art. 9 LMeCA).

Il codice sorgente della piattaforma E-SOP sarà pubblicato in linea di principio con una licenza open source. Questo significa che tutti possono accedere al codice sorgente di un software e consultarlo. Inoltre, il codice può essere modificato per poter adeguare il software ai bisogni degli utenti.

L'E-SOP offrirà interfacce elettroniche. Le interfacce elettroniche saranno pubblicate sulla piattaforma di interoperabilità «I14Y» dell'Ufficio federale di statistica, introdotta nell'ambito della Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020–2023⁴⁶. Le interfacce elettroniche aperte e standardizzate dell'E-SOP consentiranno l'interoperabilità tra i diversi sistemi d'informazione del 1° pilastro e degli assegni familiari, da un lato, e altri attori e autorità, dall'altro.

Oltre a quelle di cui all'articolo 37a capoverso 2 LPGa, la piattaforma dovrà offrire anche le funzioni elencate nel presente capoverso.

Lett. a

Gli utenti potranno accedere tramite la piattaforma alle informazioni delle assicurazioni sociali del 1° pilastro e degli assegni familiari cui sono autorizzati ad accedere per legge. I dati accessibili potranno variare in funzione del ruolo del singolo utente. Di regola, gli utenti avranno il ruolo di assicurato, ma potranno anche avere in più il ruolo di rappresentante di un'altra persona o, per esempio, di collaboratore di un'assicurazione sociale, il che permetterà loro di accedere a ulteriori categorie di dati. In un piano delle autorizzazioni si stabilirà con quali ruoli si potrà accedere a quali sistemi e dati.

Lett. b

La piattaforma consentirà una comunicazione elettronica sicura e semplice tra gli assicurati e gli organi esecutivi e le altre autorità (n. 1), tra gli organi esecutivi e le altre autorità (p. es. assicuratori malattie o assicuratori contro gli infortuni) e terzi (p. es. medici) (n. 2), nonché tra gli organi esecutivi (n. 3). I datori di lavoro non sono considerati terzi ai sensi del numero 2. Gli organi esecutivi dispongono già di piattaforme per la comunicazione elettronica con i datori di lavoro. Inoltre, conformemente alla LSgrI la Confederazione mette a disposizione dei datori di lavoro la piattaforma EasyGov per i servizi offerti dalle autorità. Pertanto, l'E-SOP non dovrà offrire funzioni che consentono la comunicazione elettronica con i datori di lavoro. La comunicazione tra privati (p. es. tra gli assicuratori e i medici) non sarà possibile tramite la piattaforma.

⁴⁶ Consultabile all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Direttive 2020–2023 > Direttive TDT > Strategie e strategie parziali > Strategia di digitalizzazione 2020–2023.

Gli utenti della piattaforma non si accorgeranno dei processi di background delle interfacce elettroniche, poiché non vedranno da quale piattaforma del 1° pilastro ai sensi dell'articolo 37a D-LPGA provengono le informazioni cui stanno accedendo. Questo consentirà un trattamento semplice e di facile uso, poiché con lo stesso login si potrà accedere ai dati delle piattaforme e dei sistemi d'informazione. È previsto che, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche quali ad esempio le società fiduciarie possano in un secondo momento disporre di login.

Lett. c

La piattaforma permetterà agli assicurati di visualizzare dati provenienti dai sistemi d'informazione centrali dell'UCC. Inoltre, consentirà lo scambio di documenti tra gli assicurati e gli organi esecutivi del 1° pilastro nonché tra gli organi esecutivi e altri utenti, come ad esempio i periti e i centri peritali. Dal punto di vista tecnico, per poter essere visualizzati o scambiati questi dati o documenti dovranno essere registrati temporaneamente sulla piattaforma. Trattandosi di dati personali e talvolta di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020⁴⁷ sulla protezione dei dati (LPD), essi verranno cancellati dopo che la persona autorizzata li avrà richiamati. Una tale registrazione temporanea è però equiparata a una registrazione normale, ragion per cui la «registrazione» deve essere indicata quale funzione della piattaforma nel testo di legge.

Oltre ai dati dei sistemi d'informazione centrali dell'UCC, potrà trattarsi di dati che vengono caricati sulla piattaforma dagli organi esecutivi del 1° pilastro o dagli utenti per essere scambiati con l'interlocutore, per esempio perizie psichiatriche o atti penali concernenti un infortunio della circolazione. I dati registrati temporaneamente possono quindi includere in linea di massima tutte le categorie di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c LPD, anche se è improbabile che vengano registrati dati biometrici ai sensi dell'articolo 5 lettera c numero 4 LPD. Non è tuttavia possibile escludere questa eventualità.

Lett. d

L'E-SOP fungerà anche da piattaforma d'informazione sulle assicurazioni sociali. Se non concernono dati personali degli utenti, le informazioni potranno essere consultate senza autenticazione.

Cpv. 3

L'UCC potrà sviluppare e gestire direttamente la piattaforma o incaricare terzi di farlo su base contrattuale. Avrà così la possibilità di acquisire competenze o risorse che dovessero mancargli. Anche in caso di delega, resterà però responsabile per la piattaforma.

Sezione 3: Sistemi d'informazione della Confederazione utilizzabili a livello nazionale

Tra gli altri sistemi d'informazione della Confederazione rientrano tutti quelli destinati all'esecuzione del 1° pilastro e degli assegni familiari gestiti da autorità federali,

⁴⁷ RS 235.1

ad eccezione della piattaforma disciplinata all'articolo 4. A gestire tali sistemi d'informazione è in primo luogo l'UCC. A titolo eccezionale, per ragioni organizzative è l'UFAS a gestire alcuni di questi sistemi, in particolare quelli nel settore dei regressi (art. 14 D-LSIAS) e per lo scambio di dati internazionale con l'UE nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo (art. 16 D-LSIAS).

Attualmente alcuni di questi sistemi d'informazione sono già regolamentati, ma in diversi atti normativi. Le pertinenti disposizioni saranno trasferite nella LSIAS.

I vari sistemi d'informazione derivano dalla strategia TID 1° pilastro/AFam dell'UFAS per il 1° pilastro e gli assegni familiari, la quale prevede tra l'altro la possibilità di elevare le iniziative di digitalizzazione innovative di singoli organi esecutivi al rango di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale, in modo da renderle disponibili su larga scala. Per gli sviluppatori iniziali di questi strumenti è generalmente impossibile, per motivi organizzativi, tecnici o di personale, gestire a lungo termine questi sistemi d'informazione per un gran numero di organi esecutivi. Per potersi affermare quali strumenti utilizzabili a livello nazionale dovrebbero essere gestiti dall'UCC. È dunque possibile che, almeno nella prima fase di utilizzo, questi sistemi vengano gestiti da un organo esecutivo o in forma mista, dall'UCC e dall'organo esecutivo in questione. Per questo motivo, all'UCC verrà fornita la base legale necessaria per assumere direttamente la gestione di tali sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale nel settore del 1° pilastro oppure per delegarla a terzi. Se per ragioni oggettive la gestione da parte di privati dovesse rivelarsi la soluzione migliore, l'UCC potrà incaricarli di gestire durevolmente il sistema d'informazione (cfr. art. 18).

Art. 5 Sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati»

Attualmente questo registro è disciplinato nell'articolo 49d LAVS, che include non soltanto il registro degli assicurati in senso stretto (art. 49d cpv. 1 lett. b LAVS), ma anche il cosiddetto registro UPI (Unique Person Identifier) (art. 49d cpv. 1 lett. a LAVS), destinato ad assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l'articolo 50c LAVS. Poiché il registro degli assicurati e il registro UPI sono due sistemi d'informazione distinti, verranno disciplinati separatamente nella LSIAS (il registro UPI all'art. 6).

L'UCC continuerà come finora a tenere il registro degli assicurati. Poiché per il sistema d'informazione esistente è ormai consolidata la denominazione «Registro degli assicurati», la terminologia verrà sostanzialmente mantenuta adottando la denominazione «Registro centrale degli assicurati».

Affinché tutte le disposizioni concernenti i sistemi d'informazione abbiano lo stesso grado di dettaglio normativo, il contenuto dei dati del registro degli assicurati sarà disciplinato a livello di ordinanza e non più a livello di legge (art. 49d cpv. 2 LAVS). I dati del registro degli assicurati sono a disposizione degli organi di cui articoli 50b capoverso 1 e 153c capoverso 1 LAVS.

Lett. a

Questa lettera viene introdotta per illustrare in modo più trasparente il processo di gestione dei conti individuali, che continueranno a essere tenuti dalle casse di compensazione con le quali sono stati effettuati i conteggi dei contributi. I dati dei conti individuali verranno riuniti in tempo reale dall'UCC, cui le casse di compensazione li invieranno in forma standardizzata non appena perverrà loro una modifica dei conti individuali di un assicurato. Se l'assicurato richiederà un estratto dei conti individuali, gli saranno presentati i pertinenti dati figuranti nel registro degli assicurati. Se l'assicurato richiederà un calcolo della rendita (anticipato o al momento del pensionamento), a tal fine verranno impiegati i dati dei conti individuali figuranti nel registro degli assicurati. Anche gli organi autorizzati, quali le altre casse di compensazione o gli uffici AI, potranno accedere direttamente ai dati del registro degli assicurati tramite interfacce elettroniche standardizzate.

Lett. b

La lettera b dell'articolo 49d capoverso 1 LAVS viene ripresa e precisata stabilendo che il registro degli assicurati deve garantire che vengano presi in considerazione tutti i conti individuali di un assicurato non soltanto in caso di rendita ma anche in caso di calcolo anticipato della rendita. L'UCC deve pertanto essere in grado di considerare tutti i conti individuali di un assicurato non solo al verificarsi del caso di rendita, ma già molto prima dell'età di pensionamento, qualora l'assicurato richieda un calcolo anticipato della rendita.

Art. 6 Sistema d'informazione per i numeri AVS

Questo articolo riprende la lettera a dell'articolo 49d capoverso 1 LAVS, precisandola quanto allo scopo. Dalla sua introduzione, nel 2008, il numero d'assicurato a 13 cifre viene anche usato quale numero d'identificazione personale univoco e fornito dall'UCC ad altre autorità e altri servizi al di fuori dell'AVS/AI (p. es. autorità fiscali, assicuratori malattie) in virtù degli articoli 50b e 153c LAVS. A ogni persona può essere attribuito un solo numero d'assicurato. Il registro UPI serve, tra l'altro, ad assegnare e registrare questo numero e inoltrarlo agli organi aventi diritto.

Il vigente articolo 49d capoverso 2 lettera c LAVS stabilisce che nel registro degli assicurati figurano i numeri d'assicurato esteri necessari per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale. Questa disposizione è stata introdotta con la modifica del 17 giugno 2022⁴⁸ della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Nel frattempo, è emerso che l'utilità di questi dati è marginale, mentre le spese per registrarle e gestirle con la necessaria qualità sono elevate, ragion per cui si è deciso di rinunciare a menzionare nella LSIAS lo scopo in questione.

Art. 7 Sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti

L'UCC resterà responsabile per la tenuta del registro delle prestazioni in denaro correnti (registro delle rendite), in cui figurano in particolare le prestazioni in denaro correnti dell'AVS e dell'AI svizzere. Le disposizioni concernenti il registro verranno

trasferite dalla LAVS nella LSIAS e completate; nella frase introduttiva del capoverso verrà tuttavia stralciato il rimando alle informazioni relative alla concessione di prestazioni estere. È infatti emerso che l'utilità dei dati in questione concernenti le prestazioni estere è marginale, ma le spese per la loro registrazione e gestione con una qualità proficua sono elevate, ragion per cui si è deciso di rinunciarvi. Lo scopo del registro sarà definito alle lettere a–c.

Lett. a

L'articolo 49c capoverso 1 lettera c LAVS sarà trasferito nella LSIAS e precisato. Inizialmente il registro delle rendite svolgeva una funzione di sostegno e controllo per le casse di compensazione nell'ambito degli adeguamenti periodici delle rendite secondo l'articolo 33^{ter} LAVS. Nel frattempo, l'UCC non si limita a sostenere le casse di compensazione in questo compito, ma lo svolge direttamente per alcune casse, basandosi sui dati del registro delle rendite. Al fine di centralizzare in modo durevole lo svolgimento di questo compito e ottimizzarlo, occorre modernizzare il sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti. Affinché le casse di compensazione non siano costrette a implementare un sistema d'informazione costoso e complesso per i nuovi calcoli e possano trarre vantaggio dalla comprovata competenza dell'UCC in questo settore, la responsabilità per l'adeguamento delle rendite sarà trasferita all'UCC. Lo scopo di questo sistema d'informazione viene quindi modificato di conseguenza.

Lett. b

L'articolo 49c capoverso 1 lettera a LAVS viene ripreso senza modifiche. La registrazione di tutte le prestazioni in denaro concesse aiuta a evitare la riscossione indebita di tali prestazioni (p. es. doppia riscossione).

Lett. c

L'articolo 49c capoverso 1 lettera b LAVS viene ripreso senza modifiche.

La garanzia della trasparenza menzionata nella presente disposizione concerne non solo le rendite dell'AVS e dell'AI ma anche i pagamenti delle PC, poiché nel loro caso l'assicurato può rapidamente perdere la visione d'insieme, soprattutto per le spese di malattia e d'invalidità, con molte voci e diversi importi.

Art. 8 Sistemi d'informazione per la fatturazione, i controlli e il pagamento di prestazioni e provvedimenti di accertamento dell'AVS e dell'AI

Nell'ambito del rimborso di prestazioni e provvedimenti di accertamento (p. es. perizie), nell'AVS e nell'AI vengono già gestiti diversi sistemi d'informazione, destinati alla fatturazione, al controllo e al pagamento di prestazioni e provvedimenti di accertamento.

Lett. a

Saranno tenuti i seguenti registri ed elenchi:

- registro delle persone che forniscono prestazioni e provvedimenti di accertamento e dei beneficiari di prestazioni, in cui saranno contenute anche informazioni sulle prestazioni concesse, in particolare le pertinenti decisioni;

- elenco delle coordinate di pagamento delle persone che forniscono prestazioni e provvedimenti di accertamento e dei beneficiari di prestazioni;
- registro di tutte le fatture pagate o respinte per prestazioni e provvedimenti di accertamento dell'AVS/AI.

Lett. b

I registri e gli elenchi serviranno a rimborsare le spese per le prestazioni e i provvedimenti di accertamento. I fornitori di prestazioni e i beneficiari di prestazioni trasmetteranno le loro fatture all'UCC. Al fine di garantire un rimborso corretto, prima del versamento le fatture saranno verificate dagli uffici AI e dall'UCC. La trasmissione, la verifica e il pagamento delle fatture e le richieste di restituzione avverranno in modo sicuro, strutturato e automatizzato facendo ricorso a sistemi d'informazione.

Lett. c

Questa lettera concerne gli importi da restituire a seguito di un rimborso illegittimo, ad esempio in caso di pagamento doppio o errato. Ciò può riguardare sia i fornitori che i beneficiari di prestazioni.

Lett. d

I sistemi d'informazione permetteranno anche, mediante verifiche di plausibilità, di evitare pagamenti indebiti.

Art. 9 Sistemi d'informazione per le perizie

Nell'ambito dell'accertamento del diritto a prestazioni, già oggi vengono gestiti diversi sistemi d'informazione. Le pertinenti disposizioni, attualmente contenute nella LPGA e nella LAI, saranno raggruppate e trasferite nella LSIAS. Nel presente articolo saranno disciplinati in generale gli scopi dei sistemi d'informazione già disponibili, in modo che si possa continuare a svilupparli, evitando però intenzionalmente di specificare in quale sistema d'informazione andranno implementate le singole funzioni.

Lett. a

In futuro dovrà essere possibile attribuire e gestire in formato elettronico perizie relative a prestazioni di un'assicurazione sociale.

Lett. b e c

I dati relativi alle perizie, ai periti e ai centri peritali dovranno poter essere registrati, trattati e memorizzati in formato elettronico, al fine di svolgere le perizie e garantirne la qualità e la trasparenza. Si tratta ad esempio di tenere un elenco dei periti incaricati di svolgere perizie mediche. Nei sistemi d'informazione a livello nazionale dovrà inoltre essere possibile acquisire e memorizzare dati per la garanzia della qualità e dati multimediali quali le registrazioni dei colloqui tra l'assicurato e il perito effettuate su supporto audio secondo l'articolo 44 capoverso 6 LPGA.

Art. 10 Sistema d'informazione per le indennità di perdita di guadagno

Dal 2012 l'UCC tiene un registro centrale delle IPG, che contiene dati circa le persone prestanti servizio (art. 1a LIPG) e quelle aventi diritto all'indennità di maternità

(art. 16*b* LIPG), all'indennità di paternità (art. 16*i* LIPG), all'indennità di assistenza (art. 16*n* LIPG) e all'indennità di adozione (art. 16*r* LIPG). La base legale per il registro in quanto tale deriva dall'articolo 21 LIPG in combinato disposto con l'articolo 49 *c* LAVS (in futuro art. 7 LSIAS), applicabile per analogia. Per analogia significa che l'UCC tiene un registro delle IPG al fine di:

- evitare la doppia riscossione di IPG;
- garantire la trasparenza sulle IPG riscosse;
- sostenere gli organi dell'AVS nell'esecuzione della legge;
- fungere da interlocutore per le richieste di informazioni di Confederazione e Cantoni e fornire loro i dati necessari per le rilevazioni statistiche.

Con il presente articolo si crea una base legale esplicita per il registro delle IPG, in particolare al fine di garantire la trasparenza conformemente alla legislazione in materia di protezione dei dati.

Art. 11 Sistema d'informazione per le persone prestanti servizio

In futuro le persone prestanti servizio nell'esercito, nel servizio civile, nella protezione civile o nell'ambito di Gioventù e Sport dovranno poter richiedere le IPG tramite una procedura digitale. A tal fine l'UCC appronterà un sistema d'informazione che entrerà in funzione nel 2026. La necessaria base legale, ovvero il nuovo articolo 21^{bis} LIPG, è stata introdotta nell'ambito di una modifica del 14 giugno 2024⁴⁹ della LIPG (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno). Il sistema d'informazione per le persone prestanti servizio sarà trasferito nella piattaforma E-SOP. Per questo motivo, l'articolo 21^{bis} capoverso 1 LIPG, che disciplina la competenza per la gestione del sistema d'informazione e il suo scopo, verrà spostato nella LSIAS.

Art. 12 Sistema d'informazione per le prestazioni complementari

La disposizione concernente il sistema d'informazione per le PC viene trasferita dalla LPC alla LSIAS. L'articolo 26*b* LPC viene ripreso per analogia.

Art. 13 Sistema d'informazione per gli assegni familiari

Il registro degli assegni familiari viene trasferito dalla LAFam nella LSIAS. L'articolo 21*a* LAFam viene ripreso, rinominando il registro in «sistema d'informazione per gli assegni familiari».

Art. 14 Sistema d'informazione per i casi di regresso

L'esecuzione del regresso nel 1° pilastro spetta all'UFAS, all'UCC e ai servizi di regresso regionali. Sette servizi di regresso regionali fanno capo a casse di compensazione cantonali e uno a un ufficio AI cantonale. Dal punto di vista materiale, il personale dei servizi di regresso decentralizzati è subordinato al Settore Regressi

⁴⁹ RU 2024 681

dell'UFAS, ma sul piano organizzativo è integrato nei rispettivi uffici AI o casse di compensazione.

Il sistema d'informazione sarà utilizzato dall'UFAS, dall'UCC e dai servizi di regresso regionali per archiviare, amministrare, documentare e trattare i casi di regresso (*lett. a*). Servirà inoltre a calcolare, documentare e comunicare le pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili e di assicurazioni in Svizzera e all'estero (*lett. b e c*).

L'E-SOP consentirà una comunicazione sicura con tutte le parti coinvolte nella procedura di regresso, sia all'interno del sistema, con altri utenti, sia all'esterno, tramite diverse interfacce elettroniche. Per una comunicazione sicura con gli uffici AI e la Suva è disponibile la tecnologia Sedex. La comunicazione per e-mail con altri partner sarà protetta tramite una tecnologia acquisita ad hoc. Gli utenti del sistema d'informazione passeranno per un'autenticazione a due fattori, conformemente alle prescrizioni sull'accesso a dati personali degni di particolare protezione.

Nel sistema d'informazione verranno trattati dati personali provenienti dalle parti coinvolte in un caso di regresso (assicurati, casse di compensazione, uffici AI, UCC, Suva e altre assicurazioni).

Art. 15 Sistema d'informazione per la determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali

La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con diversi altri Stati nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali o di convenzioni di sicurezza sociale. In Europa i dati necessari per questo coordinamento vengono scambiati in formato elettronico.

Nel settore delle rendite è disponibile un sistema d'informazione teso a consentire lo scambio elettronico di dati tra le casse di compensazione AVS, gli uffici AI e l'UCC, da un lato, e tra gli assicuratori sociali all'estero e l'UCC, dall'altro, nel quadro delle procedure per la richiesta di rendite tra la Svizzera e gli Stati dell'UE.

Per quanto concerne l'AVS e l'AI, presso l'UCC è la Cassa svizzera di compensazione a svolgere la funzione di organismo di collegamento ai sensi dell'articolo 17b OPGA, assumendo il ruolo di coordinamento con l'estero. Il sistema d'informazione è pertanto gestito dall'UCC. I dati sono registrati dalle casse di compensazione AVS o dagli uffici AI, che li trasmettono in seguito all'UCC affinché li inoltri allo Stato dell'UE o dell'AELS interessato.

Il sistema d'informazione permetterà tramite l'E-SOP lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri. Questo sistema d'informazione, attualmente disciplinato negli articoli 141^{bis} e 141^{ter} OAVS, verrà trasferito nella LSIAS.

Art. 16 Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo in virtù di convenzioni internazionali

Un compito fondamentale nell'ambito del diritto di coordinamento dell'UE è la determinazione della legislazione applicabile. L'UFAS ha pertanto sviluppato il portale «Applicable Legislation Platform Switzerland» (ALPS), che permette di raccogliere

e scambiare in formato elettronico le informazioni necessarie a tal fine. Questa applicazione web coordina la procedura per la determinazione della legislazione applicabile, permette il rilascio diretto di certificati e consente lo scambio elettronico di dati con altri Stati. L'UFAS mette ALPS a disposizione degli organi esecutivi. Le casse di compensazione AVS sono responsabili a livello nazionale per la determinazione dello statuto assicurativo (persona esercitante un'attività lucrativa indipendente o dipendente oppure senza attività lucrativa) e inoltre decidono in materia di legislazione applicabile nei casi transfrontalieri. L'UFAS ne ha invece bisogno, nella sua funzione di autorità competente, per concludere accordi speciali con altri Stati. Si tratta di un compito sovrano. Il sistema d'informazione permette lo scambio elettronico di tutti i dati necessari per la determinazione delle prestazioni assicurative tra gli organi svizzeri nonché tra questi e quelli esteri. Questo sistema d'informazione è attualmente disciplinato negli articoli 141^{quater} e 141^{quinquies} OAVS. Il disciplinamento a livello di ordinanza è sufficiente, poiché non vengono trattati dati personali degni di particolare protezione.

Art. 17 Utilizzo di sistemi d'informazione da parte degli organi esecutivi per l'adempimento dei compiti previsti da convenzioni internazionali

Questa disposizione figura attualmente nell'articolo 49b LAVS. Poiché dal punto di vista della sistematica rientra nella presente legge, l'articolo verrà trasferito dalla LAVS nella LSIAS. Dato che esso sarà applicabile anche agli assegni familiari, il rimando nella LAFam alla disposizione della LAVS verrà stralciato.

Lo scambio elettronico di dati cui mira il diritto di coordinamento dell'UE implica l'adempimento di alcuni requisiti per l'elaborazione delle informazioni a livello nazionale. Per modernizzare lo scambio di dati e ridurre al minimo l'onere amministrativo dei diversi assicuratori sociali e organi esecutivi coinvolti, andranno sviluppati appositi sistemi d'informazione nazionali. Gli organi che li utilizzano saranno tenuti a servirsene. Soltanto così si può evitare che l'impiego di soluzioni informatiche e standard differenziati renda difficoltoso o impossibile l'ulteriore trattamento diretto di dati da parte dell'organo successivo o generi costi sproporzionati. Questo aspetto assume particolare rilievo per l'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), della Convenzione del 4 gennaio 1960⁵¹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) e delle convenzioni di sicurezza sociale che prevedono uno scambio elettronico di dati. L'impiego di soluzioni informatiche e standard differenziati renderebbe difficoltosa o impossibile la trasmissione elettronica dei dati agli Stati dell'UE. Una soluzione uniforme presenta dunque vantaggi diretti tanto per gli organi esecutivi quanto per le imprese affiliate e gli assicurati e aumenta la trasparenza degli organi competenti e dell'amministrazione.

⁵⁰ RS 0.142.112.681

⁵¹ RS 0.632.31

Art. 18 Sviluppo e gestione di sistemi d'informazione da parte di terzi

L'UCC e l'UFAS potranno delegare a terzi lo sviluppo e la gestione dei loro sistemi d'informazione. Questi terzi potranno essere i pool informatici degli organi esecutivi o altri fornitori privati. Questa disposizione consente un'attuazione flessibile delle competenze e tiene conto del fatto che in Svizzera il sistema è decentralizzato. Se per ragioni oggettive (p. es. economicità e appropriatezza) la gestione da parte di un fornitore privato o di un pool informatico dovesse risultare una soluzione migliore rispetto alla gestione da parte dell'UCC o dell'UFAS, questi ultimi potranno incaricare il fornitore privato o il pool informatico di gestire durevolmente il sistema d'informazione. In questo modo sarà possibile trovare soluzioni ragionevoli per ogni sistema d'informazione, tenendo conto degli sviluppi e delle innovazioni già in atto, nonché delle risorse e delle conoscenze tecniche disponibili.

Sezione 4: Protezione dei dati

Art. 19

Cpv. 1

Attraverso la piattaforma dell'UCC verranno trasmessi dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c LPD e verrà garantito l'accesso ai dati contenuti nei sistemi d'informazione disciplinati nella LSIAS. È pertanto indispensabile garantire un elevato livello di protezione dei dati. Per questo motivo, per la gestione della piattaforma e dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale viene stabilito che i loro server dovranno essere ubicati fisicamente in Svizzera e che siano soggetti al diritto svizzero. Anche i terzi incaricati della gestione di singoli sistemi d'informazione dovranno avere sede oppure una rappresentanza o il domicilio in Svizzera ed essere assoggettati al diritto svizzero.

L'UCC e l'UFAS saranno responsabili per la protezione dei dati dei sistemi d'informazione da essi gestiti secondo le prescrizioni della LPD.

Cpv. 2

Per poter trattare dati personali degni di particolare protezione l'UCC e l'UFAS necessitano di una base legale (art. 34 cpv. 1 LPD). La definizione di «trattamento» della LPD è molto ampia e comprende qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati (art. 5 lett. d LPD). La piattaforma di cui all'articolo 4 riceverà e trasmetterà dati e li registrerà per breve tempo. Alcuni dati necessari per la gestione degli utenti e altri dati verranno però registrati in modo permanente. Il contenuto esatto della piattaforma sarà stabilito a livello di ordinanza. Nei sistemi d'informazione disciplinati nella LSIAS i dati saranno trattati in senso ampio. Con il capoverso 2 viene creata la base legale per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione da parte dei gestori dei sistemi d'informazione (UFAS e UCC), nella misura necessaria per l'adempimento dei loro compiti. tra cui quelli necessari per gestire i sistemi d'informazione in modo da raggiungere lo scopo dei medesimi. L'entità del trattamento materiale dei dati personali è retta in particolare dall'articolo 49/LAVS.

Cpv. 3

Con il capoverso 3 si crea la base legale per il trattamento e la comunicazione di dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche, tenendo conto delle condizioni di cui agli articoli 57*r* capoverso 1 e 57*s* capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997⁵² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Anche in questo capoverso viene sancito il principio della parsimonia dei dati, poiché l'UCC e l'UFAS potranno trattare e comunicare dati degni di particolare protezione soltanto nella misura in cui questo sarà necessario per l'adempimento dei loro compiti. Conformemente al principio della legalità, i dati non potranno essere trattati per altri scopi.

Cpv. 4

In applicazione dell'articolo 4 della legge del 9 ottobre 1992⁵³ sulla statistica federale (LStat), i dati provenienti dai sistemi d'informazione disciplinati nella LSIAS potranno essere impiegati conformemente alla LStat. Questi saranno dunque parte del sistema statistico svizzero. L'UFAS utilizzerà i dati per svolgere le sue attività statistiche relative alla vigilanza e alla gestione strategica, nell'ambito della statistica federale (art. 3 LStat), e per sviluppare ulteriormente la sicurezza sociale. I compiti dell'UFAS sono definiti come vigilanza e gestione strategica nell'articolo 76 capoverso 1^{bis} LPGa, nell'articolo 72*a* capoverso 1 LAVS e nell'articolo 64*a* LAI, come statistica e analisi nell'articolo 77 LPGa, nell'articolo 72*a* capoverso 2 lettera e LAVS nonché negli articoli 3, 11 e 18 LStat e come sviluppo delle assicurazioni sociali nell'articolo 11 dell'ordinanza del 28 giugno 2000⁵⁴ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno. Poiché nell'ambito di diverse revisioni di legge i compiti dell'UFAS basati su dati sono stati ulteriormente rafforzati, vanno messi a disposizione modelli basati sui dati per la vigilanza e la gestione strategica (oltre che per la vigilanza indiretta sugli organi esecutivi del 1° pilastro da parte di uffici di revisione esterni), come pure statistiche, analisi e modelli di sviluppo ottimizzati.

*Sezione 5: Finanziamento**Art. 20 Finanziamento della piattaforma**Cpv. 1*

In linea di principio i sistemi d'informazione degli organi esecutivi del 1° pilastro dovranno essere finanziati con i loro contributi alle spese di amministrazione (pagati dai datori di lavoro affiliati, dagli indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa) o con i budget per l'informatica degli uffici AI (a carico del Fondo di compensazione AI). Come già spiegato al numero 1.1.1, per lo sviluppo e la gestione gli organi esecutivi sono organizzati in (otto) pool informatici. Questo modello di finanziamento nel settore informatico fa sì che potrebbero essere sviluppate otto piattaforme diverse per gli stessi servizi, il che non sarebbe né efficiente né economico per le assicurazioni nel loro complesso. Per evitare tali doppioni, con l'articolo 95 capoverso 3 lettera a LAVS è stata introdotta la possibilità di finanziare tramite i fondi di compensazione

⁵² RS 172.010⁵³ RS 431.01⁵⁴ RS 172.212.1

determinati sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale inseriti in una strategia di digitalizzazione sovraordinata. In questo modo sarà possibile sfruttare le sinergie e promuovere la diffusione di progetti di digitalizzazione innovativi e centralizzati. Questo permetterà non soltanto di realizzare risparmi sulle spese di spedizione a carico dei fondi, ma anche di ridurre le spese per il personale degli organi esecutivi. Servizi che attualmente sono forniti in forma cartacea potranno esserlo in modo più efficiente ed economico in forma digitale, cosicché si potranno ridurre le spese finanziate dai fondi sotto forma di sussidi per le spese di amministrazione. La piattaforma prevista nella LSIAS consentirà di sfruttare proprio queste sinergie, ragion per cui un finanziamento da parte dei fondi di compensazione è efficiente ed economico per le assicurazioni nel loro complesso. Grazie all'automatizzazione, la digitalizzazione permetterà di sfruttare diversamente o risparmiare risorse finanziarie e di personale. Il potenziale di risparmio e le «possibilità d'investimento» differiscono da un'assicurazione sociale all'altra.

Cpv. 2

Quando è stato sviluppato il sistema d'informazione per gli assegni familiari presso l'UCC, sono state create interfacce di collegamento con le CAF per permettere a queste ultime di inviare dati al sistema d'informazione. Sono inoltre state create interfacce per permettere alle CAF di accedere ai dati del sistema d'informazione. A questo riguardo non sono previsti cambiamenti.

Attualmente, gli assicurati possono effettuare una ricerca tramite un accesso pubblico online sulla base della data di nascita e del numero AVS di un figlio. Per tale accesso non è necessaria un'autenticazione inequivocabile della persona che effettua la ricerca. Grazie alle possibilità di autenticazione offerte dall'E-SOP, questo accesso ai dati potrà essere ampliato. Si pensa per esempio alla possibilità di mostrare agli aventi diritto anche l'inizio e la fine del diritto agli assegni familiari, il tipo di questi ultimi e la loro base legale. A tal fine potrà essere utilizzata l'interfaccia elettronica esistente del sistema d'informazione per gli assegni familiari (art. 13), procedendo unicamente a piccoli adattamenti tecnici, che potranno essere finanziati nel quadro dell'attuale bilancio d'esercizio del sistema d'informazione per gli assegni familiari dell'UCC.

Art. 21 Finanziamento dei sistemi d'informazione della Confederazione utilizzabili a livello nazionale

Cpv. 1

Il sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati» (art. 5) e il sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti (art. 7) sono sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale fondamentali per l'esecuzione dell'AVS e saranno dunque finanziati dal Fondo di compensazione AVS.

Il sistema d'informazione per i numeri AVS (art. 6) sarà utilizzato sia dall'AVS che dall'AI e dall'ordinamento delle IPG, ma anche da organi che non hanno nulla a che fare con l'esecuzione di queste tre assicurazioni sociali. Di conseguenza, le spese saranno ripartite in funzione dell'utilizzo tra i tre fondi di compensazione in questione e la Confederazione. Quest'ultima finanzia l'utilizzo del sistema d'informazione da parte degli organi che non hanno alcun nesso con l'esecuzione di AVS, AI e IPG (cfr. commento al cpv. 6 lett. a).

Cpv. 2

I sistemi d'informazione per la fatturazione, i controlli e il pagamento di prestazioni e provvedimenti di accertamento dell'AVS e dell'AI (art. 8), per le perizie (art. 9) e per i casi di regresso (art. 14), che servono prevalentemente o esclusivamente all'AI, saranno finanziati dal Fondo di compensazione AI e i costi saranno rimborsati alla Confederazione.

Cpv. 3

Il Fondo di compensazione AVS rimborserà alla Confederazione le spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 15 e 16, che saranno anticipate dalla medesima. Questi sistemi d'informazione servono per adempiere i compiti previsti dall'allegato II dell'ALC, dall'allegato K della Convenzione AELS e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

Tale assunzione delle spese figura attualmente nell'articolo 95a LAVS. La disposizione verrà trasferita nella LSIAS, al fine di disciplinare in modo uniforme e trasparente nello stesso atto normativo anche il finanziamento dei sistemi d'informazione del 1° pilastro.

Cpv. 4

Attualmente il registro delle IPG (art. 10) è disciplinato soltanto tramite un rimando alla disposizione della LAVS relativa al registro delle prestazioni in denaro correnti ed è finanziato dal Fondo di compensazione IPG. Con la LSIAS viene creata una base legale esplicita per questo registro e ripreso invariato il disciplinamento del suo finanziamento.

Il sistema d'informazione per le persone prestanti servizio (art. 11) sarà finanziato dal Fondo di compensazione IPG. L'articolo 29 lettera b LIPG verrà ripreso nella LSIAS.

Cpv. 5

I fondi di compensazione parteciperanno proporzionalmente alle spese per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d'informazione prefinanziati da un altro fondo di compensazione in base all'utilizzo da parte delle rispettive assicurazioni sociali. I sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–7, 15 e 16, utilizzati principalmente dall'AVS, saranno prefinanziati dal Fondo di compensazione AVS. I sistemi d'informazione di cui agli articoli 8, 9 e 14, utilizzati in primo luogo dall'AI, saranno finanziati invece dal Fondo di compensazione AI. Infine, il Fondo di compensazione IPG indennizzerà il Fondo di compensazione AVS nella misura dell'utilizzo del sistema d'informazione per i numeri AVS (art. 6) da parte dell'ordinamento delle IPG.

*Cpv. 6**Lett. a*

Il sistema d'informazione per i numeri AVS (art. 6) verrà utilizzato anche da attori che non hanno un nesso con l'esecuzione dell'AVS, dell'AI o delle IPG e per scopi diversi da essa. La parte delle spese imputabile a questo utilizzo sarà finanziata dalla Confederazione. In questo modo si sancisce una prassi già corrente, attualmente derivata dall'articolo 95 LAVS, in base alla quale il Fondo di compensazione AVS rimborsa alla Confederazione le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione dell'UCC. A contrario, le spese dell'UCC non connesse all'esecuzione

dell'assicurazione sono a carico della Confederazione, il che verrà esplicitamente sancito nella presente disposizione.

Lett. b

Come illustrato nel messaggio del 3 dicembre 2010⁵⁵ concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Miglioramenti esecutivi), il sistema d'informazione per le PC deve essere sviluppato e gestito dall'UCC e finanziato dalla Confederazione. Questo principio rimane invariato, ma viene indicato in modo trasparente.

Lett. c

Il disciplinamento del finanziamento del sistema d'informazione per gli assegni familiari viene ripreso invariato dall'articolo 21d LAFam.

Cpv. 7

Il Consiglio federale definirà la chiave di ripartizione delle quote a carico dei singoli fondi (cpv. 5) e della Confederazione (cpv. 6 lett. a) in funzione dell'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

Art. 22 Partecipazione alle spese da parte degli assicuratori contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'Ufficio centrale del 2° pilastro

Gli assicuratori contro gli infortuni, l'assicurazione militare e l'Ufficio centrale del 2° pilastro fanno ricorso ai dati del registro degli assicurati (art. 5) e del registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 7). A tal fine occorre allestire interfacce elettroniche e gestire diritti di accesso presso questi assicuratori e presso l'UCC. Queste assicurazioni ricorrono inoltre a prestazioni di supporto, di cui devono sostenere le spese. Inoltre, devono partecipare alle spese d'esercizio, che aumentano con il maggiore utilizzo di un sistema d'informazione. Anche per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi d'informazione è prescritta una partecipazione alle spese nella misura dell'utilizzo dei medesimi. Il Consiglio federale disciplina le quote delle spese da assumere, che vanno rimborsate alla Confederazione. Questa regolamentazione viene ripresa dall'articolo 50b capoverso 2 LAVS⁵⁶ nella versione valida fino al 31 dicembre 2023.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni di esecuzione

Con questa disposizione si conferisce al Consiglio federale la competenza in tal senso. Oltre a emanare le necessarie disposizioni di esecuzione a livello di ordinanza, occorrerà disciplinare i dettagli organizzativi e tecnici.

⁵⁵ FF **2011** 497

⁵⁶ RU **2016** 4375

Art. 24 Disposizione transitoria

Una parte dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–16 deve ancora essere sviluppata dall'UCC e dall'UFAS. Per lo sviluppo o l'acquisizione di questi sistemi d'informazione andranno avviati e attuati progetti di digitalizzazione, il che richiederà tempo. Viene dunque stabilito che gli organi federali competenti dovranno attuare questi sistemi d'informazione entro cinque anni dall'entrata in vigore della LSIAS.

La piattaforma dovrà invece essere pronta al momento dell'entrata in vigore della LSIAS.

5.2 Modifica di altri atti normativi

La LSIAS contiene disposizioni sulla piattaforma e sui singoli sistemi d'informazione delle assicurazioni sociali del 1° pilastro e degli assegni familiari.

Nella LPGA è necessario inserire, tra l'altro, una disposizione procedurale che disciplini l'ammissibilità dell'invio di atti per via elettronica tramite una piattaforma, come pure le questioni a esso connesse per quanto concerne il momento della trasmissione, l'osservanza dei termini, la gestione elettronica degli atti e la notificazione delle decisioni. Inoltre, occorre sancire l'obbligo della comunicazione elettronica anche per le altre assicurazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della LSIAS, il che necessita di disposizioni in materia e concernenti le loro piattaforme.

Nelle leggi speciali che rientrano nel campo d'applicazione della LSIAS si dovranno apportare modifiche specifiche, concernenti in particolare l'accesso ai vari sistemi d'informazione, e disciplinare l'applicabilità della LSIAS.

5.2.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 29 cpv. 2 e 3 D-LPGA

Le aggiunte a questi capoversi sono tese a far sì che alle persone richiedenti venga offerta una piattaforma di notificazione sicura e inequivocabile che metta a disposizione possibilità di autenticazione e formulari, in particolare nel caso di formulari che necessitano dell'autenticazione degli assicurati. In linea di principio, questo dovrà avvenire tramite una piattaforma, poiché l'inoltro di un formulario è spesso il primo contatto con un'assicurazione sociale e deve dunque essere chiaro a quale piattaforma va trasmesso il formulario elettronico, sebbene vi siano anche processi in cui è sempre la stessa persona a inoltrare un formulario alla stessa assicurazione e quindi non si tratta di un primo contatto tra gli attori (p. es. nel caso di una notifica d'infortunio da parte di un datore di lavoro).

Cpv. 2

In questo capoverso si procede a un adeguamento redazionale: il verbo «consegnare» è sostituito con «mettere a disposizione». Con questa modifica si tiene conto del fatto

che in futuro i formulari di richiesta per la riscossione di prestazioni potranno sia essere ottenuti fisicamente (formulari cartacei) presso gli assicuratori che scaricati in formato elettronico da una piattaforma oppure compilati direttamente sulla medesima (formulari online).

Per «formulari» si intendono sia gli attuali formulari cartacei, che verranno mantenuti, sia i formulari online, che offrono un'interfaccia utente per l'immissione strutturata delle informazioni da fornire e allo stesso tempo consentono il caricamento di documenti. Una volta conclusa la compilazione di questi formulari online, i dati strutturati e i documenti caricati verranno trasmessi tramite un'interfaccia elettronica.

Cpv. 3

In questo capoverso viene precisato che, in caso di inoltro di una richiesta a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini sarà determinante anche il momento in cui il modulo sarà stato caricato sulla piattaforma, se la richiesta è stata inoltrata per via elettronica.

Art. 37a D-LPGA

La piattaforma offrirà agli assicurati l'accesso ai loro dati e consentirà agli utenti lo scambio di documenti e dati. Ad esempio, permetterà agli assicurati di accedere ai loro atti nell'ambito di domande di consultazione degli atti e agli organi esecutivi di accedere ai dati dei sistemi d'informazione dell'UCC di cui necessitano per l'adempimento dei propri compiti. Gli utenti verranno autenticati inequivocabilmente su questa piattaforma, che riceverà, registrerà temporaneamente e trasmetterà i loro dati. I dati necessari per l'autenticazione saranno registrati in modo permanente sulla piattaforma.

Per la notificazione per via elettronica di atti formali, in particolare se comportano un vincolo temporale, è importante per la certezza del diritto definire a livello di legge dove, ovvero su quale piattaforma, essa debba avvenire. Per questo la presente disposizione definisce i requisiti minimi che la piattaforma di comunicazione dovrà adempiere per poter ricevere e trasmettere i dati in modo sicuro, se la pertinente legge speciale non prevede alcuna eccezione esplicita.

Le autorità di vigilanza saranno tenute a verificare se la piattaforma adempiano tali requisiti e, in caso negativo, dovranno intervenire con provvedimenti di vigilanza.

Cpv. 1

Il capoverso 1 sancisce l'obbligo degli assicuratori e degli organi esecutivi di offrire una piattaforma per la comunicazione elettronica alle persone di cui agli articoli 37b capoverso 1 e 37c. Questa piattaforma dovrà adempiere i requisiti di cui al capoverso 2. In questo modo si garantisce che le persone in questione potranno disporre di un canale elettronico sicuro per la comunicazione e lo scambio di dati con gli assicuratori e gli organi esecutivi. Viceversa, gli assicuratori e gli organi esecutivi potranno utilizzare questa piattaforma, per esempio, per notificare decisioni agli assicurati, a condizione che questi abbiano acconsentito alla comunicazione elettronica.

Per comunicare tra loro per via elettronica, gli assicuratori e gli organi esecutivi potranno utilizzare la piattaforma, ma non ne avranno l'obbligo. Potranno farlo anche

con altri sistemi d'informazione dotati di interfacce. Il Consiglio federale avrà la competenza di definire queste ultime (cfr. art. 76a).

Oltre agli assicuratori sono menzionati anche gli organi esecutivi, dato che nell'ambito delle assicurazioni sociali non vi è una terminologia uniforme per designare gli organi che attuano la legislazione in materia. Nella LPGa accanto ad «assicuratori» è utilizzato anche il termine «organi esecutivi», che corrisponde a quello utilizzato nella LAVS. Ai fini della coerenza all'interno della LPGa viene impiegato il termine «organi esecutivi», nel senso di organi esecutivi del 1° pilastro. Il termine «assicuratori» designa invece tutti gli assicuratori soggetti alla LPGa cui è affidata l'esecuzione dei vari rami assicurativi e che assumono la responsabilità per i rischi che ne derivano e per il loro finanziamento.

Cpv. 2

Lett. a

Gli utenti dovranno potersi autenticare inequivocabilmente sulla piattaforma, tramite un mezzo d'identificazione elettronico. Per motivi di certezza del diritto, l'accertamento inequivocabile dell'identità di una persona è indispensabile affinché gli utenti possano interagire con le assicurazioni per via elettronica in modo giuridicamente valido e le assicurazioni possano rispettare i requisiti in materia di protezione dei dati. Senza autenticazione non sarà possibile né consultare né trasmettere documenti. Il Consiglio federale stabilirà quali mezzi d'identificazione elettronici potranno essere impiegati a tal fine (cfr. commento al cpv. 2).

Lett. b

La piattaforma dovrà garantire la gestione degli indirizzi elettronici degli utenti.

Lett. c

La piattaforma dovrà garantire la protezione dei dati e documenti da trasferire, fino alla notificazione, da qualsiasi modifica e accesso non autorizzati. L'integrità e la tracciabilità dovranno essere garantite e verificabili in ogni momento.

Lett. d

La piattaforma dovrà disporre di interfacce elettroniche che garantiscano l'interoperabilità con le altre piattaforme, come pure con altri sistemi d'informazione interni ed esterni alle assicurazioni sociali, per esempio con la piattaforma di Justitia 4.0. L'interoperabilità consentirà una comunicazione scorrevole tra i vari sistemi d'informazione. Nell'ottica di un'ottimizzazione continua dell'esecuzione delle assicurazioni sociali, questo permetterebbe di porre le basi per processi moderni ed efficienti grazie allo sviluppo e alla gestione di un numero ristretto di interfacce elettroniche ottimizzate, destinate all'utilizzo interistituzionale dei dati.

Per «interfacce elettroniche» s'intendono le interfacce API (*application programming interface*), ovvero interfacce elettroniche tra sistemi e non interfacce utente (user interface, UI).

Il Consiglio federale stabilirà i requisiti per le strutture dei dati e i canali. Potrà anche delegare questo compito alle autorità di vigilanza (cfr. art. 76a).

Cpv. 3

Il Consiglio federale stabilirà quali mezzi d'identificazione elettronici potranno essere impiegati per l'autenticazione. Tra i mezzi d'identificazione elettronici ipotizzabili vi è la nuova Id-e secondo la legge del 20 dicembre 2024⁵⁷ sull'Id-e; il Consiglio federale potrà riconoscere anche altri mezzi d'identificazione elettronici per l'autenticazione, non solo per la procedura in materia di assicurazioni sociali (in virtù della presente disposizione), ma anche nelle disposizioni d'esecuzione di altre leggi federali, come quelle della LCEG. La formulazione della lettera b ricalca quella dell'articolo 20 LCEG. Se possibile, dovrà trattarsi degli stessi mezzi d'identificazione elettronici previsti nella LCEG.

Cpv. 4

Questo capoverso stabilisce che gli articoli 22–24 LCEG saranno applicabili alla piattaforma secondo la LPGa. Essi disciplinano la trasmissione di documenti e l'accesso ai medesimi, le modalità con le quali gli utenti possono indicare altri recapiti per avvisi supplementari e il funzionamento del trasferimento e dell'amministrazione dei diritti.

Per quanto concerne la trasmissione di documenti e l'accesso ai medesimi, verrà disciplinato anche quando le piattaforme rilasceranno ricevuta di consegna, di accesso e di mancato accesso. I momenti della trasmissione e della notificazione dovranno poter essere stabiliti inequivocabilmente. Sono importanti, poiché sono rilevanti sia per l'inizio del decorso che per la scadenza dei termini. Infine, vanno garantite l'integrità dei documenti trasmessi e la loro protezione da accessi da parte di persone non autorizzate. A tal fine, laddove necessario, i documenti trasmessi dovranno essere corredati di un sigillo elettronico regolamentato e una marca temporale elettronica qualificata.

Art. 37b D-LPGA

Questo nuovo articolo, che disciplina l'obbligo di comunicazione elettronica tramite la piattaforma, corrisponde di fatto all'inserimento dell'articolo 6 AP-LSIAS nella LPGa. Questo trasferimento fa sì che l'obbligo varrà non soltanto per le assicurazioni sociali che rientreranno nel campo d'applicazione della LSIAS, ma anche per gli attori di tutte le assicurazioni sociali soggette alla LPGa, che saranno quindi tenuti alla comunicazione elettronica tramite una piattaforma in tutte le procedure in materia di assicurazioni sociali, per quanto la pertinente legge speciale non preveda una deroga.

L'obbligo di comunicazione elettronica sancito in questa disposizione si applicherà esplicitamente ai fornitori di prestazioni e alle persone che esercitano la rappresentanza professionale secondo l'articolo 47a capoverso 2 PA, nel tenore previsto nell'allegato numero 2 LCEG, e quindi non agli assicuratori e agli organi esecutivi medesimi. Questi dovranno sì comunicare tra loro per via elettronica, conformemente all'articolo 76a, ma per farlo non dovranno necessariamente utilizzare una piattaforma secondo l'articolo 37a, bensì potranno anche ricorrere ad altri sistemi d'informazioni dotati delle necessarie interfacce.

Cpv. 1

I fornitori di prestazioni e le persone che esercitano la rappresentanza professionale conformemente all'articolo 47a PA secondo l'allegato numero 2 LCEG saranno tenuti a utilizzare le piattaforme degli assicuratori e degli organi esecutivi di cui all'articolo 37a per lo svolgimento dei processi delle assicurazioni sociali che rientrano nel campo d'applicazione della LPGa. Tra le «persone che esercitano la rappresentanza professionale» rientrano ad esempio gli avvocati ai sensi della legge del 23 giugno 2000⁵⁸ sugli avvocati, le persone attive nel settore fiduciario, nei servizi pubblici (p. es. aiuto sociale, autorità di protezione dei minori e degli adulti) e nelle assicurazioni di protezione giuridica. Esercitare la rappresentanza professionale significa che la persona in questione funge da rappresentante in un numero indefinito di casi. È irrilevante che lo faccia dietro compenso o meno. I datori di lavoro non rientrano in questa categoria. In deroga alla LCEG, gli avvocati saranno ugualmente tenuti alla comunicazione digitale nelle procedure non contenziose in materia di assicurazioni sociali e quindi, per esempio, anche per la consultazione degli atti. L'esenzione degli avvocati da quest'obbligo sarebbe in contraddizione con la digitalizzazione dell'intera procedura in materia di assicurazioni sociali, cui mira il presente progetto.

Tra le «persone che forniscono prestazioni» rientrano le persone che forniscono prestazioni prese a carico da un'assicurazione sociale (p. es. fornitori di prestazioni mediche) o commissionate dalla medesima (p. es. periti nel quadro di provvedimenti di accertamento). Anch'esse saranno tenute a comunicare per via elettronica tramite la piattaforma dell'assicurazione sociale in questione. Non vi rientrano invece i datori di lavoro, poiché essi non forniscono prestazioni rimborsate da un'assicurazione sociale.

Per questo obbligo di comunicazione elettronica possono tuttavia essere previste eccezioni (cfr. commento al cpv. 3).

Cpv. 2

Se una persona tenuta alla trasmissione per via elettronica inoltra documenti in forma cartacea in casi diversi da quelli previsti all'articolo 39a capoverso 3, in deroga all'articolo 29 capoverso 3 le verrà impartito un termine per la trasmissione elettronica. Questo capoverso ricalca la formulazione dell'articolo 47a capoverso 3 PA, nel tenore del numero 2 dell'allegato della LCEG. Impartendo il termine, l'autorità dovrà segnalare che in caso di mancato rispetto del termine l'invio degli atti sarà considerato come non avvenuto. Poiché i documenti sono disponibili e devono soltanto essere trasmessi per via elettronica, è giustificato un termine supplementare relativamente breve.

Cpv. 3

Il Consiglio federale potrà prevedere eccezioni all'obbligo di utilizzo della forma elettronica e di utilizzo delle piattaforme ai sensi dell'articolo 37a.

Si pensa in particolare a persone che esercitano la rappresentanza professionale all'estero, qualora non possano autenticarsi su una piattaforma ai sensi dell'articolo 37a per l'impossibilità di ottenere un'identità elettronica riconosciuta dal Consiglio federale.

⁵⁸ RS 935.61

Quale eccezione, il Consiglio federale potrebbe anche autorizzare determinati fornitori di prestazioni a ricorrere a un'altra forma di comunicazione elettronica sicura o esonerarli (del tutto o in parte) dall'obbligo di utilizzo della forma elettronica, se questo non risultasse opportuno per un'esecuzione appropriata delle assicurazioni sociali.

Art. 37c D-LPGA

Anche le persone cui non si applica l'articolo 37b capoverso 1 potranno richiedere che la comunicazione con loro avvenga per via elettronica tramite una piattaforma. A tal fine dovranno indicare un indirizzo elettronico sulla piattaforma dell'assicurazione sociale in questione. A contrario, questa disposizione chiarisce che gli assicurati non saranno obbligati alla comunicazione elettronica e potranno dunque continuare a inviare le proprie richieste in formato cartaceo. La comunicazione elettronica dovrà essere esplicitamente richiesta dagli assicurati che la auspicano. Gli organi esecutivi e gli assicuratori saranno quindi tenuti a offrire una piattaforma secondo l'articolo 37a agli assicurati, che dovranno potervi accedere facilmente con un login e inviare atti in modo sicuro per via elettronica.

Art. 38 cpv. 2^{ter} e 3^{bis} D-LPGA

Per quanto concerne il momento della notificazione degli atti per via elettronica, vengono riprese le disposizioni previste nell'articolo 20 capoversi 2^{ter} e 2^{quater} PA, nel tenore del numero 2 dell'allegato della LCEG.

Con questo articolo le modalità di notificazione postale vengono riprese anche per la notificazione elettronica. Quest'ultima sarà considerata avvenuta al momento del primo accesso al documento su una piattaforma. In caso di mancato ritiro della comunicazione, sarà considerata avvenuta il settimo giorno dopo la trasmissione a una piattaforma. Poiché i documenti possono essere trasmessi o consultati per la notificazione in qualsiasi momento, il termine di sette giorni potrà iniziare a decorrere anche un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale. A differenza di quanto avviene con le spedizioni postali per raccomandata, i documenti trasmessi per la notificazione potranno essere richiamati anche dopo la scadenza del termine di sette giorni.

Art. 39 D-LPGA

In questo articolo, si procede unicamente all'aggiunta di «in generale» alla rubrica «Osservanza dei termini», dato che il nuovo articolo 39a disciplinerà l'osservanza dei termini «in caso di notificazione per via elettronica» e che alcune condizioni previste all'articolo 39 devono essere adempiute anche in caso di notificazione elettronica (p. es. il fatto che la richiesta deve avvenire al più tardi l'ultimo giorno del termine).

Art. 39a D-LPGA

I capoversi 1 e 2 ricalcano la formulazione dell'articolo 21a PA, nel tenore del numero 2 dell'allegato della LCEG.

Cpv. 1

In caso di inoltro di documenti tramite una piattaforma, verrà emessa una ricevuta di consegna su cui figurerà il momento dell'invio dell'atto. Quest'ultimo sarà determinante per l'osservanza del termine. Se la piattaforma in questione fosse irraggiungibile il giorno in cui scade il termine, si applicherà l'articolo 26 LCEG.

Cpv. 2

Il Consiglio federale disciplinerà il formato dei documenti che verranno o dovranno essere inoltrati per via elettronica.

Cpv. 3

Se i documenti saranno inoltrati per via elettronica, l'autorità potrà esigerne il successivo inoltro su carta soltanto in due casi: se per problemi tecnici vi è il rischio che il trattamento dei documenti non possa avvenire entro un termine utile e si deve quindi ricorrere ai documenti cartacei (*lett. a*), oppure se il documento cartaceo è necessario per verificarne l'autenticità o per un suo utilizzo ulteriore (*lett. b*). Da questa regolamentazione non può derivare una richiesta sistematica di invio successivo da parte delle autorità.

*Art. 46 cpv. 2 D-LPGA**Cpv. 2*

La comunicazione digitale presuppone che gli assicuratori e gli organi esecutivi gestiscano tutti gli atti in forma elettronica. Questo significa che i documenti inoltrati fisicamente dovranno essere scansionati e che saranno considerati determinanti gli atti in formato elettronico. L'obbligo di digitalizzazione si applicherà soltanto agli assicuratori e agli organi esecutivi, ma non ai privati. Sono eccettuati dalla gestione elettronica gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano. Di conseguenza, se per un documento non dovesse essere possibile realizzare una copia elettronica adeguata, si derogherà alla gestione elettronica degli atti.

Art. 49 cpv. 1^{bis} D-LPGA

L'articolo 49 capoverso 1 LPGA stabilisce che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore o l'organo esecutivo deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Nel capoverso 1^{bis} viene introdotto un ulteriore canale di comunicazione, ovvero la trasmissione elettronica tramite una piattaforma.

Una decisione potrà quindi essere emanata con validità giuridica anche per via elettronica, tramite una piattaforma secondo l'articolo 37a, se l'assicurato avrà richiesto la comunicazione elettronica secondo l'articolo 37c e avrà indicato un indirizzo elettronico. L'assicurato potrà chiedere la comunicazione elettronica in qualsiasi fase della procedura e revocarla in qualsiasi momento.

La trasmissione elettronica di documenti sarà obbligatoria nei confronti delle persone che esercitano la rappresentanza professionale (cfr. art. 37b). Se invece il recapito viene effettuato direttamente all'assicurato, la notificazione della decisione avverrà di

regola per posta. La notificazione sarà effettuata per via elettronica tramite una piattaforma soltanto se l'assicurato lo avrà richiesto espressamente e avrà indicato un indirizzo sulla piattaforma in questione.

Art. 51 cpv. 1, secondo periodo D-LPGA

Con l'aggiunta di questo periodo si garantisce che anche i preavvisi possano essere emanati elettronicamente con validità giuridica. Per le condizioni da adempiere a tal fine, si rimanda al commento all'articolo 49 capoverso 1^{bis}.

Art. 52 cpv. 2, terzo periodo D-LPGA

Con l'aggiunta di questo periodo si garantisce che anche le decisioni su opposizione potranno essere emanate elettronicamente con validità giuridica. Per le condizioni da adempiere a tal fine, si rimanda al commento all'articolo 49 capoverso 1^{bis}.

Art. 55 D-LPGA

In questo articolo si procede a una modifica prettamente redazionale: poiché con la revisione di legge in oggetto si rimanda alla PA già all'articolo 37b, nei capoversi 1 e 2 del presente articolo basta un rinvio con l'abbreviazione «PA».

Il vigente capoverso 1^{bis} viene abrogato, poiché la disposizione che autorizza il Consiglio federale a dichiarare applicabili le disposizioni della PA concernenti le relazioni elettroniche con le autorità non sarà più attuabile in seguito all'entrata in vigore della LCEG. Oltretutto, il capoverso non sarà più necessario, poiché la presente modifica della LPGA obbliga alla comunicazione elettronica tutti gli assicuratori soggetti alla LPGA e le pertinenti disposizioni procedurali sono sancite nella LPGA e nelle leggi speciali nonché, a titolo complementare, nella PA.

Art. 61 D-LPGA

Nella parte introduttiva si procede a una mera modifica redazionale, ovvero la sostituzione del titolo della PA con la sua abbreviazione.

Art. 76a D-LPGA

Cpv. 1

Questo capoverso sancisce l'obbligo per gli assicuratori e gli organi esecutivi di comunicare tra loro e con le autorità federali per via elettronica. Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 37b, lo scambio di dati tra gli assicuratori e gli organi esecutivi non dovrà obbligatoriamente avvenire tramite una piattaforma secondo l'articolo 37a. Pur avendo l'obbligo di comunicare tra loro per via elettronica, potranno farlo anche ricorrendo ad altri sistemi d'informazione dotati delle necessarie interfacce.

Quale esempio di comunicazione elettronica tra gli assicuratori e gli organi esecutivi si può citare lo scambio di dati nell'ambito dell'assistenza amministrativa secondo l'articolo 32. Per esempio, nel caso delle richieste di consultazione degli atti o degli scambi di atti tra gli uffici AI e gli assicuratori contro gli infortuni, la trasmissione dei

dati tra gli assicuratori sociali può avvenire tramite interfacce elettroniche. Di conseguenza, lo scambio di dati che necessita di una richiesta individuale motivata, avviene per via elettronica ma non in modo automatizzato. La questione di quali dati gli assicuratori e gli organi esecutivi siano autorizzati a comunicarsi continuerà infatti a essere disciplinata dalle disposizioni sulla comunicazione dei dati nelle singole leggi in materia di assicurazioni sociali.

Rispetto a quello vigente, il nuovo tenore della disposizione precisa che essa è applicabile anche agli organi esecutivi del 1° pilastro (cfr. il commento all'art. 37a cpv. 1).

Cpv. 2

Il Consiglio federale potrà dichiarare vincolanti standard di natura tecnica, organizzativa o procedurale, al fine di garantire l'interoperabilità di diversi sistemi d'informazione e piattaforme. Questi standard concerneranno l'utilizzo di interfacce elettroniche per lo scambio di dati tra gli assicuratori e gli organi esecutivi. Da un lato verranno standardizzate le interfacce (formato e canale) tra i sistemi d'informazione degli organi esecutivi e degli assicuratori, dall'altro le autorità di vigilanza definiranno le interfacce elettroniche ai sensi dell'articolo 37a capoverso 2 lettera d. Soltanto con prescrizioni uniformi è possibile ottimizzare i processi operativi e sfruttare appieno il potenziale di aumento dell'efficienza. L'interoperabilità è un presupposto indispensabile per uno scambio di dati efficiente. Laddove possibile, questo dovrà essere garantito tramite interfacce elettroniche aperte e standardizzate, le cosiddette interfacce «machine-to-machine», come richiesto esplicitamente nel quadro non soltanto della procedura di consultazione, ma anche dei dibattiti parlamentari sulla mozione Kuprecht 23.4041.

Il Consiglio federale potrà ad esempio prescrivere la pubblicazione della documentazione relativa alle interfacce API su una piattaforma aperta quale la piattaforma I14Y.

Art. 82b D-LPGA

Cpv. 1

Gli adeguamenti necessari risultanti dalle modifiche apportate nella LPGA andranno attuati entro cinque anni dalla loro entrata in vigore, in modo da tener conto della necessità di adeguare i sistemi d'informazione già esistenti presso gli assicuratori e gli organi esecutivi.

Cpv. 2

Con il rimando all'articolo 37b si stabiliscono le persone che saranno tenute alla comunicazione elettronica cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica di legge.

Cpv. 3

Gli utenti delle piattaforme potranno utilizzarle non appena queste saranno disponibili, ossia al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica della LPGA.

5.2.2 Legge federale del 20 dicembre 1946⁵⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 1 cpv. 3 D-LAVS

Secondo l'articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui leggi speciali lo prevedono. Nel caso della LAVS, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso.

Art. 49 cpv. 2 D-LAVS

La casse di compensazione AVS avranno l'obbligo di offrire una piattaforma secondo l'articolo 37a D-LPGA per poter comunicare per via elettronica con gli assicurati, i fornitori di prestazioni e le persone che esercitano la rappresentanza professionale. La comunicazione tra gli organi esecutivi dell'AVS e gli altri organi esecutivi e assicuratori secondo la LPGA potrà avvenire anche tramite un'altra piattaforma dotata delle necessarie interfacce, a condizione che adempia i requisiti stabiliti dal Consiglio federale o dalla competente autorità di vigilanza.

A livello centralizzato sarà messa a disposizione la piattaforma E-SOP di cui all'articolo 4 LSIAS. Le casse di compensazione AVS potranno però continuare a utilizzare le loro piattaforme o quelle dei loro pool informatici per la comunicazione elettronica con gli assicurati e altri attori, a condizione che adempiano i requisiti di cui all'articolo 37a D-LPGA.

Art. 49a cpv. 3 D-LAVS

L'articolo 49a è stato introdotto con la modifica della LAVS del 17 giugno 2022⁶⁰ (Modernizzazione della vigilanza) ed è in vigore dal 1° gennaio 2024.

Nel disegno del Consiglio federale del 20 novembre 2019⁶¹ il capoverso 1 ha stabilito che incombe agli organi esecutivi gestire sistemi d'informazione, ad esempio per la gestione dei casi nell'AVS. Gli organi esecutivi devono provvedere affinché siano garantite la stabilità e l'adattabilità necessarie di questi sistemi nonché la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati (cpv. 2).

Era previsto che l'autorità di vigilanza definisse requisiti minimi per i sistemi d'informazione degli organi esecutivi e approvasse le norme per l'adempimento di questi requisiti elaborate dalle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi (art. 72a cpv. 2 lett. b e c del disegno del Consiglio federale). In seguito, il Parlamento ha deciso di rinunciare all'approvazione delle norme e ha riformulato l'articolo in tal senso. L'autorità di vigilanza può emanare i requisiti in virtù dell'articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS e verificarne l'adempimento nell'ambito di audit informatici. L'articolo 49a capoverso 3 è quindi diventato privo di oggetto, ma ci si è dimenticati di abrogarlo. In questa sede si rimedia a tale svista. Per capire perché si procede soltanto

⁵⁹ RS **831.10**

⁶⁰ RU **2023** 688

⁶¹ FF **2020** 107

all'abrogazione del capoverso 3, mentre i capoversi 1 e 2 vengono mantenuti, occorre tenere presente quanto segue: gli organi esecutivi gestiscono già oggi sistemi d'informazione e continueranno a gestirli anche in futuro. Le piattaforme secondo l'articolo 4 LSIAS e l'articolo 37a D-LPGA sono anch'esse sistemi d'informazione, ma con funzioni speciali. Non tutti i sistemi d'informazione sono piattaforme. Per questo motivo, i capoversi 1 e 2 sono importanti quale base per la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. È inoltre importante sottolineare che il nuovo obbligo di gestione elettronica degli atti introdotto nell'articolo 46 D-LPGA non significa che tutti i dati degli organi esecutivi debbano essere trattati sulla piattaforma.

Art. 49b D-LAVS

Questo articolo verrà abrogato. L'articolo 49b LAVS è stato posto in vigore quale articolo 49a LAVS, con effetto dal 1° gennaio 2021, nell'ambito della revisione della LPGA del 21 giugno 2019⁶². Con quel progetto sono state sancite tra l'altro le basi legali per lo scambio elettronico di dati a livello internazionale. Con la modifica della LAVS del 17 giugno 2022 (Modernizzazione della vigilanza) l'articolo è stato precisato e rinumerato, divenendo l'articolo 49b LAVS.

L'articolo sarà ripreso nella LSIAS quale articolo 17. Dal punto di vista materiale non vi sono modifiche rispetto alla versione vigente; soltanto la rubrica viene precisata in misura marginale (senza ripercussioni materiali). Dato lo spostamento dell'articolo nella LSIAS, lo si può abrogare nella LAVS.

Art. 49c D-LAVS

Questo articolo verrà abrogato. Nel progetto «Modernizzazione della vigilanza» la base legale per il registro delle prestazioni in denaro correnti è stata ridefinita e inserita nell'articolo 49c LAVS. In seguito alla riunione nella LSIAS di tutti i sistemi d'informazione gestiti dall'UCC, il registro delle prestazioni in denaro correnti verrà trasferito dalla LAVS alla LSIAS (art. 7) con una precisazione della rubrica.

In futuro il contenuto dei dati non sarà più disciplinato al livello di una legge formale, come previsto attualmente all'art. 49c cpv. 2 LAVS. Con il trasferimento dei sistemi d'informazione nella LSIAS, tutte le pertinenti disposizioni presenteranno lo stesso grado di dettaglio normativo. Il contenuto dei dati sarà pertanto disciplinato a livello di ordinanza.

Dato il trasferimento dell'articolo 49c capoversi 1 e 3 LAVS nella LSIAS e dell'articolo 49c capoverso 2 nell'ordinanza, la disposizione della LAVS può essere abrogata.

⁶² RU 2020 5137

Art. 49d D-LAVS

Questo articolo verrà abrogato. Anche per il registro degli assicurati è stato creato un nuovo articolo nell'ambito del progetto sulla modernizzazione della vigilanza. L'articolo 49d capoverso 1 LAVS disciplina lo scopo del registro, mentre il capoverso 2 stabilisce i dati che vi devono figurare. Con la riunione nella LSIAS di tutti i sistemi d'informazione gestiti dall'UCC, il registro degli assicurati verrà trasferito dalla LAVS alla LSIAS (art. 5). Il tenore della pertinente disposizione verrà precisato (cfr. commento all'art. 5 LSIAS). Questo è necessario, poiché nello scopo del registro degli assicurati secondo la definizione dell'articolo 49d LAVS è contenuto anche lo scopo del registro UPI. Dal canto suo, il registro UPI sarà in futuro disciplinato quale sistema d'informazione a sé stante nell'articolo 6 LSIAS. La gestione dei dati nel registro degli assicurati, attualmente disciplinata nell'articolo 49d capoverso 2 LAVS, verrà regolamentata a livello di ordinanza.

In seguito al trasferimento dell'articolo 49d capoverso 1 LAVS nella LSIAS e del capoverso 2 nell'ordinanza, la disposizione della LAVS può essere abrogata.

Art. 49e D-LAVS

Questo articolo verrà abrogato. L'articolo 49e LAVS, introdotto con il progetto «Modernizzazione della vigilanza», contiene la delega di competenza al Consiglio federale per emanare disposizioni d'esecuzione concernenti il registro degli assicurati e il registro delle prestazioni in denaro correnti. Questa disposizione diventerà superflua, poiché il suo contenuto, ovvero la delega di competenza al Consiglio federale, verrà integrato nell'articolo 23 LSIAS. La delega al Consiglio federale della competenza di disciplinare la fornitura dei dati all'UCC da parte delle casse di compensazione (attualmente prevista dall'art. 49e lett. b in combinato disposto con la lett. e LAVS) verrà inserita nel secondo periodo dell'articolo 63 capoverso 3 LAVS.

Art. 49f, frase introduttiva e lett. h D-LAVS

Con la strategia TID dell'UFAS e i sistemi d'informazione di cui agli articoli 4 e 5–16 LSIAS che ne derivano, si intende tra l'altro attuare il principio «Once only» e consentire la trasmissione dei dati anche in forma leggibile elettronicamente. A tal fine è indispensabile che tutti gli organi incaricati di applicare la LAVS o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione siano autorizzati a trattare i dati di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti anche in questi sistemi d'informazione e a utilizzare questi ultimi conformemente allo scopo previsto. Viene esplicitamente precisato che può trattarsi di dati di persone fisiche e giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione.

Art. 50a cpv. 1 lett. d^{ter} D-LAVS

Secondo questo capoverso, gli organi incaricati di applicare la LAVS o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA, purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga. In singoli casi e su richiesta scritta e motivata, le autorità fiscali possono dunque richiedere dati, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale (lett. e n. 5).

Nelle sue sentenze 2C_679/2016 e 2C_680/2016 dell'11 luglio 2017 il Tribunale federale ha stabilito che le autorità fiscali devono prendere provvedimenti d'inchiesta e di accertamento per verificare le decisioni di tassazione d'ufficio. Per la verifica di plausibilità di una decisione di tassazione d'ufficio è rilevante, tra l'altro, l'estratto dei conti individuali. Di conseguenza, l'articolo 50a capoverso 1 viene completato con una lettera d^{ter}, la quale stabilisce che i dati necessari possono essere comunicati alle autorità fiscali non soltanto in singoli casi e su richiesta scritta motivata, recependo così nella LAVS la giurisprudenza del Tribunale federale.

Art. 50b D-LAVS

Per quanto riguarda l'accessibilità dei sistemi d'informazione non si farà più distinzione tra accesso e accesso mediante procedura di richiamo. La rubrica viene modificata di conseguenza.

In seguito al trasferimento del registro delle prestazioni in denaro correnti, del registro degli assicurati e del registro UPI nella LSIAS, occorrerà adattare la frase introduttiva con un rimando agli articoli 5–7 LSIAS. Inoltre, nell'elenco degli organi che possono accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–7 LSIAS figureranno soltanto le casse di compensazione e le agenzie da esse designate nonché l'UCC e l'ufficio federale competente. Per una questione di chiarezza, i singoli organi verranno elencati separatamente, nelle lettere a–c. Tutti gli altri organi che necessitano di un accesso saranno menzionati nelle pertinenti leggi speciali: l'Ufficio centrale del 2° pilastro nella legge federale del 25 giugno 1982⁶³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, cfr. art. 85a^{bis} D-LPP), gli uffici AI nella LAI (cfr. art. 66b D-LAI), gli assicuratori contro gli infortuni nella legge federale del 28 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; cfr. art. 96a D-LAINF), l'assicurazione militare nella legge federale del 19 giugno 1992⁶⁴ sull'assicurazione militare (LAM; cfr. art. 94c D-LAM) e i servizi PC nella LPC (cfr. art. 26c D-LPC).

Art. 63 cpv. 3, secondo periodo D-LAVS

Attualmente la delega al Consiglio federale della competenza di disciplinare la fornitura dei dati all'UCC da parte delle casse di compensazione figura nell'articolo 49e lettera b LAVS, che viene abrogato. Per questo motivo, la disposizione verrà ripresa nel secondo periodo del capoverso 3, con l'aggiunta della specificazione «segnatamente per quanto riguarda i dati da comunicare». In questo modo si chiarisce che la regolamentazione della collaborazione comprende la facoltà del Consiglio federale di disciplinare quali dati l'UCC e le casse di compensazione devono comunicarsi.

⁶³ RS **831.40**

⁶⁴ RS **833.1**

Art. 71 cpv. 4, 4^{bis}, 5 e 5^{bis} D-LAVS

Cpv. 4

La competenza dell'UCC per la tenuta del registro degli assicurati (art. 49d LAVS) e del registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c LAVS) sarà in futuro disciplinata nella LSIAS, la quale descriverà però soltanto lo scopo dei sistemi d'informazione, ma non i compiti a essi connessi. Dato che il compito dell'UCC di informare le casse di compensazione dei decessi e dei cambiamenti di stato civile dovrà essere mantenuto, in futuro sarà ripreso nel capoverso 4.

Cpv. 4^{bis}

Questo capoverso viene abrogato. Esso attribuisce all'UCC la competenza di sviluppare e gestire la cosiddetta piattaforma per i moduli. Poiché questa sarà integrata nella piattaforma di cui all'articolo 4 LSIAS, questo capoverso diventerà obsoleto e potrà quindi essere abrogato.

Cpv. 5

La mozione Rechsteiner 23.4435 «Digitalizzare finalmente l'AVS» chiede che gli assicurati possano avere in qualsiasi momento un accesso digitale a tutti i dati relativi ai contributi e alle prestazioni presumibili dell'AVS che li concernono. Per poter garantire loro questo servizio, oltre all'E-SOP con possibilità di autenticazione sicura l'UCC dovrà disporre dei dati aggiornati dei conti individuali degli assicurati. Ciò significa che l'UCC dovrà ricevere automaticamente dalle casse di compensazione i dati dei conti individuali non appena questi saranno modificati. Questo servizio sarà implementato dall'UCC anche come API, in modo che altri organi esecutivi (p. es. le casse di compensazione) o altri assicuratori possano integrarli nelle loro piattaforme nel rispetto della protezione dei dati.

L'UCC disporrà di questi dati grazie al sistema d'informazione «Registro centrale degli assicurati». In combinazione con l'E-SOP, questo permetterà all'UCC di rendere accessibili agli assicurati i dati dei propri conti individuali. Poiché questi dati sono collegati con il software per il calcolo delle rendite dell'UCC, anche i calcoli anticipati delle rendite potranno essere resi accessibili in formato digitale.

Il presente capoverso obbliga l'UCC a fornire tali servizi.

Cpv. 5^{bis}

Nello scopo dei nuovi sistemi d'informazione rientra anche l'attuazione del principio «once only» (cfr. n. 4.1.3), ossia che i dati devono essere registrati una sola volta. Di conseguenza, l'UCC riceverà dati dai sistemi d'informazione di diversi organi e persone. Questi dati potranno essere comunicati sia dagli assicurati (p. es. nel caso di richieste di rimborso o modifiche d'indirizzo) che dagli organi esecutivi (p. es. dati dei conti individuali), ma anche da altri organi delle assicurazioni sociali o da fornitori di prestazioni che inviano le proprie fatture all'UCC. Con lo scambio di dati digitale, in futuro i dati e le informazioni che in precedenza venivano sempre trasmessi in formato cartaceo all'UCC dagli organi esecutivi potrebbero essergli comunicati direttamente dagli assicurati o dai fornitori di prestazioni.

La presente disposizione stabilisce che il Consiglio federale può prevedere che l'UCC possa trattare i dati, nel rispetto delle prescrizioni giuridiche, a prescindere da chi glieli abbia comunicati.

Art. 95 cpv. 2 D-LAVS

Questo capoverso viene abrogato poiché la regolamentazione concernente il finanziamento del registro delle prestazioni in denaro correnti e del registro degli assicurati viene trasferita nell'articolo 21 capoverso 1 LSIAS. Il capoverso 2 è pertanto obsoleto.

5.2.3 Legge federale del 19 giugno 1959⁶⁵ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 1 cpv. 3 D-LAI

Secondo l'articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui leggi speciali lo prevedono. Nel caso della LAI, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso.

Art. 53 cpv. 1^{bis} D-LAI

Gli uffici AI avranno l'obbligo di offrire una piattaforma secondo l'articolo 37a D-LPGA per poter comunicare per via elettronica con gli assicurati, i fornitori di prestazioni e le persone che esercitano la rappresentanza professionale. La comunicazione tra gli organi esecutivi dell'AI e gli altri organi esecutivi e assicuratori secondo la LPGA potrà avvenire anche tramite un'altra piattaforma dotata delle necessarie interfacce, a condizione che adempia i requisiti stabiliti dal Consiglio federale o dalla competente autorità di vigilanza.

A livello centralizzato sarà messa a disposizione la piattaforma E-SOP di cui all'articolo 4 LSIAS. Gli uffici AI potranno però continuare a utilizzare le loro piattaforme o quelle dei loro pool informatici per la comunicazione elettronica con gli assicurati e altri attori, a condizione che adempiano i requisiti di cui all'articolo 37a D-LPGA.

Art. 57a cpv. 1, secondo e terzo periodo D-LAI

Nel secondo periodo del capoverso 1 viene precisato che gli uffici AI potranno emanare preavvisi anche in forma elettronica, alle condizioni di cui all'articolo 49 capoverso 1^{bis} D-LPGA.

Art. 66 cpv. 1 lett. a, b e h D-LAI

I rimandi alle disposizioni della LAVS nelle lettere a, b e h vengono adattati alle modifiche della LAVS (cfr. sopra).

⁶⁵ RS 831.20

I rimandi all'articolo 49*b* LAVS (lett. a) e agli articoli 49*c*–49*e* LAVS (lett. b) vengono stralciati, poiché gli articoli della LAVS in questione verranno trasferiti nella LSIAS e quindi abrogati. Dal canto suo, la LSIAS sarà applicabile all'AI in virtù del nuovo capoverso 3 dell'articolo 1.

Nella lettera h verrà aggiunto un rimando all'articolo 95*a* LAVS, dato che anche i sistemi ivi menzionati sono utilizzati sia dall'AVS che dall'AI e vanno dunque rimborsati dal fondo di compensazione dell'altra assicurazione.

Art. 66b D-LAI

Questo articolo disciplina i vari accessi ai sistemi d'informazione. Sebbene lo scopo e il finanziamento dei singoli sistemi d'informazione saranno regolamentati nella LSIAS, i diritti di accesso continueranno a essere retti dalle disposizioni delle singole leggi in materia di assicurazioni sociali.

Attualmente, però, per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione non si fa più una distinzione tra accesso e accesso mediante procedura di richiamo. La procedura di richiamo è dunque stralciata da questa disposizione. La disposizione viene riformulata. I capoversi 1, 1^{bis} e 2^{bis} vengono stralciati, dato che il loro contenuto sarà trasferito rispettivamente negli articoli 8, 21 capoverso 2 e 15 LSIAS. Il vigente capoverso 3 non viene ripreso, dato che il suo contenuto normativo viene trasferito nella LSIAS (p. es. la protezione dei dati nell'art. 19 LSIAS) o nella LCEG (p. es. la durata massima di conservazione nell'art. 22 cpv. 6 LCEG).

Cpv. 1

Questo capoverso corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 2, ma viene adeguato con un rimando agli articoli 5–8 LSIAS. L'UCC, gli uffici AI, le casse di compensazione e l'UFAS avranno accesso ai dati di cui necessitano per l'adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAI e dalla LAVS.

Cpv. 2

In futuro questo capoverso disciplinerà i diritti di accesso ai sistemi d'informazione per le perizie (cfr. art. 9 LSIAS).

Lett. a

L'UCC, gli uffici AI e l'UFAS avranno accesso ai dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAI e dalla LPGa.

Lett. b

I periti, i centri peritali e la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche (COQPM) avranno accesso ai dati di cui necessitano per l'adempimento dei compiti conferiti loro. Potranno accedere soltanto ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti (per i periti e i centri peritali, p. es. per l'attribuzione delle perizie) e non a tutti i dati del sistema d'informazione in questione.

Lett. c

La presente lettera prevede che vi abbiano accesso anche gli assicurati (o i loro rappresentanti legali) e le autorità decisionali fino al passato in giudicato della pertinente decisione.

Cpv. 3

Il contenuto di questo capoverso corrisponde sostanzialmente a quello del vigente capoverso 2^{ter}, ma viene adeguato con un rinvio all'articolo 15 LSIAS. Gli uffici AI, le casse di compensazione e l'UCC potranno accedere al sistema d'informazione per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla LAI, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.

5.2.4 Legge federale del 6 ottobre 2006⁶⁶ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Art. 1 cpv. 3 D-LPC

Secondo l'articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui leggi speciali lo prevedono. Nel caso della LPC, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso.

Art. 21 cpv. 2^{bis} D-LPC

I servizi PC avranno l'obbligo di offrire una piattaforma secondo l'articolo 37a D-LPGA per poter comunicare per via elettronica con gli assicurati, i fornitori di prestazioni e le persone che esercitano la rappresentanza professionale. La comunicazione tra i servizi PC e gli altri organi esecutivi e assicuratori secondo la LPGA potrà avvenire anche tramite un'altra piattaforma dotata delle necessarie interfacce, a condizione che adempia i requisiti stabiliti dal Consiglio federale o dalla competente autorità di vigilanza.

A livello centralizzato sarà messa a disposizione la piattaforma E-SOP di cui all'articolo 4 LSIAS. I servizi PC potranno però continuare a utilizzare le loro piattaforme o quelle dei loro pool informatici per la comunicazione elettronica con gli assicurati e altri attori, a condizione che adempiano i requisiti di cui all'articolo 37a D-LPGA.

*Art. 26 cpv. 1 lett. a e 2 D-LPC**Cpv. 1*

In questa disposizione viene stralciato il rimando all'articolo 49b LAVS, che sarà trasferito nella LSIAS e sarà quindi automaticamente applicabile anche ai servizi PC.

Cpv. 2

Questo capoverso viene abrogato, poiché l'accesso dei servizi PC al registro delle rendite sarà disciplinato nell'articolo 26c capoverso 1.

⁶⁶ RS 831.30

Art. 26b D-LPC

Questo articolo viene abrogato, dato che il suo contenuto verrà trasferito nell'articolo 12 LSIAS.

*Art. 26c D-LPC**Rubrica*

La rubrica viene modificata in «Diritti di accesso». Per l'accesso ai sistemi d'informazione non si farà più una distinzione tra accesso e accesso mediante procedura di richiamo.

Cpv. 1

Questo capoverso riprenderà la disposizione di cui all'articolo 50b capoverso 1 lettera e LAVS, che verrà stralciata nella LAVS, e disciplinerà l'accesso ai sistemi d'informazione secondo gli articoli 5–7 LSIAS.

Cpv. 2

Nel suo tenore vigente, questo capoverso disciplina l'accesso al sistema d'informazione sulle PC da parte della Fondazione svizzera Pro Senectute, dell'Associazione svizzera Pro Infirmis e della Fondazione svizzera Pro Juventute. Introdotta il 1° gennaio 2019, questa disposizione intendeva consentire alle organizzazioni in questione di verificare, con un accesso limitato al sistema d'informazione sulle PC, se una persona percepisca una PC annua o sia inclusa nel relativo calcolo e quale servizio versi le PC. Tuttavia, nella prassi questa possibilità non è mai stata utilizzata. Di conseguenza, la disposizione in questione può essere abrogata.

Il capoverso 2 riprenderà quindi il contenuto del vigente capoverso 1, stabilendo inoltre esplicitamente che l'UCC, che già oggi gestisce il pertinente sistema d'informazione e tratta i dati in esso contenuti (p. es. verifiche di plausibilità), avrà accesso ai dati.

La lettera d garantisce l'accesso al sistema d'informazione anche alle autorità di vigilanza delle PC. Già oggi queste ultime possono in linea di massima disporre dei dati, ma devono procurarseli presso gli organi soggetti alla loro vigilanza. Per le autorità di vigilanza sarebbe tuttavia molto più facile ed efficiente richiamare i dati del caso presso l'UCC mediante interfacce elettroniche. Mancando una base legale sufficiente, l'UCC non può però renderli accessibili. Secondo la frase introduttiva dell'articolo 50a LAVS, la comunicazione dei dati può essere effettuata soltanto da organi incaricati di applicare la legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione. Nell'ambito delle PC, l'UCC è responsabile unicamente per la tenuta del registro delle PC e non può quindi essere considerato quale organo incaricato di applicare la legge. La comunicazione dei dati all'autorità di vigilanza dovrebbe dunque essere effettuata dall'UFAS o dai servizi PC cantonali. La lettera d risolve questa situazione.

La vigente lettera c, in virtù della quale i Comuni cui i Cantoni hanno delegato la determinazione e il versamento delle PC hanno accesso al pertinente sistema d'informazione, può essere abrogata, poiché i Comuni rientrano già nel campo d'applicazione della lettera a essendo «organi di cui all'articolo 21 capoverso 2».

5.2.5 Legge federale del 25 giugno 1982⁶⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 85a^{bis} D-LPP

Questo articolo riprenderà la regolamentazione di cui all'articolo 50b capoverso 1 lettera a LAVS, che verrà stralciata nella LAVS. Inoltre, disciplinerà l'accesso dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, per l'adempimento dei suoi compiti, ai sistemi d'informazione secondo gli articoli 5–7 LSIAS.

5.2.6 Legge federale del 20 marzo 1981⁶⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 96a D-LAINF

Questo articolo riprenderà la regolamentazione di cui all'articolo 50b capoverso 1 lettera c LAVS, che verrà stralciata nella LAVS. Inoltre, disciplinerà l'accesso ai sistemi d'informazione secondo gli articoli 5–7 LSIAS per la verifica del diritto dei beneficiari di rendite in corso.

L'assicurazione contro gli infortuni potrà quindi accedere ai sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–7 LSIAS per verificare il diritto dei beneficiari di rendite in corso secondo la LAINF. In futuro tale accesso le verrà concesso anche per stabilire il diritto alle prestazioni, per calcolare, versare e coordinare le prestazioni con quelle di altre assicurazioni sociali nonché per calcolare e riscuotere i premi. In questo modo si garantisce che gli assicuratori contro gli infortuni possano trarre direttamente dai registri centrali i dati dell'UCC necessari per l'adempimento dei compiti legali summenzionati, il che accrescerà l'efficienza.

5.2.7 Legge federale del 19 giugno 1992⁶⁹ sull'assicurazione militare (LAM)

Art. 94c D-LAM

Questo articolo riprenderà la regolamentazione di cui all'articolo 50b capoverso 1 lettera c LAVS, che verrà stralciata nella LAVS. Inoltre, disciplinerà l'accesso ai sistemi d'informazione secondo gli articoli 5–7 LSIAS per la verifica del diritto dei beneficiari di rendite in corso. In futuro tale accesso le verrà concesso anche per stabilire il diritto alle prestazioni, per calcolare, versare e coordinare le prestazioni con quelle di altre assicurazioni sociali nonché per calcolare e riscuotere i premi. In questo modo si garantisce che l'assicurazione militare possa trarre direttamente dai registri centrali i

⁶⁷ RS **831.40**

⁶⁸ RS **832.20**

⁶⁹ RS **833.10**

dati dell'UCC necessari per l'adempimento dei compiti legali summenzionati, il che accrescerà l'efficienza.

5.2.8 Legge del 25 settembre 1952⁷⁰ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

Art. 1 cpv. 3 D-LIPG

Nel caso della LIPG, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso.

Art. 21 cpv. 1^{bis} e 2 D-LIPG

Cpv. 1^{bis}

Gli organi esecutivi dell'ordinamento delle IPG avranno l'obbligo di offrire una piattaforma secondo l'articolo 37a D-LPGA per poter comunicare per via elettronica con gli assicurati, i fornitori di prestazioni e le persone che esercitano la rappresentanza professionale. La comunicazione tra gli organi esecutivi delle IPG e gli altri organi esecutivi e assicuratori secondo la LPGA potrà avvenire anche tramite un'altra piattaforma dotata delle necessarie interfacce, a condizione che adempia i requisiti stabiliti dal Consiglio federale o dalla competente autorità di vigilanza.

A livello centralizzato sarà messa a disposizione la piattaforma E-SOP di cui all'articolo 4 LSIAS. Gli organi esecutivi dell'ordinamento delle IPG potranno però continuare a utilizzare le loro piattaforme o quelle dei loro pool informatici per la comunicazione elettronica con gli assicurati e altri attori, a condizione che adempiano i requisiti di cui all'articolo 37a D-LPGA.

Cpv. 2

Lett. a

Nella lettera a viene stralciato il rimando all'articolo 49b LAVS, dato che il sistema d'informazione in questione verrà trasferito nella LSIAS.

Lett. b

Nella lettera b viene abrogata, dato che il suo contenuto verrà trasferito nell'articolo 10 LSIAS.

Art. 21a cpv. 1 e 2, parte introduttiva e lett. f e g D-LIPG

Dato che il sistema d'informazione per le persone prestanti servizio verrà disciplinato nella LSIAS, il capoverso potrà essere abrogato. Nel capoverso 2 verranno adeguati i rimandi ai vari sistemi d'informazione che saranno trasferiti nella LSIAS.

⁷⁰ RS 834.1

Art. 21b D-LIPG

Questo articolo verrà aggiunto per rimediare alla mancanza di una base legale per l'accesso delle casse di compensazione al sistema d'informazione per le indennità di perdita di guadagno. Tale accesso viene dunque disciplinato esplicitamente.

5.2.9 Legge federale del 20 giugno 1952⁷¹ sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)*Art. 1 cpv. 2 D-LAF*

Secondo l'articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui leggi speciali lo prevedono. Nel caso della LAF, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso.

5.2.10 Legge del 24 marzo 2006⁷² sugli assegni familiari (LAFam)*Art. 1 cpv. 3 D-LAFam*

Secondo l'articolo 2 LSIAS, questa nuova legge sarà applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e nella misura in cui le pertinenti leggi lo prevedono. Nel caso della LAFam, le disposizioni della LSIAS vengono dichiarate applicabili con il presente capoverso.

Art. 21a D-LAFam

Questo articolo verrà abrogato, poiché diventerà obsoleto in seguito al trasferimento del suo contenuto nella LSIAS.

*Art. 21b cpv. 1 e 3 D-LAFam**Cpv. 1*

Questo capoverso stabilisce quali organi avranno accesso al sistema d'informazione di cui all'articolo 13 LSIAS. La disposizione viene ripresa dall'articolo 21c LAFam e dall'articolo 18b dell'ordinanza del 31 ottobre 2007⁷³ sugli assegni familiari. Vi viene aggiunta una lettera i, che attribuisce all'UCC la competenza di immettere e trattare i dati nel registro.

Cpv. 3

L'articolo 21b capoverso 2 LAFam prevede l'accesso pubblico al registro degli assegni familiari. In futuro, inoltre, ogni assicurato potrà accedere tramite la piattaforma

⁷¹ RS 836.1

⁷² RS 836.2

⁷³ RS 836.21

E-SOP ai dati del registro che forniscono informazioni sul suo diritto (presente e passato) agli assegni familiari.

Art. 21c D-LAFam

Nell'articolo 21c è possibile rinunciare all'elenco e rinviare semplicemente ai servizi di cui all'articolo 21b capoverso 1 lettere a–d.

Art. 21d D-LAFam

Questo articolo verrà abrogato, poiché diventerà obsoleto in seguito al trasferimento del suo contenuto nella LSIAS.

Art. 25 lett. a D-LAFam

I sistemi d'informazione di cui all'articolo 49b LAVS verranno trasferiti nella LSIAS (art. 17), ragion per cui il rimando all'articolo 49b LAVS va stralciato.

5.2.11 Legge del 25 giugno 1982⁷⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Art. 96e D-LADI

L'articolo 96e D-LADI traspone i principi sopra menzionati nel numero 4.1 nell'AD. Questa disposizione estende l'obbligo di comunicazione elettronica previsto dall'articolo 37b capoverso 1 lettera b D-LPGA ai datori di lavoro. La piattaforma di accesso ai servizi elettronici utilizzata nell'AD è considerata una piattaforma di comunicazione elettronica con funzioni conformi all'articolo 37a D-LPGA.

Cpv. 1

Questo obbligo riguarda i datori di lavoro ai sensi dell'articolo 88 LADI. I datori di lavoro fanno parte degli organi incaricati dell'esecuzione dell'AD (art. 76 cpv. 1 lett. g LADI). Ciò si traduce in particolare nel fatto che essi anticipano l'indennità per lavoro ridotto e la versano ai lavoratori il giorno usuale di paga (art. 37 lett. a LADI). Obblighi analoghi si ritrovano anche nell'ambito dell'indennità per intemperie (art. 46 LADI). In qualità di organi esecutivi dell'AD, i datori di lavoro devono essere tenuti a utilizzare la piattaforma di accesso ai servizi online (denominata «servizi online» o «eServices») ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1^{bis}, lettera d LADI. Dal punto di vista dell'economia di procedura, questa regolamentazione è nell'interesse dei datori di lavoro: l'introduzione di questo obbligo riduce il rischio di errori di trascrizione del modulo cartaceo nel sistema informativo da parte degli altri organi esecutivi dell'AD. Nell'ambito dell'indennità per lavoro ridotto e per intemperie, in particolare, i datori di lavoro hanno anche interesse a che le fasi della procedura siano trattate nel modo più rapido ed efficiente possibile, al fine di ottenere quanto prima la certezza circa la

⁷⁴ RS 837.0

concessione delle prestazioni. Lo stesso vale per le attestazioni che i datori di lavoro devono rilasciare, spesso periodicamente. Infine, questo aumento dell'efficienza va anche a vantaggio dei lavoratori.

La legge deve definire espressamente le fasi della procedura che sottostanno a un tale obbligo. Nell'ambito dell'indennità per lavoro ridotto, il preannuncio disciplinato dall'articolo 36 LADI e l'esercizio del diritto a tale indennità ai sensi dell'articolo 38 LADI devono poter essere trattati per via elettronica. Lo stesso vale per l'annuncio della perdita di lavoro in caso di intemperie di cui all'articolo 45 LADI e per l'esercizio del diritto all'indennità per intemperie prevista dall'articolo 47 LADI. Dopo la notifica di una decisione, i datori di lavoro dovranno nuovamente fare opposizione a norma dell'articolo 52 LPGa tramite i servizi online. Nell'ambito dell'indennità per insolvenza e dell'indennità di disoccupazione, i datori di lavoro sono soggetti all'obbligo di informare (art. 56 LADI) rispettivamente all'obbligo di compilare attestati (art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, come ad esempio l'attestato del datore di lavoro di cui all'art. 20 cpv. 2 LADI). Anche questi obblighi devono essere adempiuti tramite i servizi online.

Come già indicato e spiegato sopra (cfr. n. 4.2.1 e 5.2.1), se i servizi online non dovessero essere disponibili, si applicherà la normativa dell'articolo 26 LCEG (art. 39e cpv. 1 D-LPGa).

La presente disposizione andrà posta in vigore in modo scaglionato. In una prima fase, con l'entrata in vigore della LSIAS, il preannuncio di lavoro ridotto (cpv. 1 lett. a) dovrà essere reso possibile; il capoverso 1 lettere b–g entrerà in vigore in un secondo tempo.

Cpv. 2

In contropartita all'obbligo imposto ai datori di lavoro di comunicare per via elettronica, anche gli altri organi esecutivi dell'AD (in particolare le casse di disoccupazione e le autorità cantonali) devono poter notificare le loro decisioni ai datori di lavoro per via elettronica, e ciò in modo giuridicamente valido.

Nel diritto delle assicurazioni sociali, la notifica delle decisioni è soggetta al principio della forma scritta (art. 49 cpv. 1 LPGa). Nell'ambito dell'AD, ciò riguarda in particolare le decisioni negative relative all'indennità per lavoro ridotto di cui all'articolo 36 capoverso 4 LADI e all'indennità per intemperie di cui all'articolo 45 capoverso 4 LADI (art. 100 cpv. 1 primo periodo LADI). Per le decisioni positive, invece, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGa, si applica la procedura semplificata a norma dell'art. 51 LPGa (art. 100 cpv. 1 secondo periodo LADI). La notifica delle decisioni per via elettronica è già possibile in base al diritto vigente. A tal fine è necessario, in linea di principio, l'assenso del destinatario (art. 55 cpv. 1^{bis} LPGa in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 1 OADI e l'art. 34 cpv. 1^{bis} PA). La notifica delle decisioni e delle decisioni su opposizione esclusivamente tramite servizi online garantisce una simmetria con l'obbligo di comunicazione elettronica. Con l'articolo 96e capoverso 2 D-LADI si deroga quindi al principio del previo assenso delle parti (cfr. anche art. 1 cpv. 1 LADI).

A causa dell'entrata in vigore scaglionata del capoverso 1, la notifica delle decisioni e delle decisioni su opposizione tramite servizi online in applicazione del capoverso 2 andrà introdotta parallelamente in modo scaglionato. In altre parole, nel settore dell'indennità per intemperie, ad esempio, la decisione dovrà essere notificata dai servizi online solo quando sarà entrato in vigore l'obbligo previsto dal capoverso 1 lettere c e d.

5.2.12 Legge del 20 dicembre 2024⁷⁵ sull'Id-e (LIde)

Art. 26 cpv. 3 lett. d

La lettera d rimanda all'articolo 49d LAVS, che verrà abrogato con il presente progetto. Con la riunione nella LSIAS di tutti i sistemi d'informazione gestiti dall'UCC, il registro degli assicurati verrà trasferito dalla LAVS alla LSIAS (art. 5).

5.3 Necessità di coordinamento con altri atti legislativi

LCEG

Il 20 dicembre 2024 l'Assemblea federale ha adottato la LCEG, che crea la base legale per la comunicazione elettronica e la consultazione degli atti. Se, contrariamente alle previsioni, la LCEG dovesse entrare in vigore dopo la LSIAS, vi sarebbe necessità di coordinamento.

Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi

La LSIAS disciplinerà anche la notificazione per via elettronica per la quale verrà aggiunto un capoverso 2^{ter} all'articolo 38 LPGa. Occorrerà dunque adeguare di conseguenza il disegno del 12 febbraio 2025⁷⁶ della legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi.

Iniziativa parlamentare 21.403 Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna, della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale

Il registro degli assegni familiari di cui all'articolo 21a LAFam sarà trasferito, quale sistema d'informazione per gli assegni familiari, all'articolo 13 LSIAS. In occasione della sessione invernale del 2024, nell'ambito dei dibattiti sull'iniziativa parlamentare 21.403 Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna, della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati ha deciso di introdurre un nuovo assegno familiare, l'assegno di custodia, nella LAFam. L'introduzione di questo assegno avrà ripercussioni anche sui

⁷⁵ RS ...

⁷⁶ FF 2025 566, oggetto n. 25.023

vigenti articoli 21a–21d LAFam, dato che andranno introdotti due nuovi registri (registro degli assegni di custodia e registro delle istituzioni riconosciute per la custodia complementare alla famiglia).

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto avrà ripercussioni organizzative, finanziarie e sul personale della Confederazione per quanto riguarda il 1° pilastro. Le proposte di modifica della legge sull'AD potrebbero generare risparmi per questa assicurazione, che però non sono ancora quantificabili al momento (cfr. n. 4.3.2). Il nuovo obbligo di comunicazione elettronica per gli assicuratori delle assicurazioni soggette alla LPGa non avrà ripercussioni per la Confederazione.

Per il 1° pilastro si prevedono le ripercussioni indicate di seguito.

Come spiegato al numero 4.3.1, l'UCC gestisce già oggi sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale per il 1° pilastro e gli assegni familiari. Alcuni di questi sistemi d'informazione necessitano di un aggiornamento per poter continuare a funzionare come finora. Questa modernizzazione, denominata «fase I», creerà anche i presupposti per la fornitura di ulteriori servizi elettronici moderni, il che è uno degli obiettivi del presente progetto. Le uscite previste in questa fase dovranno essere sostenute indipendentemente dall'adozione o meno delle modifiche legislative del presente progetto. Trattandosi di sistemi d'informazione del 1° pilastro utilizzabili a livello nazionale, le uscite per investimenti e quelle d'esercizio saranno controfinanziate dai fondi di compensazione AVS, AI e IPG e non incideranno quindi sul bilancio della Confederazione.

L'introduzione di questi sistemi d'informazione e della piattaforma non dovrebbero comportare minori spese per l'UFAS, dato che le sue risorse di personale non sono interessate dagli attuali processi. L'UFAS assume la gestione dei progetti di digitalizzazione a livello nazionale e, nella fase d'esercizio, sarà responsabile per la gestione dei sistemi d'informazione che ne risulteranno. Ne consegue quindi piuttosto un maggiore fabbisogno di risorse di personale nelle uscite d'esercizio per il personale (cfr. 6.1.2).

6.1.1 Uscite per investimenti

I vari progetti di digitalizzazione presentati al numero 4.3 comporteranno uscite per il personale per i nuovi ETP da creare presso la Confederazione (capi-progetto, *business analyst*, architetti IT e sviluppatori) nonché uscite per consulenze e per beni e servizi (sviluppo di software, server, mezzi di telecomunicazione, licenze ecc.).

Le uscite per investimenti connesse a questi progetti sono rappresentate in due fasi. La fase I comprende la modernizzazione degli attuali sistemi d'informazione

dell'UCC sulla base del vigente ordinamento giuridico. La fase 2 prevede l'introduzione di nuovi servizi digitali, per i quali sono necessarie nuove basi giuridiche, che saranno create con la LSIAS.

Le uscite per investimenti previste per le fasi 1 e 2 ammontano complessivamente a 27,5 milioni di franchi. Quelle connesse al presente progetto (fase 2) ammontano a 14,9 milioni di franchi.

Come detto in precedenza, quelle della fase 1 non derivano invece dal presente progetto. Dato però che la fase 1 è necessaria per passare alla fase 2, per motivi di trasparenza anche le uscite per investimenti a essa legate sono presentate nella tabella sottostante.

Fase 1

Totale uscite per investimenti (in mio. fr.)					
	2024	2025	2026	2027	2028
E-SOP		0,7	1,9	2	1
MOSAR	0,9	1,8	1,5	1,4	0,5
Modernizzazione del registro delle rendite					
Sistemi d'informazione per le perizie					
Totale uscite annue (in mio. fr.)	0,9	2,5	3,4	3,4	1,5
Totale uscite fase 1 (in mio. fr.): 11,7					
Totale uscite fase 1, comprese le riserve (in mio. fr.): 12,6					

Fase 2

Totale uscite per investimenti (in mio. fr.)						
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
E-SOP		0,9	1,7	1,5	1	
MOSAR	0,5	1,2	0,8			
Modernizzazione del registro delle rendite	0,5	1	1	0,5		
Sistemi d'informazione per le perizie					1,5	1,5
Totale uscite annue (in mio. fr.)	1	3,1	3,5	2	2,5	1,5
Totale uscite fase 2 (in mio. fr.): 13,6						
Totale uscite fase 2, comprese le riserve (in mio. fr.): 14,9						

6.1.2 Uscite d'esercizio

Dopo la fase di sviluppo, i sistemi d'informazione entreranno in servizio e necessiteranno quindi di manutenzione e supporto. Le conseguenti uscite, relativamente stabili, sono denominate uscite d'esercizio e si compongono di uscite per il personale e uscite per beni e servizi.

I primi servizi, derivanti dal progetto MOSAR, entreranno in funzione nel 2029. In quell'anno di transizione le uscite d'esercizio ammonteranno a 200 000 franchi, di cui 120 000 per le uscite per il personale. Dal 2030 le uscite aumenteranno progressivamente a 400 000 franchi, con stabili uscite per il personale pari a 310 000 franchi.

L'E-SOP entrerà progressivamente in servizio a partire dal 2031. Da quel momento le uscite d'esercizio, che saranno costituite esclusivamente da uscite per il personale, ammonteranno a 530 000 franchi nel 2031 e a 620 000 franchi a partire dal 2032.

I sistemi d'informazione per le perizie entreranno in servizio dal 2033 e causeranno uscite per il personale 450 000 franchi all'anno.

Il sistema d'informazione per le prestazioni in denaro correnti, già operativo, non causerà spese d'esercizio supplementari.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

In quanto datori di lavoro, i Cantoni e i Comuni beneficeranno delle ripercussioni descritte al numero 6.4.

Se da un lato l'aumento delle spese di amministrazione dei servizi PC in seguito al loro allacciamento alla piattaforma (tramite interfacce elettroniche) avrà ripercussioni per i Cantoni ed eventualmente i Comuni, che coprono le loro spese di amministrazione, dall'altro i Cantoni ed eventualmente i Comuni beneficeranno dei risparmi realizzati grazie alla maggiore efficienza derivante dalla digitalizzazione completa dei processi di lavoro.

Il progetto non comporta ripercussioni specifiche per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.3 Ripercussioni per le assicurazioni sociali

Il progetto sancisce a livello di legge l'obbligo di comunicazione elettronica secondo l'articolo 37*b* D-LPGA nelle procedure in materia di assicurazioni sociali e introduce l'obbligo per gli assicuratori e gli organi esecutivi di offrire una piattaforma per la comunicazione elettronica secondo l'articolo 37*a* D-LPGA.

Gli assicuratori e gli organi esecutivi dovranno collegare i loro sistemi attuali a una piattaforma, provvedere alla manutenzione delle loro interfacce elettroniche e formare i loro collaboratori affinché siano in grado di attuare i nuovi processi. Queste attività genereranno spese per gli organi esecutivi.

In compenso, l'obbligo di comunicazione elettronica per le persone menzionate nell'articolo 37*b* D-LPGA permetterà di sfruttare le sinergie e ottimizzare l'impiego dei dati, che saranno disponibili più rapidamente, il che avrà un impatto positivo sul trattamento dei casi degli organi esecutivi e degli assicuratori. Inoltre, i progetti di digitalizzazione permetteranno agli assicuratori e agli organi esecutivi di realizzare risparmi (cfr. n. 6.4).

La possibilità di accedere in modo semplice per via elettronica, per esempio, ai conti individuali dell'AVS consentirà di individuare più facilmente eventuali lacune contributive e quindi di compensarle. Questo permetterà di evitare minori entrate dell'assicurazione.

Le altre assicurazioni sociali dovranno effettuare analisi in merito, poiché la loro organizzazione e il loro finanziamento sono diversi rispetto a quelli delle assicurazioni del 1° pilastro.

6.4 Ripercussioni sull'economia e sulla società

Il presente progetto amplia il perimetro delle applicazioni sviluppate e gestite nel quadro di vari progetti di digitalizzazione presso l'UCC. Grazie alla creazione di sinergie

a livello nazionale sarà possibile ridurre gli sviluppi paralleli di applicazioni, che vanno a gravare sui soggetti tenuti a versare i contributi (p. es. i datori di lavoro). Nello specifico, le uscite per investimenti e quelle d'esercizio saranno assunte in modo centralizzato dai fondi di compensazione, il che permetterà di ridurre le uscite per investimenti parallele dei sei pool informatici delle casse di compensazione, che sono finanziate dai datori di lavoro, dai lavoratori indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa. Queste spese non andranno pertanto a gravare sui contributi per le spese di amministrazione, che anzi diminuiranno. Eventualmente sarà anche possibile ridurre le uscite d'esercizio. La centralizzazione consentirà di ridurre anche le spese informatiche degli uffici AI, e di conseguenza quelle di amministrazione a carico del Fondo di compensazione AI.

L'ampia automatizzazione dei processi ridurrà il periodo intercorrente fino al versamento delle prestazioni del 1° pilastro. A beneficiarne, grazie al trattamento automatizzato delle fatture, saranno tra l'altro gli assicurati dell'AI che chiedono il rimborso di prestazioni e i fornitori di prestazioni dell'AI.

La trasparenza e la gestione autonoma dei dati relativi alle assicurazioni sociali sensibilizzeranno maggiormente gli assicurati al tema della previdenza per la vecchiaia, permettendo loro di valutare la propria situazione reddituale alla luce della prevedibile rendita di vecchiaia.

Infine, la digitalizzazione rafforzerà la fiducia nel fatto che l'esecuzione del 1° pilastro continui a funzionare anche in un contesto di nuove possibilità tecniche. Considerata l'importanza delle assicurazioni del 1° pilastro per la stabilità sociale, questo aspetto positivo non è da sottovalutare.

I risparmi di tempo ottenuti grazie alla comunicazione elettronica e i guadagni di efficienza risultanti dall'automatizzazione dei processi genereranno vantaggi finanziari anche per le altre assicurazioni sociali, che non è però possibile quantificare.

6.5 Ripercussioni sull'ambiente

Il crescente passaggio dalla gestione fisica a quella elettronica e quindi la riduzione della corrispondenza postale permetteranno di ridurre considerevolmente il consumo di carta nel 1° pilastro, il che avrà un impatto positivo sull'ambiente.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sulle ampie competenze legislative attribuite dalla Costituzione federale al legislatore nell'ambito delle assicurazioni sociali, in particolare sugli articoli 112, 112a, 114 capoverso 1, 116 e 117 capoverso 1 Cost., che attribuiscono alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull'AVS, sull'AI, sulle PC, sull'assicurazione contro la disoccupazione, sugli assegni familiari nonché sull'assicurazione per la maternità, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni.

Il legislatore costituzionale ha sì definito vari principi da osservare a livello legale, ma non per gli ambiti dell'organizzazione e della vigilanza.

Secondo l'articolo 92 Cost. il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione, che conformemente al capoverso 2 deve provvedere affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole, con tariffe stabilite secondo principi unitari. Sviluppando e gestendo presso l'UCC una piattaforma per la comunicazione elettronica e la trasmissione sicura di dati per tutti gli assicurati e per altri attori del 1° pilastro, la Confederazione provvederà a garantire un'esecuzione uniforme ed economica delle assicurazioni sociali del 1° pilastro. Il requisito della costituzionalità delle modifiche di legge proposte può quindi essere ritenuto senz'altro adempiuto.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea implica l'introduzione di un meccanismo di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale per agevolare la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei loro familiari aventi diritto.

Il presente progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera derivanti dall'ALC e dall'allegato K della Convenzione AELS. In virtù dell'ALC e della Convenzione AELS riveduta, la Svizzera emana disposizioni equivalenti a quelle dell'UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ovvero in particolare i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

Questo diritto non mira ad armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri sono liberi di determinare in ampia misura la struttura concreta, il campo d'applicazione personale, le modalità di finanziamento e l'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, devono osservare i principi di coordinamento definiti, come la parità di trattamento tra i propri cittadini e quelli delle altre parti contraenti, la determinazione della legislazione applicabile, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e la garanzia dei diritti acquisiti. Il presente progetto non tange questi principi.

I summenzionati regolamenti dell'UE prevedono che i dati relativi a casi di sicurezza sociale transfrontalieri vengano scambiati esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema EESSI. Se questo non impone necessariamente a uno Stato di trattare i dati in forma elettronica anche al suo interno, è senza dubbio economicamente conveniente poter utilizzare questi dati senza discontinuità dei sistemi di trasmissione anche sul piano nazionale. Inoltre, la prossima versione di EESSI intende garantire l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e l'automatizzazione degli scambi internazionali, il che implicherà necessariamente una maggiore digitalizzazione a livello nazionale.

Per l'autenticazione sull'E-SOP potranno essere riconosciuti, oltre all'Id-e, anche altri mezzi d'identificazione elettronici riconosciuti a livello statale, tra cui in particolare mezzi d'identificazione esteri. Sarà il Consiglio federale a decidere in merito al loro

riconoscimento, tenendo conto degli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli derivanti dall'ALC e dalla Convenzione AELS. La Svizzera non è pertanto vincolata da impegni internazionali per quanto riguarda l'attuazione del suo sistema di sicurezza sociale a livello nazionale. Visto quanto precede, il presente progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

7.3 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. Le modifiche della presente revisione avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa.

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Principio di sussidiarietà

Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà secondo l'articolo 5a Cost. Secondo l'articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

Nel contempo, la Confederazione deve lasciare ai Cantoni un margine sufficiente per l'adempimento dei loro compiti. Delegando all'UCC soltanto lo sviluppo e la gestione della piattaforma centralizzata E-SOP per il 1° pilastro e gli assegni familiari, e dei sistemi d'informazione a livello nazionale e lasciando spazio per altri sistemi d'informazione e piattaforme degli organi esecutivi, la Confederazione rispetta il principio di sussidiarietà.

Questo modo di procedere rispetta l'autonomia organizzativa degli organi esecutivi del 1° pilastro (cfr. art. 49 segg. LAVS e art. 53 segg. LAI). L'utilizzo obbligatorio di sistemi d'informazione centralizzati si tradurrebbe in una limitazione troppo forte di questa autonomia e non terrebbe sufficientemente conto del sistema decentralizzato della Svizzera.

È anche per effetto della struttura decentralizzata dell'esecuzione del 1° pilastro che gli organi esecutivi si differenziano in termini di struttura organizzativa e in parte anche di struttura dei loro datori di lavoro e assicurati affiliati. Gli organi esecutivi dovranno poter tenere conto di queste differenze strutturali nella definizione dei loro servizi digitali. L'E-SOP offrirà una piattaforma a livello sovraordinato con i principali servizi di base, in modo da offrire a tutti gli assicurati i servizi online fondamentali

sull'intero territorio nazionale. La possibilità di offrire servizi digitali aggiuntivi e più personalizzati rafforza le relazioni tra gli organi esecutivi.

Nell'ottica di un'attuazione flessibile della digitalizzazione nell'ambito delle assicurazioni sociali, dovrà per principio rimanere possibile apportare innovazioni. A seconda del grado di digitalizzazione dei singoli organi esecutivi, la digitalizzazione dei processi per i clienti richiede anche la disponibilità di dati relativi alle relazioni d'affari. Inoltre, non va dimenticato che in molti casi gli organi esecutivi o gli istituti delle assicurazioni sociali adempiono anche compiti che esulano dall'esecuzione delle assicurazioni sociali nel settore della vigilanza dell'UFAS (p. es. riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie).

Per poter gestire le spese per lo sviluppo e la gestione, l'UFAS potrà promuovere un utilizzo il più centralizzato ed efficiente possibile dei sistemi d'informazione da parte degli uffici AI, che finanziano la propria amministrazione tramite contributi del Fondo AI (art. 67 cpv. 1 lett. a LAI), negando un sostegno finanziario allo sviluppo di altri sistemi d'informazione che non presentano un valore aggiunto. Tenendo conto delle circostanze concrete dei singoli progetti di digitalizzazione, nell'ambito della sua vigilanza finanziaria l'UFAS potrà decidere se accogliere o respingere un finanziamento separato, in particolare in base a considerazioni di economicità e appropriatezza.

Considerate queste premesse, non appare né ragionevole né necessario prescrivere a livello di legge l'utilizzo della piattaforma centralizzata E-SOP o dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale per tutti gli organi esecutivi.

Principio dell'equivalenza fiscale

Secondo il principio dell'equivalenza fiscale sancito all'articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost., la collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi e la collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

Secondo la regolamentazione dei costi prevista agli articoli 20–22 LSIAS, l'UCC e l'UFAS si faranno rimborsare le spese di sviluppo e gestione della piattaforma di cui all'articolo 4 capoverso LSIAS e degli altri sistemi d'informazione dalle assicurazioni che utilizzeranno tali sistemi o dai rispettivi fondi di compensazione. Il Consiglio federale fisserà la quota a carico dei singoli fondi e della Confederazione in funzione dell'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali.

7.6 Delega di competenze legislative

Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legislative:

- articolo 17 LSIAS: il Consiglio federale potrà prescrivere agli organi esecutivi di cui all'articolo 3, alle casse di compensazione cantonali nell'esecuzione della LAF e alle CAF di cui all'articolo 14 LAFam l'utilizzo di sistemi d'informazione sviluppati, previa consultazione degli organi interessati, per l'adempimento dei compiti previsti dall'allegato II dell'ALC, dall'allegato K della Convenzione AELS e da altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;

- articolo 20 capoverso 1 LSIAS: il Consiglio fisserà la quota a carico dei singoli fondi di compensazione e della Confederazione in funzione dell'utilizzo della piattaforma da parte delle rispettive assicurazioni sociali;
- articolo 21 capoverso 7 LSIAS: il Consiglio federale fisserà la quota a carico dei singoli fondi di compensazione e della Confederazione in funzione dell'utilizzo dei sistemi d'informazione da parte delle rispettive assicurazioni sociali;
- articolo 22 LSIAS: il Consiglio federale stabilirà la quota delle spese da assumere da parte degli assicuratori contro gli infortuni, dell'assicurazione militare e dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, nel caso in cui questi utilizzino determinati sistemi d'informazione;
- articolo 23 LSIAS: il Consiglio federale emanerà le disposizioni d'esecuzione;
- articolo 26 LSIAS: il Consiglio federale determinerà l'entrata in vigore della legge;
- articolo 37a capoverso 3 D-LPGA: il Consiglio federale stabilirà quali mezzi d'identificazione elettronici potranno essere impiegati per l'autenticazione;
- articolo 37a capoverso 4 D-LPGA: diverse disposizioni della LCEG saranno applicabili a varie funzioni della piattaforma (art. 22–24 LCEG). A sua volta, la LCEG delega al Consiglio federale il disciplinamento dei requisiti delle interfacce elettroniche, del riconoscimento dei mezzi d'identificazione elettronici, della forma e del contenuto delle ricevute, del termine massimo di conservazione e della procedura di digitalizzazione di documenti;
- articolo 37b capoverso 3 D-LPGA: il Consiglio federale potrà prevedere deroghe all'obbligo di comunicazione elettronica;
- articolo 39a capoverso 2 D-LPGA: il Consiglio federale disciplinerà il formato dei documenti trasmessi per via elettronica;
- articolo 76a capoverso 2 D-LPGA: il Consiglio federale disciplinerà lo scambio elettronico di dati in materia di assicurazioni sociali;
- articolo 63 capoverso 3 D-LAVS: il Consiglio federale disciplinerà la collaborazione tra le casse di compensazione e l'UCC;
- articolo 71 capoverso 5^{bis} D-LAVS: il Consiglio federale potrà prevedere che l'UCC registri dati, compresi dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d'informazione di cui agli articoli 5–13 e 15 LSIAS;
- articolo 21b capoverso 3 D-LAFam: il Consiglio federale stabilirà quali informazioni verranno messe a disposizione per essere consultate.

È inoltre previsto di definire a livello di ordinanza quali dati figureranno nei sistemi d'informazione.

La maggior parte di queste norme di delega è importante soprattutto per il fatto che concerne principalmente aspetti tecnici e che deve essere possibile effettuare in modo rapido e flessibile adeguamenti allo stato attuale della tecnica.

7.7 Protezione dei dati

Il presente progetto si rifà completamente alla legge sulla protezione dei dati. La LSIAS disciplina diversi sistemi d'informazione, ciascuno dei quali contiene dati personali e in parte anche dati degni di particolare protezione.

7.7.1 Categorie di dati

7.7.1.1 Dati personali

Le serie di dati trattati contengono varie categorie di dati. Ai fini della protezione dei dati sono di rilievo soltanto i dati personali (art. 2 cpv. 1 lett. b LPD), ovvero tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile (art. 5 lett. a LPD).

Vengono trattati i dati personali indicati di seguito.

- In generale: cognome, nome, data di nascita, dati di contatto, stato civile, formazione, professione, datore di lavoro, luogo di lavoro, reddito, sostanza, nazionalità, lingue e assicurazioni.
- In relazione alle decisioni AI, in particolare: numero della decisione AI, codice di prestazione, codice d'infermità, MCD (*minimal clinical dataset*), data della prestazione, codice tariffale, cifra tariffale e numero di riferimento. Inoltre: valori del punto medici/tecnici, fattori esterni e di splitting, importo della posizione e GLN (Global Location Number) del fornitore di prestazioni.
- Nell'ambito dei processi di fatturazione: data della fattura, data del trattamento, numero AVS, numero di decisione, nome del fornitore di prestazioni, GLN del fornitore di prestazioni, importo della fattura, coordinate di pagamento, numero Suva, valuta scelta e informazioni sull'infortunio (caso di regresso o di responsabilità).

7.7.1.2 Dati personali degni di particolare protezione

L'E-SOP e i sistemi d'informazione potranno anche contenere dati personali degni di particolare protezione. Oltre ai dati dei sistemi d'informazione centrali dell'UCC, potrà trattarsi di dati in relazione a una procedura di previdenza sociale che vengono caricati sull'E-SOP dagli organi esecutivi del 1° pilastro o dagli utenti per essere scambiati con l'interlocutore, per esempio perizie psichiatriche o atti penali concernenti un infortunio della circolazione. I dati registrati temporaneamente possono quindi includere in linea di massima tutte le categorie di dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 5 lettera c LPD, anche se è improbabile che vengano registrati dati biometrici ai sensi dell'articolo 5 lettera c numero 4 LPD. Non è tuttavia possibile escludere questa eventualità.

7.7.2 E-SOP e sistemi d'informazione per le perizie: considerazioni particolari

Per i sistemi d'informazione che secondo il presente progetto verranno in futuro gestiti dalla Confederazione, si è proceduto a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (cfr. n. 7.7.8). Si tratta nello specifico dell'E-SOP (art. 4 LSIAS) e dei sistemi d'informazione per le perizie (art. 9 LSIAS), cui si riferiscono le spiegazioni fornite qui di seguito.

7.7.2.1 Durata della conservazione

Sull'E-SOP verranno registrati in modo permanente soltanto i dati necessari per il login. Gli assicurati dovranno autenticarsi sull'E-SOP per poter accedere ai vari registri e sistemi d'informazione. L'E-SOP richiederà i dati personali tramite interfacce elettroniche dai registri disponibili, disciplinati per legge, e li mostrerà all'utente mediante un'interfaccia grafica. Questi dati saranno registrati solo temporaneamente e verranno successivamente cancellati dall'E-SOP.

L'UCC dovrà archiviare i dati contenuti nei sistemi d'informazione per le perizie conformemente alla legge del 26 giugno 1998⁷⁷ sull'archiviazione. La distruzione delle registrazioni su supporto audio è retta dall'articolo 7/ capoverso 3 OPGA. Il perito ha il diritto di consultazione degli atti per la stesura della perizia, dopodiché ha l'obbligo di distruggere l'incarto. In seguito, ha il diritto di consultare soltanto la perizia, comprese le registrazioni su supporto audio, ma non l'incarto completo.

7.7.2.2 Scopo del trattamento dei dati (art. 6 cpv. 4 LPD)

I dati possono essere trattati soltanto per lo scopo previsto dalla legge. I compiti alla base del trattamento digitale sono già stabiliti in varie leggi in materia di assicurazioni sociali. La formulazione delle disposizioni sullo scopo dei singoli sistemi d'informazione nella LSIAS tiene conto del principio di trasparenza in materia di protezione dei dati.

Lo scopo del trattamento dei dati sull'E-SOP è l'esecuzione per via elettronica delle assicurazioni sociali nel settore del 1° pilastro e degli assegni familiari.

Lo scopo del trattamento dei dati nei sistemi d'informazione per le perizie è lo svolgimento per via elettronica della procedura di accertamento medico prevista per legge.

7.7.2.3 Garanzia dell'esattezza dei dati personali trattati (art. 6 cpv. 5 LPD)

L'E-SOP permetterà agli utenti autorizzati di visualizzare dati provenienti dai vari sistemi d'informazione gestiti dall'UCC. Gli accessi verranno accordati in funzione

⁷⁷ RS 152.1

delle autorizzazioni previste per legge e sulla base di un piano degli accessi e dei ruoli. A seconda della categoria di dati cui si vorrà accedere vi saranno gradi di protezione diversi con un diverso livello di autenticazione (p. es. autenticazione a due fattori per i dati personali degni di particolare protezione mediante AGOVaq300).

I dati immessi sull'E-SOP verranno confrontati con i dati tecnici degli altri sistemi d'informazione gestiti dall'UCC e, se previsto per legge, con quelli delle banche dati di altre assicurazioni sociali (p. es. dell'assicurazione contro gli infortuni) per un controllo di plausibilità. In caso di differenze, queste verranno segnalate agli utenti interessati e sarà avviato un processo di garanzia della qualità dei dati, che porterà, se del caso, alla correzione dei dati.

Per quanto concerne i sistemi d'informazione per le perizie, è previsto per legge che i dati personali siano immessi dai periti o dai centri peritali direttamente in questi sistemi. L'UCC può pertanto presupporre che i dati contenuti in questi sistemi siano corretti.

7.7.2.4 Provvedimenti tecnici per la protezione dei dati (art. 7 LPD)

Durante la fase di concezione dei progetti di digitalizzazione (per l'E-SOP e per la ripresa dei sistemi d'informazione per le perizie da parte dell'UCC) si procederà a una definizione dettagliata, nel quadro del Piano per la sicurezza dell'informazione e la protezione dei dati (SIPD), di tutti i provvedimenti volti a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni in generale. Gli altri sistemi d'informazione sono già in servizio presso l'UCC con la necessaria documentazione SIPD. Anche il sistema RESY, gestito dall'UFAS, è già in servizio e il relativo piano SIPD è disponibile.

Sul piano tecnico, la protezione dei dati sarà garantita con i seguenti provvedimenti: metodi di trasmissione limitata dei dati, controlli di accesso, crittografiazione dell'intera comunicazione di interfaccia mediante protocolli di sicurezza TLS/SSL, svolgimento regolare di test di sicurezza e di penetrazione, implementazione dell'autenticazione a più fattori, riduzione al minimo dell'accesso ai dati personali, liste di controllo e profili di rischio e limitazione dell'accesso da parte delle autorità autorizzate alle informazioni assolutamente necessarie.

Saranno inoltre messi a disposizione provvedimenti adeguati per la protezione delle interfacce. La trasmissione dei dati verrà controllata garantendo la qualità e la completezza dei dati attraverso controlli a campione e l'analisi dei file di log e del reporting.

I sistemi d'informazione verranno configurati e ampiamente testati, tra l'altro applicando i principi *privacy and security by design* e *zero trust architecture*.

7.7.2.5 Provvedimenti organizzativi per la protezione dei dati (art. 7 LPD)

La responsabilità per lo sviluppo e la gestione dell'E-SOP e dei sistemi d'informazione per le perizie sarà attribuita all'UCC, che è soggetto alla legislazione federale in materia di protezione dei dati. Ne risulta tra l'altro anche l'obbligo di verbalizzazione secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 31 agosto 2022⁷⁸ sulla protezione dei dati, in virtù del quale vanno verbalizzati automaticamente non soltanto le modificazioni di dati ma anche gli accessi di lettura. La rilevazione di questi dati di log e i requisiti posti dal Consiglio federale in materia di sicurezza dei dati secondo l'ordinanza del 27 maggio 2020⁷⁹ sui ciber-rischi sono fattori importanti per la garanzia e il miglioramento della sicurezza dei sistemi d'informazione.

Inoltre, la protezione dei dati sarà garantita attraverso controlli di accesso più severi (soltanto personale autorizzato, separazione chiusa), misure di protezione standard (nessuna registrazione locale dei dati, *clean desk policy*, assegnazione di conti utente, piano di autorizzazione basato sul principio del privilegio minimo, sicurezza della rete, protezione antimalware ecc.), la formazione dei dipendenti e delle autorità (circa l'utilizzo sicuro degli strumenti informatici) e la definizione di processi organizzativi orientati alla sicurezza delle informazioni.

7.7.2.6 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 22 LPD)

Il diritto in materia di protezione dei dati comporta tra l'altro l'obbligo per gli organi federali di svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (VIPD), quando il trattamento dei dati personali previsto può comportare un rischio elevato per i diritti fondamentali della persona interessata.

In quanto organo federale responsabile di legiferare sulla LSIAS, l'UFAS ha effettuato tale valutazione sia per i nuovi sistemi d'informazione previsti per le perizie, nei quali saranno trattati dati personali degni di particolare protezione, che per l'E-SOP.

I rischi rilevati per i diritti fondamentali delle persone interessate sono stati contrapposti alla loro probabilità di realizzazione e alla gravità delle loro ripercussioni sui diritti fondamentali di queste persone. In definitiva è emerso che i potenziali rischi saranno già presi in considerazione nella fase di pianificazione dell'E-SOP e dei sistemi d'informazione.

L'IFPDT ritiene che dalla VIPD non risulti ancora chiaramente in che modo le misure previste si ripercuoteranno effettivamente sui rischi in essa individuati. Chiede inoltre che vengano indicati i rischi sistemici derivanti dal collegamento di più sistemi d'informazione in cui vengono trattati dati degni di particolare protezione di un elevato numero di persone interessate. Data questa valutazione dell'IFPDT, occorre rielaborare l'attuale VIPD. Per non ritardare la trattazione del progetto, è stato convenuto con l'IFPDT che la rielaborazione potrà essere effettuata entro l'inizio dei dibattiti parlamentari. Il DFI invierà la VIPD rielaborata alle commissioni incaricate dell'esame preliminare insieme al parere dell'IFPDT.

⁷⁸ RS 235.11

⁷⁹ RS 120.73

7.7.2.7 Profilazione / Profilazione a rischio elevato (art. 5 lett. f e g LPD)

Il presente progetto non prevede alcuna valutazione di determinati aspetti personali e nemmeno un'analisi dei dati. I dati non verranno nemmeno utilizzati per effettuare previsioni. Non è quindi prevista alcuna profilazione ai sensi dell'articolo 5 lettere f e g LPD. I dati degli assicurati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti per legge. Le prestazioni delle assicurazioni sociali sono sancite per legge, come pure le condizioni per ottenerle.

Per contro, l'impiego dell'intelligenza artificiale potrebbe permettere di migliorare la qualità dei dati, per esempio attraverso l'individuazione di indirizzi postali errati. Inoltre, si potrebbe ricorrere a chatbot basati sull'intelligenza artificiale per rispondere a domande degli assicurati con indicazioni mirate e riferite al caso specifico.

7.7.2.8 Decisioni individuali automatizzate (art. 21 LPD)

Nel campo d'applicazione dell'E-SOP non sono previste decisioni individuali automatizzate.

Gli assicurati acconsentono a una decisione individuale automatizzata, per esempio, quando su loro richiesta viene effettuato un calcolo anticipato della rendita. Il calcolo viene in tal caso generato automaticamente, ma non costituisce una decisione impugnabile né viene emanata una decisione formale al riguardo. Il calcolo definitivo della rendita, che è notificato con decisione formale, viene obbligatoriamente controllato manualmente dall'organo esecutivo competente. Il calcolo anticipato della rendita non può pertanto essere considerato come una decisione individuale automatizzata. Gli uffici AI non procedono ad alcuna decisione individuale automatizzata.

Nemmeno nel campo d'applicazione dei sistemi d'informazione per le perizie sono previste decisioni individuali automatizzate.

L'attribuzione dei mandati peritali avviene con metodo aleatorio ai periti e ai centri peritali che adempiono i criteri previsti per poter figurare nei sistemi d'informazione per le perizie. L'esame di questi criteri di abilitazione viene svolto manualmente su presentazione di una richiesta. Lo stesso vale anche per la conclusione del contratto.